



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

## SEZIONE I PARTE GENERALE

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con deliber del CdA del 31/03/2016
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con deliber del CdA del 30/05/2019
Aggiornato con delibera del CdA del 26/03/2021



## INDICE

### DEFINIZIONI

#### 1. **IL QUADRO NORMATIVO**

- 1.1. ASPETTI GENERALI
- 1.2. LE FATTISPECIE DI REATO
- 1.3. LE SANZIONI
- 1.4. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
- 1.5. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

#### 2. **IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MAICO SRL**

- 2.1. OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO
- 2.2. FUNZIONE DEL MODELLO
- 2.3. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO
- 2.4. STRUTTURA DEL MODELLO

#### 3. **IL CODICE ETICO**

#### 4. **CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

- 4.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO
- 4.2. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

#### 5. **PIANO DI COMUNICAZIONE**

- 5.1. INTRODUZIONE
- 5.2. DIFFUSIONE E FORMAZIONE
- 5.3. CLAUSOLE CONTRATTUALI



## DEFINIZIONI

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Amministratore Sistema Informatico (ASI):** colui che collabora alla gestione dell'intero sistema informatico.

**Analisi ambientale iniziale (AAI):** valutazione degli impatti/aspetti ambientali derivanti dalle attività aziendali.

**Apicale:** vedi soggetto apicale.

**Aree a rischio:** settori della società nei quali si potrebbero verificare gli eventi e le condotte riconducibili ai reati presupposto previsti dal decreto.

**Collaboratori esterni:** rappresentanti, consulenti e simili.

**Colpa di organizzazione:** il non aver istituito (da parte dell'ente) un efficiente ed efficace sistema per prevenire i reati.

**“Compliance”:** letterale dall'inglese, conformità (alla normativa).

**Comunicazione sociale:** qualsiasi comunicazione relativa alla costituzione o alle condizioni della società.

**Datore di lavoro:** datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

**Destinatari:** tutti i soggetti (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, ecc. della società) potenzialmente coinvolti nello svolgimento di attività delle aree a rischio e pertanto oggetto della normativa del modello.

**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

**Dispositivo di protezione individuale (DPI):** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta in buon ordine dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

**Documento di valutazione dei rischi (DVR):** ai sensi dell'art. 17 lett. a e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, è un documento elaborato dal datore di lavoro contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i livelli adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

**Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

**Incaricato di pubblico servizio (IPS):** (rif. art. 358 c.p.) chi a qualunque titolo presta un pubblico servizio ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



**Linee guida confindustria:** indicazioni metodologiche di carattere generale elaborate da confindustria e dirette alle società per la costruzione dei modelli organizzativi in attuazione delle prescrizioni normative del D.Lgs. n. 231/01.

**Luogo di lavoro:** qualsiasi località fisica nella quale il lavoro e le relative attività sono effettuate sotto il controllo dell'azienda.

**OHSAS:** sigla che sta per "Occupational Health and Safety Assessment Series" ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

**Organismo di vigilanza (OdV):** organismo interno alla società e preposto alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello.

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

**Procedura:** documento riportante la descrizione di uno o più processi operativi o comunque le indicazioni per operare nel rispetto delle norme e per prevenire condotte riconducibili ai reati presupposto.

**Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

**Processo operativo di sicurezza:** descrizione di un'attività di lavoro nell'ambito di una sequenza logica di operazioni in cui vengono fornite le indicazioni sui modi per prevenire gli incidenti e proteggersi.

**Pubblico ufficiale (P.U.):** (rif. art. 357 c.p.) chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. tale qualifica va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi

**Reati-presupposto:** illeciti per i quali scatta la responsabilità amministrativa; costituiscono il presupposto oggettivo della responsabilità stessa.

**Reato comune:** reato che può essere commesso da qualsiasi persona, non occorre rivestire una particolare qualifica soggettiva.

**Reato di danno:** reato che si realizza con la lesione effettiva del bene tutelato.

**Reato di pericolo:** perché si realizzi non occorre il verificarsi di un danno, è sufficiente la mera messa in pericolo del bene protetto dalla norma.

**Reato proprio:** reato per il quale la legge richiede una speciale qualifica del soggetto che lo commette (ad es. pubblico ufficiale).

**Reporting:** attività di riferire, relazionare, fare rapporto.

**Rischio:** combinazione delle probabilità e delle conseguenze del verificarsi di uno specifico evento pericoloso

**Rischio accettabile:** rischio che è stato ridotto ad un livello tale per cui può essere tollerato dall'organizzazione che adempia agli obblighi legislativi



**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

**Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP):** persona designata dal datore di lavoro, in possesso di attitudine e capacità adeguate, che abbia frequentato, con verifica dell'apprendimento, il corso di formazione previsto dal d. lgs. 81/08.

**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'unità produttiva finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori all'interno della stessa.

**Sistema di gestione:** con tale termine si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi implementati nelle organizzazioni complesse nei diversi settori in cui operano (es. manifatturiero, alimentare, servizi, costruzioni, ecc.) in riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra le quali: - ISO 9001 per i sistemi di gestione della qualità; - ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientali; - OHSAS 18001 per i sistemi di gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'adesione alle norme è volontaria, a meno che non siano citate come testi cogenti in atti legislativi specifici.

**Sistema di gestione per la qualità:** sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità.

**Sistema di gestione per la sicurezza del lavoro:** parte del complessivo sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi nell'ambito della sicurezza sul lavoro collegati all'attività dell'impresa.

**Soggetto apicale:** per "soggetti apicali" si intendono le persone legittimate ad esprimere la volontà dell'ente nei rapporti instaurati con i terzi, fino al punto da personificare lo stesso ente giuridico. La standardizzazione di tale figura è effettuata, non tanto in chiave formalistica, quanto funzionale ed effettuale, dando quindi rilievo preminente al ruolo effettivamente rivestito, che dovrà essere di rappresentanza dell'ente, di gestione dello stesso o di semplice direzione della società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria ed operativa.

**Valutazione del rischio:** processo globale di stima della portata del rischio derivante da pericolo prendendo in considerazione l'adeguatezza di ogni controllo esistente e di decisione sulla sua tollerabilità o meno.

**Verifica ispettiva (audit):** esame sistematico per determinare se le attività e i risultati ad esse collegati siano o meno conformi alle disposizioni pianificate e se questi sono stati attuati in modo efficace e sono adeguati per il perseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione.



## 1. IL QUADRO NORMATIVO

### 1.1. ASPETTI GENERALI

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 (di seguito “D.Lgs. 231/01”), emanato in attuazione della legge delega di cui all’art.11 della legge 29 settembre 2000, n.300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano.

In particolare, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto anche in Italia un complesso sistema sanzionatorio che configura forme di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione o tentata commissione, nell’interesse ovvero a vantaggio dell’ente stesso, di taluni reati, tassativamente individuati ed elencati nel decreto stesso, da parte di un soggetto che:

- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o gestione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (di seguito “Apicali”), ovvero
- sia sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di costoro (di seguito “Sottoposti”).

La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica, apicale o subordinata, che ha integrato materialmente il fatto di reato, il che vale a dire che l’ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile o non è stata individuata, ovvero il reato è prescritto.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste comunque rilevanza, derivando da essa una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto, nonché una differente distribuzione dell’onere della prova:

qualora il reato presupposto sia stato commesso da un Apicale la società può andare esente da responsabilità soltanto qualora dimostri che :

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;
- la società ha istituito un organismo dotato di autonomia e di un effettivo potere di iniziativa, controllo e sanzione delle condotte inosservanti, al quale viene conferito il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello adottato, e di segnalazione delle necessità di aggiornamento;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
- non c’è stata carenza di vigilanza da parte dell’organismo di controllo;

qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all’altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non abbiano sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza. In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quella ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie di reato commessa (anche) nel suo interesse, mostri di fatto una organizzazione di impresa colpevolmente negligente, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell’ambito della propria struttura. Pertanto, l’elaborazione e l’adozione da parte della società di un Modello Organizzativo risponde all’esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui un reato si verifichi, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione.



## 1.2. LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle elencate e richiamate dal D.Lgs. 231/01.

Si tratta di un numero chiuso tassativo di fattispecie incriminatrici non suscettibile di integrazioni analogiche.

Il catalogo dei reati rilevanti ai fini D.Lgs 231/01 può essere compendiato e suddiviso per categorie e gruppi di reati, come segue:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt.24 e 25 D.Lgs. 231/01)**
  - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  - frode nelle pubbliche forniture
  - indebita percezione di contributi pubblici;
  - truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle CE;
  - concussione;
  - induzione indebita a dare o promettere utilità;
  - corruzione;
  - istigazione alla corruzione;
  - traffico di influenze illecite;
  - peculato
  - peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione o istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle CE o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle CE e di Stati esteri;
  - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
  - abuso d'ufficio
- **delitti informatici (Art.24-bis D.Lgs. 231/01):**
  - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria;
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ed installazione di apparecchiature atte a tale scopo;
  - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
  - danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
  - frode informatica;
  - frode informatica del certificatore di posta elettronica;
  - indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito o di pagamento;
  - trattamento illecito dei dati;
  - falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al garante;
  - inosservanza dei provvedimenti del Garante;
- **delitti di criminalità organizzata (Art.24-ter D.Lgs. 231/01):**
  - associazione per delinquere;
  - associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso;
  - sequestro di persona a scopo di estorsione;
  - associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
  - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione o detenzione di armi da guerra ed esplosivi, armi clandestine, etc.;
- **delitti contro la fede pubblica (art.25-bis D.Lgs. 231/01)**
  - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;



contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni;

introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi;

falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, nonché in documenti informatici;

- **delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1 D.Lgs. 231/01):**
  - turbata libertà dell'industria o del commercio;
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza;
  - frodi contro le industrie nazionali;
  - frode nell'esercizio del commercio;
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- **reati in materia societaria (art.25-ter D.Lgs. 231/01)**
  - false comunicazioni sociali;
  - false comunicazioni sociali di lieve entità;
  - false comunicazioni sociali delle società quotate;
  - falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
  - impedito controllo;
  - formazione fittizia del capitale;
  - indebita restituzione dei conferimenti;
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
  - operazioni in pregiudizio dei creditori;
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
  - illecita influenza sull'assemblea;
  - aggiotaggio ed omessa comunicazione del conflitto di interessi;
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
  - corruzione tra privati;
  - istigazione alla corruzione tra privati;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ivi incluso il finanziamento ai predetti fini (art.25-quater D.Lgs. 231/01)**
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1 D.Lgs. 231/01)**
- **delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies D.Lgs. 231/01)**
  - riduzione in schiavitù;
  - prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale;
  - tratta e commercio di schiavi, alienazione ed acquisto di schiavi;
  - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- **reati di market abuse (art.25-sexies D.Lgs. 231/01)**
  - abuso di informazioni privilegiate;
  - manipolazione del mercato;
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25-septies D.Lgs.231/01)**





- **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art.25-octies D.Lgs.231/01)**
  
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.Lgs. 231/01)**
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies D.Lgs.231/01)**
- **reati in materia ambientale (art.25-undecies D.Lgs. 231/01)**
  - inquinamento ambientale
  - disastro ambientale
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
  - violazione alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
  - violazione alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
  - violazione alle disposizioni in materia di tutela dell'aria
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare (art.25-duodecies D.Lgs. 231/01)**
- **razzismo e xenofobia (art.25-terdecies D.Lgs. 231/01)**
- **frodi sportive (art.25-quaterdecies D.Lgs. 231/01)**
  - Frode in competizioni sportive
  - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa
- **reati transnazionali**
- **reati tributari (art.25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)**
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
  - dichiarazione infedele
  - omessa dichiarazione
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
  - occultamento o distruzione di documenti contabili
  - indebita compensazione
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- **reati di contrabbando (art.25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01)**

Dei reati elencati nel D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, soltanto alcuni incrociano concretamente l'attività di Maico S.r.l. ed è, pertanto, solo con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva. I reati presi in esame sono indicati nel seguente § 4.1 e poi specificamente trattati nella Sezione V (Parte Speciale A. – Descrizione dei reati).

### 1.3. LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra elencati al paragrafo 1.2., possono essere di natura pecuniaria o di natura interdittiva.

Le sanzioni pecuniarie sono comminate dal giudice penale, in quote con il tetto massimo di Euro 1.500.000,00 tenendo conto:

- della gravità dell'illecito;



- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare ovvero attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive, applicabili anche anticipatamente come misure cautelari, possono comportare:

- l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente. Ove siano irrogate sanzioni interdittive, può essere disposta, quale sanzione accessoria, la pubblicazione della sentenza di condanna.

#### **1.4. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**

In attuazione di quanto previsto dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 231/01, Confindustria ha definito le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01", aggiornandole alla data del 23 luglio 2014.

Con dette Linee Guida, richiamate anche dalla Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza (Volume III – La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato) e definite prezioso termine di confronto per la valutazione dell'idoneità da parte dell'Autorità Giudiziaria, Confindustria ha individuato i passi operativi che l'Ente è tenuto a compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/01, ovvero:

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività in base alle caratteristiche delle produzioni, alle funzioni, ai processi attraverso una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, con l'obiettivo finale di individuare le aree che risultano interessate dalle casistiche di reato;
- analisi dei rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, con l'obiettivo finale di mappare le aree a rischio individuate con il criterio sopra enunciato;
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, per renderlo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile" e con l'obiettivo finale di descrivere in maniera documentale il sistema dei controlli preventivi attivato.

A tali Linee Guida si è ispirata anche Maico per la redazione del presente Modello. Si sottolinea che il non aver interamente uniformato il presente Modello a punti specifici di dette Linee Guida non ne inficia la idoneità preventiva: il Modello è stato, infatti, redatto con riferimento alla concreta realtà operativa della Società ed al suo inserimento in un gruppo societario internazionale.



## 1.5. LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il D.Lgs. 231/01 disciplina, inoltre, il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente per le sanzioni irrogate con riguardo a vicende modificative, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In particolare, in caso di trasformazione, l'ente trasformato rimane amministrativamente responsabile anche per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha prodotto i suoi effetti.

Per quanto concerne la fusione, anche per incorporazione, l'ente risultante dalla fusione risponde anche dei reati per i quali erano amministrativamente responsabili gli enti partecipanti alla fusione. In linea generale, in caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione divengono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate all'ente scisso, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

Per quanto riguarda le fattispecie di cessione e conferimento di azienda, il D.Lgs. 231/01 prevede la responsabilità solidale di cessionario e cedente per le sanzioni pecuniarie comminate in relazione ai reati commessi nell'ambito dell'azienda ceduta, nel limite del valore trasferito e delle sanzioni risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero delle sanzioni dovute ad illeciti dei quali il cessionario era comunque a conoscenza. E' comunque fatto salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.



## **2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MAICO SRL**

### **2.1. OBIETTIVI PERSEGUITI ED ADOZIONE DEL MODELLO**

Maico, preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati pretesa dal legislatore ed essendo consapevole, sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni azienda sana, sia delle opportunità che offre un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio personale, degli amministratori, dei propri consulenti e partner, ha provveduto a riesaminare e completare il proprio sistema organizzativo ed adottare il presente Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro i quali operano in nome e per conto di Maico, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti trasparenti ed in linea con le procedure adottate.

Occorre sottolineare, infatti, come la Società si sia già dotata di un sistema di procedure quali strumento di corretta gestione aziendale. Nell'ambito di tale sistema di procedure, e quale suo completamento, il Modello è stato considerato, in particolare, come occasione di coordinamento sistemico tra i suoi vari componenti. Non è obiettivo del presente Modello quello di sostituire la normativa aziendale interna e di gruppo in vigore, che rimane naturalmente applicabile, anche a presidio e tutela dei rischi connessi al D.Lgs. 231/01.

### **2.2. FUNZIONE DEL MODELLO**

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle fattispecie di reato attualmente contemplate dal D.Lgs. 231/01 e delle condotte integrative di tali fattispecie potenzialmente realizzabili nel settore specifico di attività della Società.

In particolare, ai sensi dell'art.6, comma 2, del D.Lgs. 231/01 il presente Modello risponde alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività esposte al rischio di commissione di reati;
- previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione della volontà della Società in funzione della prevenzione del rischio;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per sanzionare il mancato rispetto dei protocolli e misure previste nel Modello.



### 2.3. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Il processo adottato per la predisposizione del presente Modello si è snodato lungo le seguenti fasi

	<i>Attività</i>
<i>Fase 1</i>	<b>Avvio del Progetto e individuazione dei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.</b> Presentazione del Progetto nella sua complessità, raccolta e analisi della documentazione, e preliminare individuazione dei processi/attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (processi/attività c.d. "sensibili").
<i>Fase 2</i>	<b>Identificazione dei key officer. Analisi dei processi e delle attività sensibili.</b> Identificazione dei <i>key officer</i> , ovvero delle persone che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività sensibili, nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste dettagliato. Individuazione ed analisi dei processi e delle attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere, con particolare attenzione ai controlli preventivi ed altri elementi/attività di compliance
<i>Fase 3</i>	<b>Gap analysis ed Action Plan.</b> Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e delle azioni di "rafforzamento" dell'attuale sistema di controllo (processi e procedure).
<i>Fase 4</i>	<b>Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo.</b> Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le Linee Guida e la best practice.

Qui di seguito vengono espone le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

#### **Fase 1- Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001**

Scopo della Fase 1 è per l'appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.



In particolare, all'esito della presentazione del Progetto, si è provveduto a creare un Team di lavoro composto da professionisti esterni e risorse interne della Società con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi, che ha proceduto alla

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, schede principali compiti, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della Società;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex d.lgs. n. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

## **Fase 2 - Identificazione dei key officer. Analisi dei processi e delle attività sensibili.**

Nella fase in esame sono stati identificati i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*key officer*”), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

Obiettivo della fase in esame è stata l'analisi e la formalizzazione per ogni processo/attività sensibile individuato nella Fase 1 de : i) le sue fasi principali, ii) le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, iii) gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001.

L'analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer*, ed è culminata con la creazione di una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 (Matrice identificazione aree a rischio - MIAR).

## **Fase 3 - Gap Analysis ed Action Plan**

Nella fase in esame sono stati individuati: i) i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 e ii) le azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001, è stata quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. “*gap analysis*”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente (“*as is*”) e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 (“*to be*”).

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile individuare aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, predisporre un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione,



gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

#### **Fase 4 - Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Nell'ultima fase si è proceduto alla predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e le indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dalla best practice, nonché alla istituzione dell'Organismo di vigilanza e definizione dei flussi informativi nei confronti del medesimo e tra questo, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Società.

### **2.3. STRUTTURA DEL MODELLO**

Il Modello organizzativo adottato dalla Società fonda la sua efficacia sulla condivisione generale in azienda e sulla applicazione dei principi fondamentali dichiarati nel Codice Etico, sulla applicazione dei protocolli, delle procedure e delle istruzioni operative, sulla istituzione dell'Organismo di Vigilanza della Società e sull'attuazione delle sue funzioni di vigilanza, controllo ed aggiornamento del Modello e delle procedure aziendali, nonché sulla previsione ed applicazione ai trasgressori di sanzioni specifiche previste in caso di inosservanza del Modello.

Al fine di rendere di semplice e pratica consultazione il Modello organizzativo e così renderne effettiva ed efficace l'attuazione da parte degli operatori, la Società ha scelto di realizzare un documento snello e suddiviso in sezioni e parti specifiche, così strutturato

<b>Sez. I</b>	<b>Parte generale</b>
<b>Sez.II</b>	<b>Organismo di Vigilanza</b>
<b>Sez.III</b>	<b>Codice Etico</b>
<b>Sez.IV</b>	<b>Corporate Governance</b>
<b>Sez.V</b>	<b>Parte speciale (A. Descrizione dei reati – B. Protocolli)</b>
<b>Sez.VI</b>	<b>Sistema Sanzionatorio</b>



### 3. IL CODICE ETICO

Maico ha sempre attribuito particolare attenzione alla gestione etica dell'attività, ma anche al coinvolgimento sociale ed al rispetto dell'ambiente.

A conferma dell'importanza attribuita ai profili etici, ed in particolare a rimarcare la rilevanza di comportamenti improntati a rigore ed integrità che costituiscono alcuni dei principali Valori posti alla base del modello culturale aziendale, la Società ha adottato un Codice Etico.

Tale documento costituisce uno strumento di cultura aziendale, teso ad evitare comportamenti ambigui o scorretti mediante l'individuazione chiara delle principali regole da rispettare e con l'avvertenza che i comportamenti difformi potranno essere sanzionati.

In particolare viene in esso ribadito il fondamentale principio che la Società richiede ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti esterni un comportamento improntato a principi di ferrea integrità, onestà ed equità.

L'orientamento all'etica rappresenta, invero, in un contesto economico caratterizzato da forte competitività, uno strumento fondamentale per affrontare le sfide attuali e future e per offrire un contributo concreto al conseguimento degli obiettivi aziendali, trasformando in vantaggio competitivo la conoscenza e l'apprezzamento da parte del mercato e della collettività nella quale la Società si trova ad operare, del modo di operare della medesima.

La scelta di adottare un Codice Etico costituito da un insieme, volutamente snello, di regole, sia di carattere generale, sia di carattere più specifico, vuole essere un segnale di trasparenza e di correttezza da parte della Società, una dichiarazione di principi, che si traducono in regole indirizzate a tutti i soggetti ai quali il Codice si rivolge.

Al Codice Etico si è voluto peraltro conferire un valore che non sia meramente esortativo, di talché le direttive in esso contenute sono da considerarsi vincolanti a tutti gli effetti ed è previsto un sistema di vigilanza sull'osservanza delle medesime teso a sanzionare eventuali condotte difformi.





## **4. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO**

### **4.1. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO**

La verifica di idoneità ed efficace attuazione del Modello organizzativo nell'ambito dell'attività della Società è affidata ad Organismo di vigilanza, individuato e nominato in conformità a quanto indicato nella Sezione II (Organismo di Vigilanza) e con i compiti e poteri ad esso ivi assegnati.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a redigere un piano di vigilanza con cadenza almeno annuale, mediante il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo.

Il programma dovrà contenere un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di verifiche e controlli non programmati.

### **4.2. AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO**

L'Organo amministrativo è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi, nonché delle risultanze dei controlli.

L'Organismo di vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in ordine alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo alle funzioni aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione, con apposite note di adeguamento.

L'Organismo di vigilanza dovrà altresì provvedere al follow-up, ossia alla verifica costante dell'effettiva attuazione da parte dell'Organo amministrativo delle soluzioni proposte, dell'effettiva efficacia delle medesime, nonché della divulgazione dei contenuti all'interno ed all'esterno della società.

L'Organismo di vigilanza ha infine il dovere di proporre al Consiglio di Amministrazione modifiche ovvero aggiornamenti del Modello in riscontro di carenze e/o lacune emerse in esito a verifiche sull'efficacia del medesimo, nonché in conseguenza del mutamento del quadro normativo di riferimento.



## **5. PIANO DI COMUNICAZIONE**

### **5.1. INTRODUZIONE**

Maico, al fine di dare efficace attuazione al Modello organizzativo adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura. In particolare, l'obiettivo della Società è di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità allo scopo di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni e principi che sono tenuti ad osservare.

### **5.2. DIFFUSIONE E FORMAZIONE**

I contenuti del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti che intrattengano con Maico rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, in ossequio al principio della massima diffusione interna ed esterna dei valori, dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello.

Per i dipendenti ed i collaboratori interni dovrà essere garantita la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello, mentre per gli altri soggetti destinatari del Modello la suddetta documentazione, limitatamente al presente documento ed al Codice Etico, verrà resa disponibile sul sito web aziendale.

Tra gli strumenti di informazione e comunicazione interna potrà essere predisposto un indirizzo mail a disposizione di tutti i destinatari anche per eventuali segnalazione all'Organismo di vigilanza. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, la Società organizzerà dei percorsi formativi che potranno concretizzarsi, a seconda dei casi, attraverso la distribuzione di prodotti di e-learning e/o in corsi da tenersi in aula. Il piano di formazione sarà concordato nei contenuti e nelle modalità con l'Organismo di vigilanza.

Ai componenti gli Organi sociali sarà resa disponibile una copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello e sarà fatto loro sottoscrivere un impegno di osservanza dei contenuti del Modello stesso. Per i neo assunti verrà prevista un'apposita clausola nel contratto di lavoro.

Una copia del Codice Etico verrà trasmessa ai principali clienti, fornitori ed agli Istituti finanziari di riferimento. Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

### **5.3. CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società, Maico provvederà ad inserire nei contratti clausole standard che impegnino a non tenere condotte tali da determinare violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, con previsione, in caso di violazione di tale obbligo, di sanzioni contrattuali, in esse compresa la possibile risoluzione del rapporto contrattuale.



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

## SEZIONE II ORGANISMO DI VIGILANZA

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con deliber del CdA del .... 2019



## **INDICE**

### **PREMESSA**

- 1. NOMINA E REQUISITI**
- 2. COMPITI DELL'OdV**
- 3. POTERI DELL'OdV**
- 4. FLUSSI INFORMATIVI**
  - 4.1. LINEE DI REPORTING
  - 4.2. SEGNALAZIONI ALL'OdV
- 5. RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**
- 6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**



## PREMESSA

Il D.Lgs. 231/01 indica tra gli oneri a carico dell'ente per andare esente da responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati ivi previsti l'affidamento, da parte dell'organo dirigente, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

### 1. NOMINA E REQUISITI

In conformità alle disposizioni dettate dagli artt. 6 e 7 del Decreto, al fine di assicurare una efficace ed effettiva attuazione del Modello, l'OdV deve presentare le seguenti caratteristiche:

- **Autonomia ed indipendenza:** è fondamentale che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, pertanto, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente. Al fine di garantire inoltre una maggiore obiettività di giudizio in relazione alle verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello è necessario che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.
- **Professionalità ed Onorabilità:** l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, dunque, proprie di chi svolge attività ispettiva, di consulenza e legale: tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; non sono, in ogni caso, nominabili quali membri dell'Organismo soggetti, esterni o interni all'azienda, che siano interdetti, anche solo temporaneamente o sospesi dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, che versino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 cc., ovvero che siano sottoposti a procedimento penale oppure abbiano riportato condanna – anche non definitiva ed anche pronunciata in seguito a procedimento di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p. – per alcuno dei reati previsti nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/01;
- **Continuità d'azione:** l'OdV deve porre in essere continuativamente le attività necessarie per la vigilanza del modello con adeguato impegno e con i necessari poteri ispettivi nonché essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 231/01 ed alle luce delle linee guida di Confindustria e della dottrina formatasi in subjecta materia, sin dalla sua istituzione Maico ha identificato l'Organismo di Vigilanza in un organismo pluripersonale costituito ad hoc, che riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Da sempre Maico ha data particolare attenzione al background professionale di ogni candidato con riguardo alla conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 231/01 ed alle eventuali esperienze in materia. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono, nella volontà di Maico, strettamente correlate alla esperienza professionale dei componenti il medesimo. In tal modo, l'OdV così come selezionato e nominato offre garanzia di possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal D.Lgs. 231/01.



Venuto a scadere il Collegio Sindacale in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018, all'atto della nomina del nuovo Collegio Sindacale, il socio unico di Maico, ha scelto i nuovi componenti del Collegio Sindacato vagliando le loro competenze anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti per reati ex D.lgs. 231/2001. Infatti, pur dovendo sempre sussistere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione l'art. 6, co. 4bis, D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente la possibilità nelle società di capitali di attribuire le funzioni al Collegio Sindacale, al Collegio di Sorveglianza o al Comitato di Controllo.

Avvalendosi, pertanto, della facoltà prevista dalla legge, con delibera dd. 26 aprile 2019, il CdA ha attribuito al Collegio Sindacale anche le funzioni del Organismo di Vigilanza.

## 2. DURATA IN CARICA – CESSIONE – REVOCA – RINNOVO

La durata dell'incarico, la revoca sono disposti dall'assemblea. Le funzioni attribuite per adempiere l'attività dell'OdV ed il compenso sono deliberate dal CdA.

In sede di nomina, ciascun candidato alla posizione di componente dell'OdV consegna, oltre al proprio *curriculum vitae*, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia. Il *curriculum* e l'attestazione verranno consegnate al CdA.

La durata del primo incarico di OdV ai componenti del Collegio Sindacale è stata fissata in tre esercizi consecutivi tenendo conto della durata dell'incarico quali componenti del Collegio Sindacale.

La carica potrà essere rinnovata a seguito di verifica positiva dell'attività svolta dai componenti dell'OdV, per un periodo massimo pari alla durata dell'incarico quali componenti del Collegio Sindacale.

Costituisce **causa di cessazione** dell'incarico dei singoli membri dell'OdV:

- scadenza dell'incarico quale componente del Collegio Sindacale;
- decadenza dall'incarico;
- revoca per giusta causa;
- rinuncia scritta del membro.

Costituisce causa di **ineleggibilità** alla carica, ovvero di **decadenza** qualora la circostanza si verifichi in data successiva alla nomina:

- relazione di parentela entro il quarto grado con componenti dell'organo amministrativo, con persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui in maniera specifica i membri del Management, nonché persone che svolgano, anche di fatto, funzioni di gestione all'interno della Società;
- le dimissioni o il licenziamento del soggetto cui è affidata la funzione di OdV per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'OdV, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'OdV;



- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società appartenenti al Gruppo MACO, tali da comprometterne l'indipendenza;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- l'aver esercitato, nei tre esercizi precedenti la nomina, la funzione di amministratore con poteri di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure concorsuali in genere;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p., per alcuno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01.

Per **“giusta causa”** di revoca dei membri dell'OdV si deve intendere:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno o più membri dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- conflitti di interesse, effettivi o potenziali, con la Società tali da comprometterne l'indipendenza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'OdV, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del rapporto scritto e della relazione annuale descrittiva dell'attività svolta e delle criticità riscontrate all'organo amministrativo ovvero l'omessa esecuzione delle verifiche periodiche aventi ad oggetto le operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree a rischio reato ovvero l'omessa attività ispettiva finalizzata all'individuazione di eventuali violazioni del Modello Organizzativo e/o situazioni a rischio reato;
- l'intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni pecuniarie e/o interdittive che siano conseguenza dell'inattività di uno o più componenti dell'OdV.

L'OdV è tenuto ad informare, senza indugio, l'organo amministrativo, di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza ed autonomia.

L'OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ed agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di informazioni riservate.

L'organo amministrativo, può deliberare annualmente, su indicazione dell'OdV, un budget di spesa che l'OdV potrà utilizzare per il corretto svolgimento dei propri compiti (corsi d'aggiornamento, partecipazione a convegni, trasferte, nomina di ausiliari, etc.).

La Società non intende approvare in questa sede un Regolamento dell'OdV, ma invita l'organismo stesso, nell'ambito della propria autonomia, anche funzionale, a procedere in tal senso, ove lo ritenga opportuno. In caso affermativo, copia del Regolamento dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato per la necessaria informazione e gli opportuni coordinamenti con le funzioni aziendali.



## 2. COMPITI DELL'ODV

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/01, le attività che l'Organismo di vigilanza sarà chiamato ad assolvere possono essere come segue compendiate:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, e sull'attivazione delle procedure di controllo previste nei protocolli;
- verificare la coerenza del Modello e la sua idoneità a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio, mediante controllo delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere e verificare, con specifico procedimento, le segnalazioni pervenute inerenti eventuali irregolarità o violazioni delle prescrizioni del Modello;
- promuovere iniziative idonee alla diffusione della conoscenza e comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine all'osservanza del Modello;
- coordinarsi con gli altri organi e con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali, con scambi di informazioni;
- controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione prevista dai Protocolli;
- verificare che gli elementi previsti dai Protocolli siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 231/01;
- redigere rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione della Società, in merito all'efficacia ed effettività del Modello ed all'eventuale opportunità di sue revisioni o miglioramenti;
- informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie;
- scambio di informazioni e dati, così come coordinamento, con gli altri OdV o organismi con funzioni analoghe presenti in altre società del Gruppo MACO.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero segnalare il rischio di verificarsi di un reato fonte di responsabilità della Società.

In tale ottica, l'OdV è a disposizione dei Destinatari per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il D.Lgs. 231/01 ed il Modello.

## 3. POTERI E FACOLTÀ DELL'ODV

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestoria della Società, dovendo riferire – relativamente alla





conduzione ed all'esito delle verifiche – direttamente e collegialmente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Per tali motivi, i componenti l'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento dei compiti loro assegnati, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

In particolare, l'OdV, anche avvalendosi della collaborazione di varie strutture aziendali, dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva :

- **nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione**
  - procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia ed all'applicazione del Modello;
  - procedere, a seguito di segnalazioni – anche anonime – ovvero a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto della segnalazione o del provvedimento, nell'ambito della normativa vigente e garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;
  - prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati;
  - verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
  - richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
  - segnalare agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
  - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
  - regolamentare sotto il profilo operativo le modalità e la tempistica di espletamento degli adempimenti derivanti dalle procedure aziendali rilevanti per il Modello e, in particolare, di concerto con il Consiglio di Amministrazione o con l'Amministratore Delegato:
    - suggerire l'emanazione di comunicazioni di servizio;
    - regolare il flusso di informazioni, stabilire la modalità e la tempistica di trasmissione delle stesse;
    - partecipare alla programmazione di incontri per la formazione del personale della Società e per i singoli Destinatari e/o nuovi assunti;
  - predisporre su base almeno annuale il Piano di Vigilanza sui temi di cui al presente Modello.
  
- **nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:**
  - in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
  - verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante



- i) verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti relativi ad Aree ed Attività Sensibili)
- ii) verifiche periodiche sull'efficacia delle procedure aziendali rilevanti per il Modello;
  - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
  - alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;

Nello svolgimento della propria attività l'OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno, e previo accordo con l'Amministratore delegato, sia di consulenti esterni, che del personale della Società, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

In tale ultimo caso, l'OdV comunicherà per iscritto i nominativi del personale del quale intende avvalersi ai responsabili degli uffici interessati ovvero, per i soggetti di vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

## 4. FLUSSI INFORMATIVI

### 4.1. LINEE DI REPORTING

L'OdV ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste le seguenti linee di reporting dell'OdV:

- la prima, su base continuativa, nei confronti del Consigliere Delegato, con cadenza minima semestrale, fatto salvo l'obbligo di immediata comunicazione del verificarsi di situazioni straordinarie ed in caso di segnalazioni ricevute o di altre fattispecie che rivestano carattere di urgenza;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, fatto salvo l'obbligo di tempestiva informazione del Socio Unico in ordine alla commissione di reati inerenti alla responsabilità della Società ovvero in caso di constatazione di gravi irregolarità nella gestione aziendale, affinché esso ponga in essere le iniziative previste dalla legge.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo ed il piano delle attività previste per l'anno in corso;
- l'eventuale emersione di aspetti critici in termini di attuazione ed efficacia del Modello e la necessità di interventi modificativi dello stesso;
- le eventuali segnalazioni ricevute.

### 4.2. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA



L'Organismo di vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito agli atti, condotte od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o comunque relativi a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello ovvero condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, può contattare, in forma scritta (con lettera ovvero con posta elettronica) od orale, i preposti e referenti interni ovvero riferire direttamente all'Organismo di vigilanza;
- gli altri destinatari effettueranno la segnalazione direttamente all'Organismo di vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni, l'Organismo di vigilanza provvederà a comunicare a tutti i soggetti interessati le modalità di segnalazione diretta;
- l'Organismo di vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti adottati a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il soggetto segnalato come responsabile di presunta violazione, motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni verso l'Organismo di vigilanza non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, fatti ovviamente salvi i casi di dolo o colpa grave. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. I canali di segnalazione devono essere idonei a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Il sistema sanzionatorio del Modello prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere senza indugio trasmesse all'Organismo di vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti o eventi con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed impiego di finanziamenti e contributi pubblici;
- il sistema di deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica.



## **5. RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI**

L'Organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi amministrativi e di controllo della Società e potrà, a propria volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ovvero in relazione a situazioni specifiche.

Di ogni incontro che l'Organismo di vigilanza avrà con gli organi societari verrà redatto apposito verbale a cura dell'Organismo medesimo, che provvederà anche alla sua custodia.

## **6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, report e relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di vigilanza in apposito archivio.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/01**

**SEZIONE III  
CODICE ETICO**

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con delibera del CdA del 30/05/2019



## INDICE

### PREMESSA

#### 1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1. OBIETTIVO
- 1.2. PRINCIPI FONDAMENTALI
- 1.3. DESTINATARI
- 1.4. CONTROLLO DIFFUSO E REPORTING
- 1.5. COMPITI DI CONTROLLO DELL'ODV

#### 2. RISORSE UMANE E POLITICA OCCUPAZIONALE

- 2.1. LE RISORSE UMANE
- 2.2. DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO
- 2.3. ABUSO DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI, DIVIETO DI FUMO
- 2.4. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

#### 3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

- 3.1. IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGS)
- 3.2. OBBLIGHI DEI DESTINATARI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

#### 4. POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA

#### 5. COMPORTAMENTO VERSO I TERZI E NEGLI AFFARI

- 5.1. PRINCIPI GENERALI
  - 5.1.1. OBBLIGO DI “NON CONCORRENZA”
  - 5.1.2. CONFLITTO DI INTERESSI
  - 5.1.3. REGALI OD ALTRE UTILITÀ
- 5.2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 5.3. RAPPORTI CON I CONSULENTI
- 5.4. RAPPORTI CON ISTITUZIONI POLITICHE E SINDACALI
- 5.5. RAPPORTI CON I CLIENTI
- 5.6. RAPPORTI CON I FORNITORI E SUBAPPALTATORI
- 5.7. RAPPORTI CON I CONCORRENTI
- 5.8. RAPPORTI CON I MASS MEDIA, SOCIETÀ DI RICERCA, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ALTRI ENTI ASSIMILABILI
- 5.9. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA'

#### 6. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

- 6.1. RAPPORTI CON I SOCI
- 6.2. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE
- 6.3. OPERAZIONI SU CAPITALE E SU PARTECIPAZIONI
- 6.4. TRASPARENZA NELLA CONTABILITÀ



**7. LA PROTEZIONE E L'USO DEI BENI AZIENDALI**

- 7.1. I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI, INTERNET, POSTA ELETTRONICA, TELEFONIA
- 7.2. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA

**8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

- 8.1. TRATTAMENTO DI NOTIZIE RISERVATE
- 8.2. BANCHE DATI E PRIVACY

**9. PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI**

**10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI O RICHIESTA DI INFORMAZIONI**



## PREMESSA

MAICO S.r.l. (di seguito Maico o la Società) è una società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in 39015 San Leonardo in Passiria (BZ), Zona Artigianale 15, iscritta alla CCIAA di Bolzano con il numero REA BZ – 92978

La Società fa parte del Gruppo internazionale MACO e svolge le seguenti attività: commercio e produzione di materiale per l'edilizia, in particolare di meccanismi, serrature, cerniere ed accessori per serramenti (porte, finestre, portefinestre, persiane e scorrevoli) ed assunzione della rappresentanza commerciale per i summenzionati prodotti.

Maico si trova a svolgere la propria attività in un contesto istituzionale, economico, politico, sociale e culturale nazionale ed internazionale particolarmente articolato ed in continua evoluzione. Per affrontare con successo tali complessità, ritiene di particolare importanza definire con chiarezza l'insieme dei valori ai quali si ispira e che intende vengano applicati.

Sin dalla sua fondazione Maico ispira, invero, la sua attività e le politiche aziendali ad un insieme di principi e valori etici ed operativi, che alimentano l'efficienza, la buona gestione e lo sviluppo nel tempo dell'attività di impresa, con responsabilità sociale, nel rispetto di tutti gli stakeholders e della collettività, nonché della legislazione vigente.

In aderenza a tali principi e valori etici ed operativi è stato, pertanto, predisposto il presente Codice Etico (di seguito anche il Codice), parte di un più complesso Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modificazioni, la cui osservanza riveste un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'impresa.

Il Codice racchiude, quindi, un insieme di valori e linee guida che devono essere rispettati da tutti coloro che entrano in contatto con Maico o, più in generale, sono legittimi portatori di interesse nei confronti della medesima.

I principi e valori etici fondanti cui Maico ispira la propria attività, esplicitati dal presente Codice Etico, poggiano sulle seguenti fondamenta condivise dall'intero gruppo MACO

- FIDUCIA
- ONESTÀ
- RISPETTO
- AFFIDABILITÀ
- RESPONSABILITÀ PERSONALE
- APERTURA MENTALE
- ORIENTAMENTO AL BENEFICIO
- SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- TUTELA DELL'AMBIENTE





## 1. PRINCIPI GENERALI

### 1.1. OBIETTIVI

Il Codice Etico è stilato per assicurare che l'attività di Maico continui ad essere gestita in modo etico e duraturo in tutti i suoi aspetti, con senso di responsabilità sociale e secondo i seguenti principi fondamentali dettati e condivisi dal gruppo MACO:

- rispettare tutte le leggi e normative applicabili ovunque è presente l'azienda, conducendo gli affari con integrità ed in modo tale da rafforzare la reputazione della società;
- apportare alla compagine sociale il massimo valore pur tutelando l'investimento, assicurando una performance di altissimo livello abbinata ad una governance aziendale ed una gestione del rischio nel rispetto di standard elevati, promuovendo l'aspirazione alla continua innovazione, miglioramento e crescita;
- offrire prodotti e servizi eccellenti ai clienti garantendo standard di qualità elevati, puntualità e prezzi adeguati e conseguire sempre nuovi affari sulla base di una concorrenza leale;
- trattare i dipendenti in modo equo e con rispetto, riconoscendo le loro abilità e differenze, garantendo la continua formazione e la messa a disposizione di informazioni e strumenti necessari al fine di assicurare la massima motivazione dei collaboratori ed il senso di appartenenza a Maico ed al gruppo MACO, premiandoli per quanto conseguito;
- offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro ai dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i soggetti che entrano in contatto con Maico, garantendo un ambiente di lavoro sicuro, promuovendo la prevenzione degli infortuni ed evitando rischi per la salute del singolo;
- trattare i fornitori e le imprese che prestano attività in subappalto con onestà ed equità;
- svolgere un ruolo attivo per la tutela dell'ambiente, sia tramite una gestione sempre più attenta ed ecocompatibile delle risorse naturali, nonché del complesso delle proprie attività aziendali, che tramite lo sviluppo e l'implementazione del proprio impegno anche a servizio della comunità;
- contribuire in modo positivo al benessere ed allo sviluppo delle collettività nelle quali opera.

Tutti coloro che lavorano ed operano in Maico, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare ed a far osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari (come meglio definiti al successivo paragrafo 1.3.) nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati dalle norme vigenti ed alle procedure interne.

Il Codice Etico è altresì stilato per garantire che i Destinatari ispirino le proprie attività al conseguimento degli obiettivi principali della Società e tengano un comportamento corretto nello svolgimento dei propri compiti e mansioni così astenendosi dal tenere condotte illecite e prevenendo la commissione di illeciti considerati dalla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il perseguimento degli obiettivi etici individuati verrà garantito mediante attività di formazione diretta a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza e dei contenuti del presente Codice Etico. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutti i Destinatari i valori presenti nel Codice medesimo.

### 1.2. PRINCIPI FONDAMENTALI



Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi enunciati tutto il personale di Maico è tenuto ad uniformarsi ai principi fondamentali dettati dalle norme deontologiche della Società e del gruppo MACO:

- Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della dignità umana e dei diritti dell'uomo secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla normativa in vigore nello Stato italiano.
- La Società condivide la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e le Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) e non tollera il ricorso alla manodopera giovanile nei suoi stabilimenti o in quelli dei fornitori e subappaltatori.
- La Società non tollera alcuna forma di corruzione o concussione, ricatti o altri pagamenti simili effettuati o ricevuti da terzi.
- Il patrimonio aziendale sarà protetto anche attraverso la tutela delle informazioni confidenziali.
- Tutti i dipendenti dovranno essere informati in modo da evitare conflitto di interessi o intraprendere affari che possano integrare conflitto di interessi, sia nei rapporti professionali, sia nelle attività personali.
- Tutte le unità operative ed i dipendenti di Maico agiranno nel rispetto del presente Codice Etico e delle Linee di comportamento aziendali nonché delle regole di comportamento verso i terzi e negli affari (di cui al successivo paragrafo 5).
- Tutte le operazioni commerciali saranno registrate in modo completo ed accurato, nel rispetto della "best practice" in termini di precisione e chiarezza dei report sia a livello esterno che interno; a tale fine tutti i dipendenti sono tenuti a rispettare le procedure interne di Maico in materia di controllo e reporting a tutti i livelli.
- La gestione delle risorse umane dovrà avvenire nel rispetto dei principi dettati dal presente Codice Etico nonché della normativa in vigore nello Stato italiano; in particolare la Società non ammette né tollera forme di discriminazione per sesso, tendenze sessuali, handicap, religione, colore, nazionalità, razza o origine etnica, nei confronti dei dipendenti e tra i dipendenti.
- A tutti i dipendenti dovrà essere impartita una formazione specifica ed idonea allo svolgimento del ruolo o della mansione affidata, nonché una formazione idonea a garantire la salute e la sicurezza sul posto di lavoro nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Tutti i luoghi di lavoro devono essere predisposti nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti vigenti sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro; devono in particolare rispondere ai migliori standard possibili, devono essere sicuri ed idonei a favorire la prevenzione degli infortuni ed a minimizzare l'esposizione a rischi per la salute dei lavoratori.
- La Società condurrà la sua attività commerciale nel rispetto delle leggi e regolamenti sulla concorrenza nonché sulla tutela della proprietà intellettuale, diritto d'autore, marchi e brevetti.
- La Società si impegna a varare un sistema di gestione ambientale che garantisca la prevenzione dell'inquinamento ed il conseguimento di obiettivi e traguardi ambientali atti a realizzare un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali nel più scrupoloso rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione vigente.
- La Società ed i suoi dipendenti sono tenuti al segreto ed alla riservatezza sulle informazioni e sui dati appresi durante lo svolgimento del loro lavoro.
  
- La Società pretenderà il rispetto e la condivisione delle norme previste nel presente Codice Etico anche dai fornitori, osservando in particolare che questi ultimi non sfruttino il lavoro



minorile, non tollerino pratiche discriminatorie di qualsiasi natura presso le loro unità produttive, osservino le norme e leggi previste in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le norme in materia di tutela dell'ambiente.

### 1.3. DESTINATARI

Il Codice deve essere osservato da tutti gli Amministratori, i Sindaci, il Management, i Dipendenti, i Collaboratori (da intendersi quali consulenti, mandatari, partners), di seguito collettivamente i Destinatari.

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione, promozione e a segnalarne eventuali carenze e/o violazioni. Maico, da parte sua, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice nei confronti dei Destinatari con adeguate procedure di informazione e formazione.

Il Codice sarà reso conoscibile per tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari: fornitori, clienti, subappaltatori, prestatori d'opera e più in generali ad ogni soggetto che abbia rapporti con la Società.

Maico condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice anche laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società o di altra società del gruppo MACO.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari ed in particolare dei Dipendenti e del Management anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile<sup>1</sup>.

I principi ed i contenuti del Codice esplicitano, in via esemplificativa, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti e la condotta che i Destinatari devono tenere nei confronti della Società.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di collaborazione, di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Per la piena osservanza del Codice, ciascun Destinatario potrà rivolgersi all'organismo di vigilanza ("Organismo di Vigilanza" o "OdV") istituito dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.

---

<sup>1</sup> Art. 2104 c.c. – **Diligenza del prestatore di lavoro** – “Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.”

Art.2105 c.c. – **Obbligo di fedeltà** – “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditorie, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.”



#### **1.4. CONTROLLO DIFFUSO E REPORTING**

I Destinatari del presente Codice Etico sono tenuti al suo rispetto in ogni sua parte ed al contempo alla vigilanza sul suo rispetto da parte di tutti gli altri Destinatari a qualsiasi livello.

A tale fine Maico ha attivato una procedura di reporting e controllo diffuso sul rispetto del Codice Etico, in base alla quale ogni dipendente può svelare in buona fede i casi di violazione del Codice da parte di ogni dipendente di qualunque livello anche sovraordinato al denunciante.

Ogni Destinatario ha così l'obbligo di segnalare al Collegio Sindacale con funzione di Organismo di Vigilanza, ogni azione od omissione commessa da altri dipendenti che possa integrare:

- reato;
- mancato rispetto di obblighi di legge;
- pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;
- danni ambientali;
- resoconti imprecisi o violazione delle procedure di controllo finanziario interno;
- qualsiasi violazione importante delle politiche previste nel presente Codice Etico;
- qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;
- occultamento o soppressione di informazioni relative a segnalazioni.

Il Destinatario che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Codice Etico può contattare in forma scritta od orale i soggetti a ciò preposti ed individuati, che ne daranno notizia all'Organismo di Vigilanza costituito presso Maico ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Destinatario potrà altresì riferire la propria segnalazione direttamente all'OdV, secondo la "Procedura di segnalazione dei dipendenti" indicata al paragrafo 10 del presente Codice Etico.

#### **1.5. COMPITI DI CONTROLLO DELL'ODV**

Accanto al controllo diffuso sull'applicazione del Codice Etico di cui è incaricato ogni dipendente, Maico ha attribuito ai sensi dell'art. 6, co. 4bis, D.lgs. 231/1999 al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), incaricato di curare il controllo, l'esatta osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Modello organizzativo nel suo complesso e del presente Codice Etico.

I compiti e poteri dell'OdV rispetto al Modello di organizzazione gestione e controllo sono specificati in apposita Sezione del Modello organizzativo. Con specifico riferimento al controllo ed all'aggiornamento del Codice Etico l'OdV avrà i seguenti compiti e poteri:

- curare l'istruzione, la diffusione e la conoscenza del Codice Etico da parte di tutti i destinatari, organizzando a tal fine incontri formativi ed attività esplicative del contenuto e dei principi in esso contenuti;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti, mediante una procedura costante di reporting interno con tutti i livelli aziendali e con i responsabili delle direzioni aziendali;



- ricevere le segnalazioni dei dipendenti relative a comportamenti non conformi al Codice Etico e, ove necessario, garantirne la riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nonché tutelare ove necessario il personale segnalante da eventuali intimidazioni, ritorsioni o penalizzazioni;
- provvedere, anche d'iniziativa propria, alle verifiche, accertamenti e controlli sui casi di violazione del Codice Etico comunque segnalati da dipendenti o conosciuti attraverso i reporting periodici o l'acquisizione di altre informative anche formate dalla pubblica autorità giudiziaria, mediante indagini interne;
- informare i responsabili dei vari reparti sugli eventuali comportamenti anomali posti in essere dal personale sottoposto al fine di adottare i provvedimenti più opportuni;
- proporre al Consiglio di Amministrazione di Maico la revisione periodica del Codice Etico al fine di adeguarne i contenuti alle diverse realtà aziendali, ovvero alle nuove esigenze organizzative interne;
- verificare la normativa del Codice Etico al fine di proporre le modifiche necessarie a seguito del mutamento delle normative di riferimento;
- promuovere l'adozione di procedure idonee ad evitare nuove violazioni del Codice Etico.



## **2. RISORSE UMANE E POLITICA OCCUPAZIONALE**

### **2.1. LE RISORSE UMANE**

Le risorse umane sono elemento essenziale ed irrinunciabile di Maico. L'impegno, l'onestà ed affidabilità degli Amministratori, del Management, dei Dipendenti e dei Collaboratori sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di Maico.

La Società offre a tutti le medesime opportunità di lavoro e crescita professionale, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Maico si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del Management e dei Dipendenti affinché, nell'ambito della prestazione lavorativa, l'energia e la creatività dei singoli trovi piena espressione per la realizzazione del proprio potenziale.

La Società provvede a:

- adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa ad un membro del Management, Dipendente o Collaboratore;
- provvedere a selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire il Management, i Dipendenti ed i Collaboratori senza discriminazione alcuna;
- creare un ambiente di lavoro nel quale le caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni.

Maico tutela l'integrità psico-fisica del lavoratore, il rispetto della sua personalità, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

La Società si attende che il Management, i Dipendenti ed i Collaboratori cooperino reciprocamente per mantenere in azienda un clima di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed intervengano per impedire atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.

### **2.2. DISCRIMINAZIONE E MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO**

Ogni membro del Management, Dipendente, Collaboratore ha diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, ceto, età, origine nazionale, invalidità, lingua, religione, sesso, appartenenza etnica, sindacale o politica o di altra natura.

Maico esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano improntate alla massima correttezza e non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o ragioni discriminatorie.

Maico non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

- la subordinazione di attività e comportamenti di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali;



- le proposte di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del Destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.

### **2.3. ABUSO DI SOSTANZE ALCOOLICHE E STUPEFACENTI, DIVIETO DI FUMO**

Maico promuove e mantiene un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro ed in tal senso particolare attenzione è riservata alle condizioni di rispetto delle sensibilità delle persone. Sarà considerata colpevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali l'essere o il trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro.

E' fatto specifico divieto di:

- introdurre, ottenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazioni lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro; Maico favorisce iniziative volte all'individuazione di zone riservate ai fumatori preservando i Dipendenti dall'esposizione al fumo passivo.

### **2.4. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI**

Al fine di dare effettiva attuazione ai principi cui la Società ispira la propria politica occupazionale, è fatto obbligo ad ogni membro del Management, Dipendente e Collaboratore di rispettare le istruzioni del proprio rispettivo superiore ed osservare e rispettare le prescrizioni delle Linee di comportamento aziendali

In particolare è fatto obbligo a ciascun Destinatario del Modello di:

- perseguire, ciascuno nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi principali di Maico;
- nei rapporti con i clienti rappresentare la società in maniera tale da fornire un'immagine positiva di Maico;
- eseguire in modo ordinato e con la massima diligenza le mansioni affidate, e tenere ordinato e pulito il proprio posto di lavoro;
- non abusare del telefono per effettuare chiamate private sul posto di lavoro e, in ogni caso, non effettuare chiamate private a destinatari al di fuori del territorio nazionale;
- utilizzare i veicoli aziendali con la massima diligenza, segnalando immediatamente alla Direzione eventuali danni e le riparazioni necessarie;
- rispettare la puntualità sul posto di lavoro e rispettare gli orari di lavoro; brevi interruzioni e pause sono consentite, purché in tempi e modi dettati dal buon senso e secondo quanto previsto dal regolamento aziendale;
- osservare la Linee di comportamento per la riservatezza e la sicurezza informatica, considerando che tutti gli strumenti informatici (Desktops, Laptops, Tablets e



Smartphones) dotati di connessione internet e posta elettronica sono strumenti di lavoro messi a disposizione per adempiere nel miglior modo le mansioni affidate;

- non fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione esclusivamente delle funzioni e delle responsabilità aziendali a ciò delegate; indicare quale interlocutore l'addetto dell'ufficio Marketing a ciò delegato.

Per quanto non espressamente indicato e richiamato si rinvia alle Linee di comportamento Maco-Maico.





### **3. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La salute e la sicurezza dei dipendenti e di tutti coloro che possono essere coinvolti dalle attività di Maico sono una priorità assoluta della Società.

Maico si impegna ad offrire un ambiente di lavoro sicuro che favorisca la prevenzione degli infortuni e minimizzi l'esposizione ai rischi per la salute allo scopo di eliminare malattie ed infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici delle lavorazioni che vengono condotte presso il reparto produzione e nei cantieri ove opera la Società.

A tale fine Maico ispira la sua politica aziendale al perseguimento dell'obiettivo "zero infortuni" ed a tale fine adotterà strategie di valutazione periodica e sistematica:

- dei rischi sul luogo di lavoro,
- della salubrità degli ambienti di lavoro,
- di gestione del rischio di infortuni.

#### **3.1. IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGS)**

Attraverso un sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgs), Maico si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza stessa in chiave di prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, per quanto di propria competenza:

- cui viene assicurata adeguata informazione e formazione a garanzia del pieno e puntuale rispetto delle norme e procedure interne,
- a cui viene chiesto:
  - il pieno e puntuale rispetto delle norme e procedure interne;
  - di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

Obiettivo di Maico è quello di proteggere le risorse umane, ricercando costantemente la condivisione dell'obiettivo sopra delineato, sia al proprio interno, che all'esterno, con fornitori, subfornitori, partner commerciali ed imprese coinvolte nelle attività della Società, nell'ottica del miglioramento costante del Sgs.

A tale fine, con l'ausilio di consulenti esterni, la Società si impegna a:

- condurre una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- controllare ed aggiornare le metodologie di lavoro;
- svolgere interenti formativi e di comunicazione.



### 3.2. OBBLIGHI DEI DESTINATARI IN MATERIA DI SALUTE E

#### SICUREZZA

Ciascun Destinatario, in ragione della propria funzione e modalità di collaborazione con Maico, nell'ambito del Sgs, è tenuto a:

- rendersi responsabile della salute e sicurezza propria come di quella dei propri colleghi;
- contribuire e collaborare con il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti al fine di garantire il rispetto delle norme, leggi, regolamenti, procedure, istruzioni operative interne in materia di tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da Maico ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;
- segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai corsi di istruzione e formazione organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

Ciascun Destinatario deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro di Maico, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

La verifica della adeguatezza ed efficacia delle procedure riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è affidata:

- ad un Audit periodico esterno;
- al controllo interno del RSPP;
- al controllo interno dell'OdV.



#### **4. POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA**

Il rispetto dell'ambiente costituisce un valore fondamentale ed un obiettivo primario della Società al fine di minimizzare le conseguenze negative per l'ambiente del proprio operato ed al fine di realizzare una migliore integrazione con la collettività in cui Maico si trova ad operare.

Per perseguire questo scopo di tutela ambientale ed energetica, Maico ispira la propria attività alla tutela dell'ambiente ed al risparmio energetico secondo i seguenti principi etici:

- la Società dovrà controllare ed evitare l'inquinamento idrico, le emissioni in atmosfera di sostanze nocive, la creazione di scarti nocivi, nonché di ogni altra condotta che possa avere conseguenze negative per l'ambiente;
- la Società dovrà controllare il ciclo di smaltimento dei rifiuti adottando procedure conformi alla normativa e legislazione nazionale in materia di ambiente, per lo stoccaggio e l'immagazzinamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti che garantiscano di evitare e prevenire ogni tipo di inquinamento ambientale;
- la Società dovrà, in particolare, provvedere allo smaltimento dei rifiuti soltanto ricorrendo a fornitori del servizio autorizzati allo smaltimento dello specifico rifiuto che viene affidato, secondo la normativa vigente nello Stato italiano, di cui al D.lgs. 152/2006 ed alle normative ivi richiamate;
- la Società dovrà identificare e valutare i rischi associati alle proprie operazioni con valutazione del rischio ambientale;
- la Società dovrà collaborare alla tutela dell'ambiente con le altre parti interessate, ovvero con le autorità competenti e le collettività locali.



## 5. COMPORTAMENTO VERSO I TERZI E NEGLI AFFARI

### 5.1. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari del presente Codice Etico in Maico intrattengono rapporti interni all'azienda, nonché rapporti di affari e non con diverse tipologie di soggetti: consulenti, clienti, fornitori, partners, subappaltatori, Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti concorrenti nel medesimo settore in cui la Società opera.

Maico nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà, onestà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato. Ogni operazione e transazione commerciale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a Maico, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della stessa Società e nei rapporti con la pubblica amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. E' vietato offrire denaro o doni ad amministratori, dirigenti, funzionari, dipendenti de

- la pubblica amministrazione
- imprese fornitrici o clienti
- imprese concorrenti

ovvero concorrenti o a loro parenti, sia italiani, sia stranieri, salvo che si tratti di doni di modico valore.

Le risorse economiche, come anche i beni della Società, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Nessun vantaggio potrà derivare alla Società da pratiche illegali, illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.

#### 5.1.1. Obbligo di "non concorrenza"

Maico riconosce e rispetta il diritto dei suoi Amministratori, del Management, dei suoi Dipendenti e Collaboratori a partecipare ad affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di Maico a condizione che siano attività consentite dalla legge, non incidenti sull'attività professionale svolta a vantaggio di Maico e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società stessa.

Ai sensi dell'art. 2105 del codice civile<sup>2</sup>, a tutti i Dipendenti e Dirigenti è fatto divieto di svolgere alcuna attività che possa risultare, anche solo potenzialmente e/o indirettamente, in concorrenza con quelle della Società medesima.

---

<sup>2</sup> Art.2105 c.c. – **Obbligo di fedeltà** – “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditorie, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da recare ad essa pregiudizio.”



### 5.1.2. Conflitto di interessi

I Destinatari devono perseguire, ciascuno nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi generali di Maico. Di conseguenza, essi si astengono da svolgere attività rispetto alle quali essi (o i prossimi congiunti) sono o potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di Maico o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice.

Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti portatori di un interesse in conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti. In particolare, ai sensi dell'art. 2475<sup>ter</sup> del codice civile, gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società; laddove si tratti di Amministratori Delegati, questi devono astenersi dal compiere l'operazione. Gli Amministratori, il Management e i Dipendenti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, danno luogo a conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- interessi economici e finanziari del Destinatario e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in attività di fornitori, clienti e concorrenti, salvo espressa autorizzazione della Società;
- utilizzo della propria posizione di Amministratore/membro del Management/Dipendente/ Collaboratore in azienda o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni per perseguire interessi propri e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in conflitto con gli interessi di Maico;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti; accettazione di denaro, favori o utilità da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Maico

Ulteriori esemplificazioni di casi tipici di conflitto di interesse sono rinvenibili nelle Linee di comportamento MACO-Maico, qui espressamente richiamate.

### 5.1.3. Regali od altre utilità

Nell'esercizio dell'attività lavorativa o nel rappresentare Maico non è consentito, ancorché non al fine di ottenere un profitto o un vantaggio, corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali o altre utilità di qualsiasi entità a clienti, fornitori, pubblici ufficiali o terzi in genere.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla funzione aziendale competente e documentato in modo adeguato.

I Destinatari che agiscono per conto di Maico che ricevano omaggi o trattamenti di favore, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, dovranno prontamente informare il proprio superiore gerarchico e l'OdV con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.



## **5.2. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, con cui la Società entra in contatto nell'ambito della propria attività, i Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a Maico, dovranno agire nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, della normativa applicabile e comunque con correttezza e trasparenza.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé, per Maico o per altri, sono severamente vietati e potranno essere sanzionati in conformità sia a quanto previsto dal Codice stesso, sia dalle disposizioni legislative che dal contratto collettivo applicabile.

Nell'ambito della propria attività Maico collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, i relativi funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Maico cura la definizione di programmi di aggiornamento per il personale già addestrato nonché per il personale neo assunto, valutando l'opportunità di fare ricorso alla consulenza di legali locali definendo con essi i programmi di formazione continua e di aggiornamento sull'evoluzione della legislazione in vigore.

Maico si atterrà strettamente alla normativa di legge statale, regionale o provinciale, prevista per il rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi.

Nel caso in cui Maico faccia richiesta per l'erogazione di finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati o altre forme di benefici che richiedano requisiti specifici, è fatto esplicito obbligo di procedere con verità, correttezza, trasparenza e pieno rispetto delle leggi in vigore.

Ugualmente, in caso di assegnazione del beneficio, è fatto esplicito obbligo di destinare erogazioni allo specifico scopo autorizzato, con immediata e formale comunicazione all'ente erogante nel caso in cui una qualsiasi condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento/contributo sia venuta meno.

## **5.3. RAPPORTI CON I CONSULENTI**

Nell'intrattenere rapporti e nel nominare consulenti Maico si attiene ai seguenti principi:

- prima dell'assegnazione di ogni incarico la Società verifica l'adeguatezza del consulente;
- i termini del rapporto vengono stabiliti e riportati in un apposito accordo scritto, che va conservato per le verifiche dell'OdV;
- le commissioni e/o i pagamenti previsti nell'accordo sono ragionevoli e congrui rispetto al servizio che deve essere prestato;



- la nomina e le disposizioni contrattuali con il consulente sono valide secondo le norme previste nel Codice Civile e le altre leggi in materia vigenti nello Stato italiano e negli Stati ove le parti sono domiciliate secondo le regole di diritto internazionale privato di cui alla L. 281/1995 e secondo il rinvio ivi contenuto alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ovvero secondo le altre convenzioni internazionali vigenti, ovvero ancora secondo le norme vigenti nello Stato in cui i servizi devono essere resi;
- la convenzione contrattuale prevede termini specifici per l'esecuzione delle prestazioni, nonché i rispettivi diritti delle parti sul termine contrattuale;
- nessun pagamento può essere effettuato per il negozio giuridico specifico se non nei modi e nei termini stabiliti dal contratto;
- in ogni caso nessun pagamento può essere effettuato in contanti.

#### **5.4. RAPPORTI CON ISTITUZIONI POLITICHE E SINDACALI**

Maico non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non nell'ambito consentito dalle normative vigenti e nel rispetto del principio della trasparenza. In ogni caso questo tipo di spese deve essere preventivamente autorizzato dal C.d.A. e documentato in modo adeguato.

#### **5.5. RAPPORTI CON I CLIENTI**

Maico persegue il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di prodotti e servizi di qualità nel rispetto delle normative vigenti, della tutela del mercato, dei clienti e dei consumatori. Il soddisfacimento delle esigenze del cliente è alla base dell'attività della Società.

Maico si impegna a rispettare il diritto dei clienti a ricevere prodotti e servizi di qualità e a disporre di informazioni complete sui prodotti offerti.

A tal fine, è quindi fatto obbligo al Management ed ai Dipendenti della Società di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- attenersi a verità e chiarezza nelle comunicazioni commerciali con i clienti.

#### **5.6. RAPPORTI CON I FORNITORI**

I Destinatari, per quanto di competenza, sono tenuti a controllare che i fornitori si impegnino ad uniformare la propria condotta agli standards etici del Codice.

La Società riconosce che l'attenzione alla selezione ed il controllo dei propri fornitori costituisce elemento essenziale per l'offerta di prodotti di qualità, sicuri e competitivi sul mercato. Nel caso in



cui vi siano fondati dubbi sul comportamento etico ed il rispetto dei predetti principi da parte di un fornitore Maico prenderà senza indugio le opportune misure.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai Destinatari, per quanto di competenza, di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità di sicurezza e di costi dei prodotti offerti;
- mantenere un dialogo franco ed aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini;
- portare a conoscenza del superiore gerarchico o dell'OdV con le modalità di cui al successivo paragrafo 10, i comportamenti dei fornitori in contrasto con le norme del Codice.

#### **5.7. RAPPORTI CON I CONCORRENTI**

Maico ribadisce che nella gestione del business e dei rapporti di affari si ispira ai principi di lealtà, legalità, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura ai mercati.

Maico persegue in modo particolare il proprio successo di impresa sul mercato attraverso l'offerta di prodotti e servizi innovativi e competitivi e nel rispetto di tutte le norme nazionali ed internazionali poste a tutela della leale concorrenza.

In particolare, nell'ambito della vigente disciplina nazionale ed internazionale in tema di concorrenza, le attività di Maico ed i comportamenti dei Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società, devono ispirarsi alla più completa autonomia ed indipendenza rispetto alle condotte dei concorrenti di Maico nei mercati domestico ed estero.

#### **5.8. RAPPORTI CON MASS MEDIA, SOCIETÀ DI RICERCA, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ED ALTRI ENTI ASSIMILABILI**

Le informazioni trasmesse all'esterno riferibili direttamente o indirettamente a Maico devono essere puntuali, complete, veritiere e trasparenti.

I rapporti con mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili sono riservati all'addetto del reparto Service und Marke a ciò delegato. In ipotesi di emergenze o turbative aziendali i rapporti sono riservati esclusivamente alla Direzione, ed in sostituzione al responsabile per la sicurezza, ovvero a consulenti esterni opportunamente selezionati.

Gli altri Dipendenti, ad eccezione di quelli specificamente a ciò delegati, non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione esclusivamente delle funzioni e delle responsabilità aziendali a ciò delegate.





## 5.9. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ

Maico si impegna anche al livello della comunità e collettività locale nella quale si trova ad operare, favorendo un rapporto corretto con gli enti locali, creando e favorendo nuove opportunità di lavoro per la collettività delle realtà locali in cui si trova ad operare.

A tale fine Maico si impegna a rispettare i seguenti impegni e principi etici:

- minimizzare l'impatto ambientale, paesaggistico ed energetico delle proprie attività produttive;
- avviare un dialogo con gli enti locali, le associazioni commerciali locali, le organizzazioni accademiche e professionali locali, nonché con la collettività, al fine di promuovere la cultura della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di sensibilizzare e responsabilizzare la collettività sui temi di sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente.



## **6. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ**

### **6.1. RAPPORTI CON I SOCI**

Gli Amministratori devono gestire la Società secondo correttezza, trasparenza e legalità, perseguendo l'interesse ed il benessere dei soci.

Gli Amministratori si astengono dal porre in essere qualsiasi comportamento volto ad influenzare illecitamente il voto del socio unico o di eventuali ulteriori soci in assemblea.

### **6.2. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE**

Gli Amministratori sono tenuti a fornire, laddove richieste, informazioni corrette, trasparenti, precise e veritiere ai componenti il Collegio Sindacale, in un'ottica di piena collaborazione al fine di facilitare le attività di revisione e controllo attribuite a tale organo.

### **6.3. OPERAZIONI SUL CAPITALE E SU PARTECIPAZIONI**

Gli Amministratori, i Sindaci ed i Dipendenti se coinvolti nell'esecuzione degli adempimenti relativi alle seguenti operazioni:

- distribuzione di utili e riserve,
- operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni dello stesso), nonché adempimenti connessi a tali operazioni, come conferimenti in natura e valutazione degli stessi,
- fusioni, scissioni e trasformazioni,

sono tenuti ad agire con correttezza, onestà, trasparenza ed in modo conforme alla normativa civilistica di tutela degli interessi dei creditori della Società al mantenimento delle loro garanzie patrimoniali.

Nella predisposizione dei documenti e/o relazioni inerenti le suindicate operazioni, gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti ed i Collaboratori sono tenuti ad assicurare la completezza, chiarezza e verità delle informazioni e la massima accuratezza nell'elaborazione delle informazioni e dei dati.

### **6.4. TRASPARENZA NELLA CONTABILITÀ**

Il principio di trasparenza nelle registrazioni contabili non riguarda solo l'operato del Management e dei Dipendenti addetti agli uffici amministrativi, ma si applica a ciascun membro del Management e Dipendente, in qualsiasi ambito aziendale egli operi.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, chiarezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Il Management ed i Dipendenti sono tenuti quindi a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.



Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni membro del Management e Dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici e in base alle procedure stabilite dalla Società.

Amministratori, membri del Management e Dipendenti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al superiore gerarchico o l'OdV con le modalità di cui al successivo paragrafo 10.



## **7. LA PROTEZIONE E L'USO DEI BENI AZIENDALI**

Il patrimonio aziendale di Maico è costituito dai beni fisici materiali, quali ad esempio immobili ed arredi, impianti, attrezzature, autovetture, macchinari, computer e beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, licenze.

La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari.

Ogni membro del Management e Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive aziendali in merito ed impedendo l'uso fraudolento o improprio del patrimonio aziendale.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del Management e dei Dipendenti, deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

In particolare, ogni destinatario si obbliga a rispettare le prescrizioni sull'utilizzo dei beni aziendali.

### **7.1. I SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI; INTERNET, POSTA ELETTRONICA E TELEFONIA**

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che Maico utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali.

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, i Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali devono adottare le ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti, che possano provocare danni alla Società, ad altri Destinatari o a partners commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente.

Maico ha adottato il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS) ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia Maico, sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, Maico verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole fissate nel documento sopra richiamato e nelle Linee di comportamento Maco-Maico, nonché l'integrità del proprio sistema informatico.

### **7.2. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E RISERVATEZZA**

Know-how, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, e licenze, costituiscono un patrimonio centrale e imprescindibile dell'azienda.

La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari.



I membri del Management, i dipendenti ed ogni destinatario del presente Codice si obbligano a considerare come strettamente segreti e confidenziali tutti i documenti e tutte le informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali di particolare valore ed altre informazioni, comprese quelle commerciali, relative ai prodotti, processi, alle strategie ed ai progetti oggetto dell'attività di Maico, comunicati e/o acquisiti in vigenza di contratto, e ciò anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

Alla cessazione del rapporto di collaborazione, a qualunque titolo, con Maico dovrà essere restituito alla Società tutto il materiale formante il know how aziendale, inclusi documenti e supporti informatici.



## **8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI**

Nello svolgimento della sua attività Maico acquisisce, conserva, tratta, comunica e diffonde documenti ed altri dati contenenti informazioni personali di Dipendenti, Clienti, Fornitori, Collaboratori e contatti per affari.

Allo stesso tempo Maico detiene presso di sé documenti riservati ed informazioni relative a negoziazioni o affari, progetti e procedure, che costituiscono quella parte di patrimonio conoscitivo della Società, che costituisce il know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software) riservato di Maico.

La fiducia di queste persone nell'affidare i propri dati, nonché la tutela della riservatezza loro e delle informazioni affidate costituiscono un valore fondamentale per Maico.

Maico si impegna, pertanto, a garantire il corretto trattamento di tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attività d'impresa.

### **8.1. TRATTAMENTO DI NOTIZIE RISERVATE**

Ogni notizia, informazione ed altro materiale attinente alla organizzazione di impresa, a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software), ottenuto da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore di Maico è strettamente di proprietà di Maico medesima.

Tali notizie riguardano attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

E' fatto divieto, ai Destinatari di utilizzare dette notizie a vantaggio proprio o di terzi e divulgare tali informazioni a terzi o di farne un qualsiasi uso in modo da poter recare a Maico un pregiudizio.

### **8.2. BANCHE DATI E PRIVACY**

Maico si impegna a proteggere le informazioni relative ai Destinatari, fornitori, partners commerciali e terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Allo scopo Maico ha adottato di un idoneo sistema per la gestione del rischio connesso al trattamento di dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 al quale sono tenuti ad attenersi tutti i Destinatari del presente Modello organizzativo.

Al fine di garantire la corretta implementazione delle strategie aziendali a tutti i membri del Management, Dipendenti e Collaboratori è inoltre richiesto di astenersi in qualsiasi sede da qualsiasi commento circa le attività intraprese e i risultati raggiunti o prefissati da Maico.



## **9. PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI**

La violazione delle norme del Codice intendendosi come tale la proposizione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti a Maico.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana. La sanzione verrà irrogata dalla funzione aziendale competente.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico da parte di consulenti, mandatarî, gestori, partners, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.



## 10. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI O RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Nel contesto di correttezza, trasparenza, integrità ed onestà cui Maico ispira la sua azione, la Società affida il rispetto dei propri valori fondamentali, del Modello organizzativo e delle regole di principio e programmatiche espresse nel presente Codice Etico ad ogni singolo Dipendente e più in generale ad ogni persona che compone la realtà di Maico. È in quest'ottica che la Società ha adottato un sistema di controllo diffuso, cioè affidato a tutti i Dipendenti, sul rispetto delle regole condivise, così da sensibilizzare e responsabilizzare ogni dipendente e così da rendere maggiormente efficace il perseguimento degli obiettivi di onestà, correttezza e responsabilità sociale che la Società si è prefissata di raggiungere.

Al controllo diffuso sull'operato dei Dipendenti e sul rispetto delle regole di comportamento e delle procedure adottate da Maico si accompagna il potere – dovere di ciascun dipendente di segnalare le eventuali trasgressioni commesse dagli altri Dipendenti.

La procedura di segnalazione dei Dipendenti sarà ispirata ai seguenti principi:

- i Dipendenti dovranno effettuare le segnalazioni in buona fede, perseguendo la sola finalità di permettere alla Società il controllo sulle procedure violate e l'adozione di ogni più opportuno provvedimento al ripristino della procedura di tutela e sicurezza dei valori fondamentali di Maico, che si assume violata;
- i Dipendenti dovranno segnalare sia i comportamenti che ritengono dannosi, sia i comportamenti che ritengono soltanto pericolosi per la tutela dei valori e dei principi fondamentali di Maico;
- le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- al dipendente segnalante sarà garantita la riservatezza, salvo il caso di segnalazione effettuata in mala fede o con dolo, al fine di permettere alla società o all'interessato di tutelare i rispettivi diritti.
- a seguito di ogni segnalazione il Collegio Sindacale con funzioni di OdV provvederà ad istruire una indagine interna di verifica e controllo della trasgressione;
- in ipotesi di esercizio di azione disciplinare contro il dipendente destinatario della segnalazione altrui, questi avrà comunque diritto a predisporre le proprie difese entro congruo termine nonché di richiedere ed ottenere la propria audizione personale avanti l'organo disciplinare.

La segnalazione dovrà avere ad oggetto, ogni eventuale azione od omissione commessa da altri dipendenti che possa integrare:

- reato;
- mancato rispetto di obblighi di legge;
- pericolo per la salute e sicurezza di altri individui;
- danni ambientali;
- resoconti imprecisi o violazione delle procedure di controllo finanziario;
- qualsiasi violazione importante delle politiche previste nel presente Codice Etico;
- qualsiasi violazione o presunta violazione del Modello organizzativo;
- occultamento o soppressione di informazioni relative a segnalazioni.





Le segnalazioni dei dipendenti non comportano alcun tipo di responsabilità disciplinare, fatti ovviamente salvi i casi di segnalazioni rivelatasi infondate in esito all'indagine dell'OdV ed effettuate con dolo e mala fede contro altri dipendenti. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, sarà garantita la riservatezza del segnalante in buona fede. Eventuali casi di ritorsione o di violenza privata o di discriminazione posti in essere contro un dipendente, da parte di altro colpito da sanzione disciplinare per un fatto segnalato ai preposti ovvero direttamente all'OdV, attraverso la procedura di segnalazione sin qui descritta, comporterà l'esercizio di azione disciplinare contro l'autore della ritorsione o violenza privata o discriminazione e potranno essere puniti con il provvedimento del licenziamento disciplinare. Il sistema sanzionatorio del Modello prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice direttamente in capo all'Organismo di Vigilanza.

Ogni Destinatario è tenuto a segnalare le eventuali trasgressioni al Modello Organizzativo ovvero al Codice Etico mediante comunicazione scritta o orale diretta:

- all'Organismo di Vigilanza presso la Società, anche alla casella di posta elettronica appositamente istituita;
- ai preposti e referenti interni a Maico.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/01**

**SEZIONE IV  
CORPORATE GOVERNANCE**



## **INDICE**

### **PREMESSA**

- 1. IL GRUPPO MACO**
- 2. LA STRUTTURA SOCIETARIA DI MAICO GMBH**
- 3. IL MODELLO DI GOVERNANCE DI MAICO GMBH**
  - 3.1. STRUMENTI DI GOVERNANCE**
  - 3.2. L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DI MAICO GMBH**
- 4. IL SISTEMA DI CONTROLLO**



## PREMESSA

Maico GmbH è società inserita nel “Gruppo MACO”

Una corretta comprensione della Governance della Società non può pertanto prescindere da una descrizione ed analisi del Gruppo e dell’influsso che l’appartenenza ad esso esercita sulla catena decisionale e di controllo della Maico medesima.

### 1. IL GRUPPO MACO

Il Gruppo, che vede al vertice la Dipl.Ing. Ernst Mayer Privatstiftung, con sede in Salisburgo (A), è strutturato in tre macro-divisioni (Dienstleistung, Produktion, Vertrieb).

L’organigramma di Gruppo, alla data di approvazione del presente Modello, si presenta come da documento allegato (all.A).

I rapporti di partecipazione all’interno del Gruppo sono descritti in apposito Konzernhandbuch, del quale si allega al presente atto estratto per la parte di rilievo (all.B).

### 2. STRUTTURA SOCIETARIA DI MAICO GMBH

Maico GmbH è una società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in San Leonardo in Passiria (BZ), Zona Artigianale 15, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Bolzano con il numero REA BZ-92978.

Maico è partecipata al 100% dalla Mayer & Co. Beschlaege GmbH ed è soggetta alla direzione e controllo della medesima. Il C.d.A. non ha provveduto a dare pubblicità di tale controllo mediante iscrizione presso la competente sezione del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art.2497-bis cod.civ..

L’oggetto sociale di Maico GmbH è il commercio all’ingrosso e la produzione di materiale per l’edilizia, in particolare di meccanismi, serrature, cerniere ed accessori per serramenti (porte, finestre, portefinestre, persiane e scorrevoli) e l’assunzione della rappresentanza commerciale per i suddetti prodotti.

La Società ha un sistema di amministrazione tradizionale, con un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori in carica ed un Collegio Sindacale composto da cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti. Il controllo contabile è affidato ad una Società di Revisione.

Al momento dell’aggiornamento del presente Modello, il C.d.A. è così articolato:

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della Società;
2. Consigliere Delegato, investito dei poteri come da delibera del C.d.A. dd. 04.09.2012, cui è stata data regolare pubblicità: il Consigliere Delegato (GF) è designato datore di lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, responsabile della gestione dei rischi ambientali e responsabile per il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
3. Consigliere, munito dei poteri inerenti alla Funzione di direzione amministrazione e finanze, come da Procura dd. 11.06.2018, cui è stata data regolare pubblicità.



Accanto agli organi amministrativo e di controllo, la guida operativa della Società è affidata ad un team di Manager con incarichi specifici per settori ed aree di gestione ed organizzazione aziendale, come da organigramma inserito nel Manuale Management ed allegato al presente documento (all.C).

I soggetti che compongono il management team, i loro nomi ed i rapporti gerarchici tra essi esistenti sono individuati e portati a conoscenza dei dipendenti della Società.

Tutti i manager coordinano e sono coadiuvati nelle loro attività da collaboratori, le cui nomine, poteri e mansioni sono individuati da apposite matrici (mansionario).

Le deleghe di funzioni al management:

- ✓ sono tutte conferite dal C.d.A. o su espressa delibera del C.d.A.;
- ✓ sono tutte rese in forma espressa e per iscritto, puntuali, certe ed inequivoche nell'individuare le funzioni attribuite e nell'escludere poteri residuali di tipo meramente discrezionale dei manager;
- ✓ conferiscono al delegato il potere di rappresentanza della società presso i terzi, necessario al fine di adempiere alle funzioni e compiti delegati;
- ✓ sono tutte espressamente accettate dai delegati.

### 3. IL MODELLO DI GOVERNANCE DI MAICO GMBH

#### 3.1. STRUMENTI DI GOVERNANCE

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che ne garantiscono il funzionamento e che possono essere come di seguito compendiate:

**Statuto.** In conformità con le vigenti disposizioni di legge, contempla diverse previsioni relative al governo societario, volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

**Sistema delle deleghe e delle procure.** Stabilisce, mediante l'attribuzione di specifiche e dettagliate deleghe all'interno del CdA e procure e deleghe ai vari livelli di management, i poteri conferiti per rappresentare o impegnare la Società e le correlative responsabilità, anche per quanto concerne i temi di sicurezza e tutela dell'ambiente. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa.

**Mansionari (SB).** Illustrano i principali compiti e responsabilità delle figure professionali che operano per conto della Società.

**Normativa interna.** Comprende i regolamenti aziendali (es. Allgemeine Verantwortungsrahmen der Fuehrungskraefte), le procedure e processi aziendali che formalizzano le modalità, i contenuti e le responsabilità inerenti le attività aziendali.

**Sistema di policy di Gruppo.** Al fine di uniformare le prassi aziendali e consentire un controllo sulla base di canoni di comportamento uniformi, sono state predisposte a livello di Gruppo linee guida o policy cui le diverse Società del Gruppo sono tenute ad adeguarsi.



**Codice Etico.** Esprime i principi etici delineati a livello di Gruppo e customizzati sulle singole realtà societarie e si pone come obiettivo di aumentare la consapevolezza che un comportamento legalmente conforme ed etico sono parte integrante della cultura aziendale.

### **3.2. L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA MAICO GMBH**

Ai soli fini di cui al D.Lgs. 231/01, la struttura organizzativa di Maico viene delineata secondo il presente Organigramma funzionale, che non sostituisce organigrammi e mansionari del personale della Società in vigore ai quale, comunque, si dovrà fare riferimento.

Le funzioni di seguito descritte sono coinvolte nell'attività di applicazione del presente Modello.

#### **Funzione: Consiglio di Amministrazione**

##### **Scopo**

Deliberare la corporate policy in sintonia con il Gruppo e verificarne la puntuale attuazione

##### **Rapporti interni**

Consigliere Delegato e Procuratore (GF e Responsabile Amministrazione e Finanze)  
Collegio Sindacale e di Vigilanza  
Società di revisione

##### **Rapporti esterni**

Socio unico Mayer & Co. Beschlaege GmbH

Società collegate e parti correlate

Associazioni di categoria

##### **Attività**

Elaborazione strategie societarie e linee di alta amministrazione. Gestione dei rapporti con la controllante e con le altre società del Gruppo Mayer (Maco). Adempimenti di legge in relazione all'approvazione del bilancio di esercizio. Assunzione del personale dirigenziale. Conferimento incarichi a consulenti esterni. Selezione fornitori in ipotesi di investimenti strategici.

#### **Funzione: Consigliere Delegato (GF)**

##### **Scopo**

Sovrintendere all'andamento economico ed amministrativo della Società, dando le necessarie direttive interne per l'organizzazione dell'attività. Coordinare e monitorare l'attività societaria in attuazione della corporate policy e delle strategie disegnate dal C.d.A., attraverso un'adeguata utilizzazione delle risorse aziendali

##### **Rapporti interni**

Consiglio di amministrazione

Consigliere delegato responsabile Amministrazione e Finanze

Responsabili dei centri di costo (service)

RSPP



### **Rapporti esterni**

Enti pubblici e privati

Banche

Clienti

Fornitori

Consulenti

### **Attività**

Collabora con le funzioni in staff, che rispondono a lui ed al Consiglio di Amministrazione.

Rappresenta, nell'ambito della delega ricevuta, la Società per le problematiche di competenza nei confronti di Enti pubblici e privati, clienti, fornitori, consulenti, etc.

Pone in atto la corporate policy della Società per raggiungere il livello di profitto e di efficienza necessari ad ottemperare agli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e dall'azionista di riferimento.

Garantisce la corretta gestione delle relazioni commerciali, i rapporti con le associazioni di categoria ed i vari soggetti istituzionali.

Nell'ambito della delega di funzioni da parte del C.d.A. quale datore di lavoro gestisce, unitamente ai responsabili dei service:

- a. la selezione ed assunzione del personale;
- b. il mansionario dipendenti;
- c. la politica di retribuzione del personale;
- d. i procedimenti disciplinari;
- e. lo scioglimento dei rapporti di lavoro ed i licenziamenti.

Con l'ausilio delle singole funzioni aziendali e nell'ambito delle rispettive aree di competenza (amministrativa, tecnica, sicurezza) organizza le attività di formazione del personale, tenendo conto delle necessità dell'organizzazione e dei fondi a disposizione per tale attività.

Nella sua qualità di datore di lavoro ex T.U. 81/2008:

- a. elabora ed aggiorna il documento previsto dall'art.28 D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione di tutti i rischi (DVR)
- b. provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- c. provvede a delegare le funzioni nei limiti e nelle forme sancite agli artt.16 e 17 del D.Lgs. 81/2008.

Nella sua qualità di delegato alla gestione del rischio ambientale, con l'ausilio delle singole funzioni aziendali e nell'ambito delle rispettive aree di competenza, organizza le attività di gestione, registrazione e smaltimento dei rifiuti.

Segue e controlla l'andamento economico della Società, eventualmente curando la predisposizione di chiusure contabili infrannuali per il confronto con il budget del periodo, con lo stesso periodo dell'esercizio precedente e con una proiezione a finire (forecast). Concorre all'elaborazione del budget e, successivamente, alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e lo gestisce assicurandone l'attuazione.



Coordina le attività dei Services “Sviluppo del mercato e gestione commerciale” in tutte le fasi di elaborazione delle offerte e di riesame dei rapporti contrattuali conclusi.

Concorre alla selezione dei consulenti esterni. Cura i rapporti con i consulenti per i progetti inerenti l'amministrazione, il controllo di gestione, le valutazioni aziendali, budget e business plan.

### **Funzione: Procuratore Direttore Amministrazione e Finanze**

#### **Scopo**

Sovrintendere alle attività di amministrazione della Società nell'area delegata (amministrazione e finanze).

#### **Rapporti interni**

Consiglio di Amministrazione  
Consigliere Delegato (GF)  
Responsabile funzione Debitoren  
Responsabile funzione Kreditoren  
Responsabile amministrazione del personale  
Controlling  
Collegio Sindacale ed Organismo di vigilanza  
Società di Revisione

#### **Rapporti esterni**

Enti pubblici e privati  
Clienti  
Fornitori  
Banche  
Compagnie di assicurazione  
INPS  
INAIL  
Agenzia delle Entrate  
Agenzia delle Dogane  
Consulenti

#### **Attività**

Sovrintende, in qualità di Direttore amministrativo all'attività dell'Amministrazione della Società.

Predisporre gli atti amministrativi di carattere interno ed esterno, ivi comprese le domande di contributo pubblico.

Coordina, sostiene e forma il personale dell'Amministrazione e cura gli aspetti amministrativi della gestione del personale.

Organizza, coordina e verifica, con l'ausilio delle risorse dell'area Amministrazione, ed in particolare degli addetti all'Ufficio contabilità, la correttezza delle appostazioni contabili





sotto gli aspetti fiscali e civilistici e la corretta tenuta ed aggiornamento dei libri sociali e fiscali obbligatori.

Intrattiene rapporti con gli istituti finanziari per la gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti) e per la gestione della tesoreria aziendale.

Supervisiona la consuntivazione delle attività svolte ai fini dell'ottimale svolgimento del processo di fatturazione ai clienti e di controllo di gestione.

Sotto il profilo fiscale cura le chiusure IVA periodiche e la dichiarazione IVA annuale, gestisce le ritenute d'acconto, le dichiarazioni doganali ed i rilevamenti intrastat.

Coadiuvata il Consigliere delegato GF nella predisposizione del bilancio annuale e dei relativi allegati.

Assiste, per quanto di competenza, il Collegio Sindacale nelle visite periodiche, oltre che l'Organismo di Vigilanza.

Cura i rapporti con i consulenti in materia fiscale e di amministrazione del personale.

Cura il recupero dei crediti nella fase stragiudiziale ed intrattiene i rapporti con i legali fiduciari della Società in materia.

Seleziona il personale del reparto amministrazione e finanza.

Nella sua qualità di rappresentante della Società nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati personali, garantisce, inoltre, di concerto con gli uffici dell'area Amministrazione ed con il Responsabile IT, il corretto trattamento e la riservatezza dei dati sensibili aziendali a tutti i livelli dell'organizzazione.

## **Funzione: Responsabile Product & Application management**

### **Scopo**

Garantire alla Società un product mix in linea con la strategia aziendale, che garantisca guadagno, leadership sull'innovazione, qualità, affidabilità, tempestività e prodotti all'avanguardia della tecnica, rispondenti alle esigenze del mercato e concorrenziali.

### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF  
Service Acquisti  
Product Manager  
Specialisti tecnici

### **Rapporti esterni**

Clienti  
Fornitori  
Produttori di materie prime e materiali  
Aziende del settore

### **Attività**



Coordina e sovrintende all'attività dei Product Manager (elaborazione strategie di vendita, valutazione andamento linee di prodotto e rotazione linee di prodotto sul magazzino, analisi

della concorrenza, supporto alla determinazione dei prezzi di vendita, formazione interna tecnica e commerciale sui prodotti, supporto ai clienti, networking con aziende del settore e fornitori, sviluppo prodotti, supporto agli Acquisti nella selezione dei fornitori) e degli Specialisti tecnici (partecipazione a prove prodotto presso i clienti, adattamento prodotti, supporto all'Ufficio vendite nella gestione dei reclami, assistenza a cliente in fase di montaggio, formazione tecnica sui prodotti).

Gestisce il personale del proprio Service sulla base e nell'ambito del regolamento aziendale per gli apicali e della delega interna.

Elabora la proposta di stanziamento a budget annuale per la attrezzatura per nuovi prodotti e/o adattamento prodotti. Dispone gli investimenti in attrezzatura nell'ambito del budget annuale deliberato.

### **Funzione: Responsabile Acquisti ed approntamento materiali**

#### **Scopo**

Gestione degli acquisti (prodotto, impianti, materiali e servizi) secondo criteri di qualità e convenienza economica. Selezione e sviluppo fornitori.

#### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze  
Product & Application management

Intralogistica

Responsabile vendite interne e logistica di distribuzione.

Responsabili sviluppo mercato e gestione commerciale

#### **Rapporti esterni**

Fornitori

Consulenti

#### **Attività**

Cura la gestione degli acquisti interfacciandosi con la funzione Product & Application Management. Cura la selezione dei fornitori di beni e di servizi.

Si interfaccia con la funzione Intralogistica per l'iter di validazione della merce in ingresso (controllo corrispondenza documento di accompagnamento con l'ordine e dell'ordine con la fattura) e per il rilevamento e gestione dei reclami sulla merce all'ingresso.

Gestisce il personale del proprio Service sulla base e nell'ambito del regolamento aziendale per gli apicali e della delega interna.

Collabora con la funzione Product & Application management per la verifica dei diritti di privativa industriale.

Gestisce le dichiarazioni CONAI ed ARA per lo smaltimento degli imballaggi.



## **Funzione: Responsabili Sviluppo mercato e gestione commerciale**

### **Scopo**

Garantire la crescita del business della Società, perseguendo il conseguimento di ricavi idonei a sostenere l'attività.

### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze

Product & Application Management

Responsabile vendite interne e logistica di distribuzione

Responsabile Service u. Marke

Responsabile Acquisti ed approntamento materiali

### **Rapporti esterni**

Clienti

Consulenti

### **Attività**

Provvede a sviluppare target, strategie e programmi attraverso i quali realizzare gli obiettivi fissati dalla Società.

Ai fini del perseguimento dei target fissati adotta tutte le misure (budget, controlling, CRM, etc.) e provvede alla selezione ed impiego/contrattualizzazione dei migliori dipendenti e/o partner reperibili sul mercato.

Provvede alla selezione, assunzione/contrattualizzazione e gestione del personale e dei collaboratori del proprio Service, anche in punto formazione.

## **Funzione: Responsabile vendite interne e logistica di distribuzione**

### **Scopo**

Rappresentare l'interfaccia tra MAICO ed i clienti per le richieste di supporto, per materiale, informazione, documenti, andando a essere parte fondamentale della Supply Chain della Società.

### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze

Sviluppo mercato e gestione commerciale

Product & Application management

Intralogistica

Acquisti ed approntamento materiali



### **Rapporti esterni**

Clienti  
Fornitori servizio trasporti

### **Attività**

Provvede ad elaborare le proposte di vendita inviate dalla Funzione Sviluppo mercato e gestione commerciale (forza vendite organizzata territorialmente). Inserire le proposte di vendita a sistema e verificarne la coerenza con la Entscheidungsmatrix.

Gestisce le verifiche fido clienti ed amministra le banche dati clienti e prodotti.  
Seleziona i fornitori del servizio di trasporto merci a cliente. Gestisce reclami e resi.

Provvede alla selezione, assunzione/contrattualizzazione e gestione del personale e dei collaboratori del proprio Service, anche in punto formazione.

## **Funzione: Responsabile intralogistica**

### **Scopo**

Gestire la logistica della azienda. Gestire la “piccola produzione”. Curare la manutenzione di immobili e macchinari.

### **Rapporti interni**

Direttore Amministrazione e Finanze  
Acquisti ed approntamento materiali  
Product Manager

### **Rapporti esterni**

Fornitori (MACO)  
Fornitori dei servizi di manutenzione  
Fornitori servizi ambientali

### **Attività**

Gestisce la Supply Chain aziendale. Sovrintende il reparto “piccola produzione” ed il rapporto “manutenzione immobili e macchinari”.

Seleziona fornitori dei servizi di manutenzione e dei servizi di smaltimento rifiuti.

Provvede alla selezione, assunzione/contrattualizzazione e gestione del personale e dei collaboratori del proprio Service, anche in punto formazione

## **Funzione: Responsabile Service u. Marke**



### **Scopo**

Sviluppare l'immagine e la comunicazione della Società verso il mercato. Gestire, tanto il marketing, quanto la consulenza per lo sviluppo della tecnologia Maico e la formazione a collaboratori, partner e clienti.

### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze

Sviluppo mercato e gestione commerciale

### **Rapporti esterni**

Clienti

Partner

Enti certificatori

Fornitori

Enti pubblici e privati

### **Attività**

Supporta con costante consulenza i centri di service allocati nella funzione in esame:

Maico Kommunikation

Maico Technology

Maico Win

Maico Services (Academy, Zentrale Empfang, Kundenbesuche)

## **Funzione: Responsabile IT**

### **Scopo**

Mettere a disposizione delle funzioni societarie servizi IT: infrastruttura, server, rete, curare il software gestionale ed i suoi applicativi

### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze

### **Rapporti esterni**

Enti pubblici e privati

Clienti

Fornitori

Consulenti

### **Attività**



Garantisce il funzionamento ottimale degli impianti, delle attrezzature elettroniche ed EDP attraverso la pianificazione, la definizione progettuale e realizzazione dei relativi programmi di investimento, di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria.

Cura la gestione di dati a mezzo EDP.

Quale Amministratore di sistema, collabora con le singole funzioni aziendali indicando, adottando e pretendendo l'adozione e l'osservanza di tutte le misure necessarie affinché il

lavoro sia svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Collabora con il Consigliere delegato GF al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili e si assicura che venga curato il continuo aggiornamento della strumentazione informatica e degli archivi (elettronici e cartacei) in piena osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy.

Gestisce le banche dati ed è nominato responsabile del trattamento dei dati, come da DPS ed apposita nomina.

### **Funzione: Controlling**

#### **Scopo**

Valutazione dei dati nell'ambito della contabilità industriale. Gestione e sviluppo del sistema d'informazione del management. Offrire supporto ai singoli reparti nella pianificazione ed attuazione del budget

#### **Rapporti interni**

Consigliere delegato GF

**Direttore** Amministrazione e Finanze

#### **Rapporti esterni**

Consulenti

#### **Attività**

Segue e controlla l'andamento economico della Società, redigendo relazioni periodiche infrannuali per il confronto con il budget del periodo, con lo stesso periodo dell'esercizio precedente e con una proiezione a finire (forecast). Concorre all'elaborazione del budget.

### **Funzione: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**

#### **Scopo**

Ausiliare il Consigliere Delegato designato Datore di Lavoro nella definizione delle politiche ed obiettivi aziendali in tema di Sicurezza, gestendo e controllando le attività legate allo



sviluppo ed applicazione dei protocolli e procedure fissate dall'organizzazione ai fini del perseguimento della Qualità e Sicurezza nell'ambito delle attività sociali.

### **Rapporti interni**

Consigliere Delegato (GF)  
Responsabile manutenzione  
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione  
Addetti alla Gestione delle Emergenze  
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  
Medico competente

### **Rapporti esterni**

Enti pubblici

### **Attività**

Nominato dal Consigliere delegato, nella sua qualità di Datore di Lavoro, secondo la previsione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 81/2008.

Svolge tutte le funzioni ed attività previste per il RSPP dal D.Lgs. 81/2008, garantendo che dette attività avvengano prima dell'inizio delle operazioni provvedendo, dove necessario, anche allo scambio del piano di Valutazione dei Rischi propri della Società con i fornitori di beni e con le ditte assuntrici appalti di manutenzione e riparazione anche di tutti i servizi: sia inerenti attività operative aziendali che quelle di altri servizi ausiliari (pulizie, controlli di sicurezza affidati a soggetti terzi ecc.).

Gestisce e controlla le attività legate allo sviluppo ed all'applicazione della Sicurezza nell'ambito della Società, collaborando con i vari Responsabili per l'identificazione e la descrizione dei principali processi di produzione; la predisposizione, emissione e gestione dei documenti relativi alla Sicurezza (Manuale, Procedure, Istruzioni Operative, Modulistica, ecc.).

Definisce, pianifica, gestisce e svolge le attività concernenti gli Audit interni, sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Sicurezza, ed esterni, sulla osservanza da parte degli appaltatori e fornitori, delle norme emettendo rapporti sull'esito delle verifiche effettuate sia interne che esterne.

Cura l'ottenimento ed il rinnovo dei certificati di Prevenzione Incendi obbligatori per legge.

Cura l'ottenimento ed il rinnovo delle certificazioni inerenti gli impianti elettrici obbligatorie per legge (ad es: certificazione del costruttore per gli impianti, l'idoneità delle messe a terre, ecc.).

Cura che i nuovi macchinari o le nuove attrezzature acquistati dalla Società siano in possesso della certificazione CE e rispondano ai requisiti previsti dalle normative comunitarie o nazionali sull'emissione di rumori, sulle vibrazioni, e quant'altro previsto per un corretto uso delle stesse.



Assicura, anche tramite l'effettuazione di periodiche esercitazioni, che il complesso delle misure finalizzate alla gestione delle emergenze, del pronto soccorso, della lotta contro l'incendio e l'evacuazione dei lavoratori, dei fornitori, e dei clienti presenti in azienda, sia adeguato alla realtà dell'attività svolta dalla Società e mantenuto in efficienza.

Provvede, anche attraverso l'ausilio di consulenti esterni, al monitoraggio ambientale, dei rumori e dell'inquinamento atmosferico, ai fini della sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro sia nelle sedi che nei cantieri.

Coordina a livello funzionale gli addetti al servizio stesso e gli addetti alla gestione delle emergenze risultanti dalle apposite nomine attraverso l'applicazione del piano di emergenza.

#### **4. IL SISTEMA DI CONTROLLO**

Il sistema di controllo interno della Società è costituito dall'insieme dei processi presidiati dal Consiglio di Amministrazione, dal management, dagli altri componenti la struttura aziendale e di gruppo, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- affidabilità delle informazioni e del reporting contabile/finanziario
- conformità alla legislazione vigente (legal compliance)
- salvaguardia del patrimonio aziendale
- salvaguardia della sicurezza e salute del personale
- salvaguardia dell'ambiente.

Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali, il cui ambito di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli dell'organizzazione aziendale.

La Società ha adottato una serie di procedure e protocolli per disciplinare le diverse attività svolte in ogni singolo settore, contenute nel Manuale Management.

Tutte le procedure aziendali sono state illustrate ai dipendenti mediante appositi prospetti informativi e giornate di formazione. Per ogni procedura aziendale è identificata la figura aziendale responsabile della redazione e delle eventuali integrazioni del protocollo.

Assieme alle procedure operative, la Società ha adottato un Codice Etico, parte integrante del presente Modello organizzativo, contenente i principi ed i valori cui devono uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Società, per tali intendendosi i consulenti, i mandatari, i partner e/o i collaboratori in genere. Tanto le procedure operative, quanto i principi contenuti nel Codice Etico sono pienamente allineati con gli elementi richiesti dal D.Lgs. 231/01 e sono idonei a prevenire la consumazione dei reati elencati nel medesimo.

Per garantire l'efficace attuazione del sistema di controllo la Società si è dotata di strumenti organizzativi, quali organigrammi con individuazione dei responsabili delle singole aree e dei correlativi poteri e responsabilità, descrizione delle procedure autorizzative, monitoraggio ed audit periodico ad ogni livello di aree sensibili. Il sistema delle deleghe e poteri, come descritto, consente di individuare i soggetti dotati dei poteri autorizzativi interni ed esterni e di tracciare i flussi decisionali.





Non è previsto un organo di controllo interno diverso ed ulteriore rispetto agli Organi Societari ed all'Organismo di Vigilanza.

Movimenti finanziari, investimenti, operazioni sul capitale, su azioni e partecipazioni della società, sono esercitati secondo le direttive e nel rispetto dei limiti delle politiche della Società e del Gruppo.

La Società effettua periodiche verifiche, anche mediante consulenti legali esterni, di legal compliance, sia in materia amministrativo/contabile, che di sicurezza ed ambiente, nonché audit sui principali fornitori dei servizi in tale ultima materia.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/01**

**SEZIONE V  
PARTE SPECIALE A  
DESCRIZIONE REATI**

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con delibera del CdA del 31/03/2016
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con delibera del CdA del 30/05/2019
Aggiornato con delibera del CdA del 26/03/2021



## INDICE

### PREMESSA

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
2. DELITTI INFORMATICI
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
4. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
6. REATI SOCIETARI
7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE
8. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE ED A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO
9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO DEI BENI PROVENIENTI DA REATO NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
11. DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
12. REATI IN MATERIA AMBIENTALE
13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IRREGOLARI
14. REATI TRIBUTARI
15. REATI DI CONTRABBANDO



## **PREMESSA**

Come indicato nella Parte Generale del Modello, alla luce dalla ricostruzione e valutazione del quadro generale di controllo della Società e dell'operatività aziendale, sono state individuate le attività a rischio e le unità aziendali coinvolte.

Sulla scorta di tale attività di mappatura del rischio si è quindi proceduto

- a) alla individuazione delle fattispecie di reato rilevanti per il Modello organizzativo di Walterscheid Monguelfo SpA
- b) alla redazione dei singoli Protocolli Preventivi distinti per fattispecie di reato e correlative attività a rischio per la gestione ed il controllo dei rischi individuati.

Nel presente documento “Parte Speciale A” è contenuta la c.d. “mappature normativa dei rischi” e la descrizione delle fattispecie di reato rilevanti per l'operatività della Società.

Nel documento che segue “Parte Speciale B” sono contenuti invece i Protocolli Preventivi del presente Modello organizzativo.

I reati individuati vengono in quanto segue descritti, con specificazione preventiva delle potenziali modalità di consumazione degli stessi, in conformità alla best practice ed alla Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza.



## 1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1 PREMESSE COMUNI

Gli art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere nei rapporti con la pubblica amministrazione, con danno di questa e vantaggio per l'ente.

L'art. 24 D.Lgs. 231/01 individua una serie di reati finalizzati a percepire indebite erogazioni pubbliche mediante frode (anche informatica) o truffa, previsti e puniti agli artt. 316bis, 316ter, 640 co. 2 n.1, 640bis e 640ter del codice penale, nonché dall'art. 2, Legge 898/1986 (con riguardo a contributi conseguiti nel settore agricolo). Da ultimo, tra i reati a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea è stato inserito anche il reato di frode nelle forniture pubbliche (art. 356 c.p.).

L'art. 25 D.Lgs. 231/01 è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione e punisce l'ente nell'ipotesi dei reati di peculato, concussione, corruzione ed abuso d'ufficio, previsti e puniti ai sensi degli artt. da 314 a 323 e 346bis del codice penale.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (di seguito PA), nonché alla tutela del patrimonio pubblico. Si tratta di fattispecie che puniscono, infatti, comportamenti che mirano ad ottenere illeciti pagamenti, favori o vantaggi dalla P.A., mediante immutazione del vero in richieste formalmente legittime presentate alla P.A. stessa, o mediante l'offerta di denaro, favori o altre utilità, proveniente spontaneamente (corruzione) ovvero coattivamente (concussione) in cambio di atti legittimi o illegittimi dalla P.A., ovvero ancora mediante induzione del P.U. o dell'I.P.S. ad adottare provvedimenti illegittimi.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione (di seguito PA), nonché alla tutela del patrimonio pubblico.

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 è la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, PA), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, PU) e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, IPS).

Per **PA** si intende, in estrema sintesi, l'insieme degli enti pubblici, territoriali (Stato, regioni, province, comuni, etc.) e non (CONSOB, etc.), e talora privati (concessionari, SpA miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

La nozione di **PU** è fornita direttamente dal legislatore all'**art. 357 cod.pen. (Nozione del pubblico ufficiale)**, che definisce Pubblico Ufficiale colui che esercita i poteri connessi alla propria funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini dell'individuazione del soggetto «Pubblico Ufficiale», non rileva il suo inquadramento nell'organico di un ufficio pubblico o la mansione svolta in quell'ente o ufficio, bensì l'accertamento che la mansione effettivamente svolta sia in concreto espressione di un potere e di una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa.

In relazione alla pubblica funzione legislativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte all'emanazione di leggi o di atti aventi forza di legge: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Governo, i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali e Comunali e via dicendo.



In relazione alla pubblica funzione giudiziaria, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività volte alla applicazione delle leggi ed alla realizzazione della giustizia: rientrano pertanto nella nozione di Pubblici Ufficiali i giudici ordinari o onorari, civili o penali o amministrativi, tutti i giudici specializzati, i consulenti tecnici i periti e gli interpreti, fino ai privati che siano delegati dall'Autorità Giudiziaria a compiere atti giurisdizionali o di amministrazione giudiziaria o che in sostanza siano incaricati di collaborare con la stessa (il custode giudiziale, il curatore fallimentare, il liquidatore di una società, il commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa ovvero il commissario straordinario dell'amministrazione ordinaria delle grandi imprese in crisi); viceversa non svolgono pubblica funzione giudiziaria, per esempio, gli arbitri negli arbitrati rituali o irrituali.

In relazione alla pubblica funzione amministrativa, saranno PU tutti coloro i quali svolgono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, volte alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico e consistenti nella esplicazione di un potere autoritativo, certificativo o deliberativo dell'ente, attraverso l'adozione di un atto o provvedimento, vincolato o discrezionale, rispondente alla previsione legislativa. Detto in altri termini sono pubblici ufficiali in relazione alla pubblica funzione amministrativa tutti i soggetti titolari del potere di adottare atti autoritativi, certificativi o deliberativi rivolti ai privati ed idonei ad incidere, positivamente o negativamente, sulle richieste, aspettative o posizioni giuridiche dei privati interessati.

Anche la nozione di **IPS** è fornita direttamente dal legislatore all'**art. 358 cod.pen. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)** a tenore del quale è incaricato di pubblico servizio ogni soggetto, anche privato e non necessariamente inserito nell'organico di una struttura pubblica, che riceva e svolga, per un tempo apprezzabile e per conto di una pubblica amministrazione, una attività disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi della PA stessa, che si caratterizzi nel compimento di atti autoritativi propri della pubblica amministrazione, ma che non consista in una mansione d'ordine o d'opera meramente materiale e che nemmeno esprima poteri autoritativi o certificativi della PA.

Sono, per esempio, incaricati di pubblico servizio: i dipendenti dello Stato, Regioni, Province e Comuni che non siano PU e non svolgano mansioni d'ordine o di opera meramente materiale, i soggetti che operano all'interno delle imprese municipalizzate, i componenti la commissione di una gara d'appalto, gli impiegati che svolgono l'istruttoria in pratiche amministrative, e via dicendo.

Con riguardo ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio di cui all'art. 25, D.lgs. 231/2001 si precisa che le sanzioni si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi, oltre che dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio, dalle persone indicate nell'art. 322bis c.p, ossia

- 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) dai giudici, dal procuratore, dai procuratori aggiunti, dai funzionari e dagli agenti della Corte penale internazionale, dalle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dai membri ed dagli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) dalle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) dai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o



*sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) dalle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.*

## **1.2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01 E RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO SRL**

### **1.2.1 Gli articoli di riferimento ed i titoli di reato**

Art. 316bis cod.pen. - *Malversazione a danno dello stato*

Art. 316ter cod.pen. - *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

Art. 640 co. 2 n.1 cod.pen. - *Truffa aggravata ai danni dello Stato*

Art. 640bis cod.pen. - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

*Art. 640ter cod.pen. – Frode informatica*

*Art.356 cod.pen. – Frode nelle pubbliche forniture*

### **1.2.2 Analisi delle fattispecie**

Le norme incriminatrici sopra indicate – **ad esclusione del reato di frode nelle pubbliche forniture** – puniscono, in generale, le condotte di chiunque richieda fraudolentemente, ottenga dallo Stato o da altro ente pubblico **o dall'Unione Europea**, ovvero ottenga legittimamente ed utilizzi fraudolentemente, erogazioni pubbliche, beni ed altre utilità ricevute, al fine di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio e profitto.

Si tratta di fattispecie di reato tra loro diverse, eppure accomunate dalla necessità di poter essere integrate soltanto se l'agente riesca ad ottenere con l'inganno una forma di cooperazione con la vittima. Al fine di ottenere tale cooperazione dalla vittima, l'agente deve ricorrere all'utilizzo di un mezzo fraudolento, cioè deve simulare o dissimulare un fatto, ovvero deve creare ad arte un espediente, idoneo a carpire la buona fede della vittima.

L'attività di cooperazione della vittima consiste nel concedere e versare denaro o altre utilità, ovvero nel subire una diminuzione patrimoniale, ovvero nel vedere frustrate le finalità per cui concede denaro o altre utilità.

La malversazione a danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316bis cod. pen., è reato proprio del privato che, una volta ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o a favorire attività di pubblico interesse, li utilizza destinandoli a finalità diverse da quelle per le quali le erogazioni sono state ottenute.

La condotta consiste, dunque, nel distrarre le somme ricevute, anche solo parzialmente, indipendentemente dalla nuova e diversa destinazione loro assegnata. Esemplificando, una volta ottenuta una erogazione pubblica per scopi umanitari e solidaristici, finalizzata a favorire la produzione di macchine agricole per zone disagiate, le somme ricevute devono essere destinate a quell'unica finalità, senza eccezione.

Anche una destinazione ad uno scopo egualmente umanitario e solidaristico ma diverso, perfeziona il reato: tale circostanza potrà al più rilevare quale circostanza attenuante della pena prevista per il reato, senza escluderlo.

Si tratta in ogni caso di reato doloso, "a dolo generico", che viene integrato dalla semplice coscienza e volontà, in capo al soggetto agente, di destinare il denaro ricevuto ad uno scopo diverso da quello per cui era stato erogato ed ottenuto. Il reato è consumato nel momento della distrazione del denaro,



pertanto può perfezionarsi anche rispetto ad erogazioni già ricevute, fino a quando di esse non si sia disposto.

L'ipotesi di reato della indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, prevista e punita dall'art. 316ter cod. pen., è una fattispecie autonoma e speciale rispetto alla analoga ipotesi della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640bis cod. pen., dalla quale va tuttavia tenuta bene distinta. La somiglianza dei reati, da una parte, ed il rapporto di specialità tra le due fattispecie, dall'altra, ne suggeriscono una trattazione simultanea, che va tuttavia preceduta da una disamina del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Tale ultima fattispecie di reato, prevista e punita dall'art. 640 co. 2 n. 1 c.p., è una ipotesi aggravata di truffa "ordinaria", per la quale elemento specializzante è la natura del soggetto passivo del reato: l'ente statale o suo altro organo territoriale. La condotta tipica del reato di truffa ai danni dello Stato consiste pertanto in artifici e raggiri (espedienti, messe in scena, simulazioni o dissimulazioni, affermazioni od omissioni, menzogna o malizia) che inducano in errore organi statali o di altro ente pubblico, al fine di procurare all'agente ovvero a terzi un ingiusto profitto con altrui danno.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre soggetto passivo è, come detto, ente statale (o altre ente pubblico) che, indotto in errore, concede all'autore del reato erogazioni pubbliche o altri profitti ingiusti. Le "erogazioni pubbliche" tutelate dalla fattispecie dell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. sono tutte le attribuzioni economiche indennitarie o contributive messe a disposizione dallo Stato, come per esempio: le indennità di natura previdenziale e assistenziale, le indennità di maternità, le indennità di disoccupazione, le indennità di malattia, e via dicendo.

Oggetto dell'ampia tutela del reato previsto dall'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. è il patrimonio dello Stato da qualsiasi profitto ingiusto di terzi, consista esso in un effettivo accrescimento di ricchezza economica del soggetto agente, ovvero in una mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni.

Il reato si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica dell'autore, segue il danno, ossia la effettiva diminuzione patrimoniale in capo allo Stato o altro ente.

Il delitto è a dolo generico consistente nella coscienza e volontà di indurre in errore gli organi dello Stato o di un ente pubblico, mediante artifici e raggiri, al fine di ottenere una indebita erogazione di somme o altro ingiusto profitto.

Delineati i tratti distintivi del reato di truffa aggravata ai danni dello stato, si possono ora analizzare i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) ed il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.).

Le due fattispecie sono accomunate dall'evento, o meglio dal danno che provocano alla PA: l'indebita erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

I due reati si differenziano, invece, per la condotta che il soggetto attivo tiene al fine di ottenere l'erogazione pubblica:

- nell'ipotesi regolata dall'art. 316ter c.p. l'erogazione pubblica consegue alla presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure alla omessa comunicazione di informazioni dovute;
- nell'ipotesi regolata dall'art. 640bis c.p. invece l'erogazione pubblica consegue alla induzione in errore dell'ente erogante mediante artifici e raggiri.

Ne segue che l'art. 316ter c.p. punisce condotte minori o marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore dell'erogazione (poiché in taluni casi l'erogazione di sovvenzioni pubbliche non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'ente erogatore dei presupposti del singolo contributo) e ne sfrutti l'inerzia.





L'art. 640bis c.p. si riferisce, invece, ad ipotesi più gravi in cui l'erogazione indebita dipende dalla falsa rappresentazione in capo all'ente della sussistenza dei presupposti per concedere il contributo, indotta e provocata dall'attività del richiedente con artifizii e raggiri, cioè con una messa in scena fittizia, con una simulazione, una dissimulazione o un espediente.

Per “erogazioni pubbliche” alle quali si riferiscono l'art. 316ter c.p. e l'art. 640bis c.p. debbono intendersi tutte le erogazioni pubbliche, comunque denominate (contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati) cioè ogni attribuzione agevolata erogata dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, specificamente finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

Entrambe le condotte penalmente rilevanti devono essere sorrette dall'elemento soggettivo del dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di usare l'atto falso o omettere una informazione doverosa, oppure nel simulare la sussistenza dei presupposti di erogazione di un contributo, inducendo in errori gli organi di un ente pubblico, per il conseguimento il contributo.

Entrambi i reati si perfezionano con l'evento di danno, cioè quando l'ente pubblico eroga effettivamente il contributo o il finanziamento.

A chiusura del sistema delle frodi l'art. 24 D.Lgs. 231/01 contempla tra le ipotesi di responsabilità della società, anche il reato di frode informatica commesso per ottenere vantaggio della società.

L'art. 640ter c.p. è stato introdotto allo scopo di reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico ed è stata configurata sullo schema della truffa, mediante la manipolazione di - o l'intervento su - sistemi informatici.

Il reato di frode informatica ha, dunque, la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Per “alterazione del funzionamento di un sistema informatico” e per “intervento sui dati” si deve intendere una forma di interferenza abusiva sul sistema stesso o su dati o informazioni o programmi ivi contenuti o ad esso pertinenti oppure sul processo di elaborazione dei dati, così da determinare un ingiusto profitto per il soggetto attivo ed un danno per il soggetto passivo. La condotta illecita deve essere sorretta dal dolo generico.

Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue il suo ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

La fattispecie di **frode nelle pubbliche forniture**, per contro, punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura, conclusi con lo Stato, con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., ossia fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla PA beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'articolo 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass. VI, 11 febbraio 2011, n. 5317).



Il reato è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa è configurabile il concorso tra i due delitti (Cass., VI, 18 settembre 2014, n. 38346).

### **1.3. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE ALL'ART.25 D.LGS. 231/2001 E RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO SRL**

#### **1.3.1 Gli articoli di riferimento ed i titoli di reato**

Art. 318 cod.pen. - *Corruzione per l'esercizio della funzione*

Art.319 cod.pen. - *Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*

Art. 319bis cod.pen. - *Circostanze aggravanti*

Art. 319ter cod.pen. - *Corruzione in atti giudiziari*

Art.319quater cod.pen. - *Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Art. 320 cod.pen. - *Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*

Art. 321 cod.pen. - *Pene per il corruttore*

Art. 322 cod.pen. - *Istigazione alla corruzione*

Art. 322bis cod.pen. - *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri*

**Art.323 cod.pen. - *Abuso d'ufficio***

Art. 346bis cod.pen. - *Traffico di influenze illecite*

#### **1.3.2 Analisi delle fattispecie**

##### **1.3.2. a. Le fattispecie di corruzione**

Definito come l'accordo tra il pubblico ufficiale ed il privato, il delitto di corruzione realizza un'illecita compravendita privata di atti relativi ad un pubblico ufficio.

I reati di corruzione sono reati propri, cioè commessi dal pubblico ufficiale (che viene punito in prima persona) per avere accettato una promessa di pagamento o un pagamento in denaro o in altre utilità.

Si distingue la corruzione propria, cioè la corruzione per ottenere l'omissione di un atto dovuto ovvero il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio del PU, dalla corruzione impropria, cioè la corruzione per ottenere da parte del PU l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma con la dazione al PU del denaro o altra utilità, ovvero con l'accettazione della promessa di dazione.

È punito per fatti di corruzione non soltanto il PU o l'IPS che accetta il denaro o la promessa illecita, bensì anche il privato corruttore.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. il corruttore, il privato che propone e si accorda con il PU per ottenere l'omissione di un atto, il compimento di un atto non dovuto o il compimento di un altro atto proprio dell'ufficio, viene punito con le stesse pene che si applicano al funzionario pubblico corrotto.

Il sistema di tutela del codice penale, vuole essere completo e punisce anche soltanto le ipotesi di tentativo di corruzione, dando rilevanza alla istigazione alla corruzione.

Ai sensi dell'art. 322 c.p. è punito tanto il privato che offra o prometta al PU o IPS denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei sui poteri, ovvero per indurlo a compiere un atto contrario al suo ufficio, ovvero ad omettere un atto dovuto, qualora la promessa o l'offerta non sia accettata; quanto il PU o l'IPS che sollecita la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle



sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere un atto del - o compiere un atto contrario al - suo ufficio.

La norma in esame disciplina, dunque, l'ipotesi del PU onesto che rifiuti il tentativo di corruzione da parte del privato, ovvero del privato onesto che rifiuti la sollecitazione alla corruzione da parte del PU (va da sé che qualora il privato accetti si porrebbe un problema di distinzione della corruzione sollecitata dal PU dalla neointrodotta fattispecie, che si esaminerà infra, della induzione indebita a dare o promettere utilità).

Il reato di istigazione alla corruzione richiede per la sua perfezione l'elemento soggettivo del dolo specifico.

Il reato si perfeziona con la semplice offerta o la semplice sollecitazione alla corruzione.

Compulsando la giurisprudenza in materia, si segnala che è stata ritenuta integrativa del reato di corruzione la condotta:

- del privato esercente un libero deposito di prodotti petroliferi, il quale assume la qualifica di P.U. nel momento in cui, per delega dell'Amministrazione finanziaria, compila e rilascia il modello di provenienza, qualora riceva un compenso per emettere certificati falsi;
- di un imprenditore che, in cambio di un atteggiamento di disponibilità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, aveva effettuato favori economici ad un Colonnello della Guardia di Finanza, anche in assenza di individuazione o individuabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio;
- di dazione o promessa di denaro ed altre utilità a consiglieri comunali affinché, compiendo un atto contrario al loro dovere di votare nel consiglio comunale in piena libertà, secondo scienza e coscienza, esprimano un voto già determinato e preconstituito;
- di dazione anche solo di piccole utilità o donativi d'uso (somme di denaro, buoni benzina, cesti natalizi, cene, sconti per acquisti, etc.) laddove rivolte ad ottenere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

### **1.3.2.b La fattispecie di “Induzione indebita a dare o promettere utilità”**

Introdotta nel codice penale (art.319quater c.p.) con legge 06.11.2012, n.190, la fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La fattispecie de qua assume rilievo per il Modello della Maico, siccome, ai sensi del secondo comma di tale disposizione è punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità, siccome indotto dal P.U. o dal I.P.S..

Compulsando la dottrina e giurisprudenza formatasi sulla precedente fattispecie di concussione (art.317 v.t. c.p.), il concetto di “induzione” può essere inteso nel senso del sopruso effettuato non direttamente, ma in via indiretta, mediata, ad esempio mediante giri di parole, ostruzionismo e simili, di tal che è il privato che, in un certo qual modo, si attiva presso il P.U. o l'I.P.S., significando di aver compreso il messaggio e di darvi corso. In altri termini, la volontà del privato può essere indotta, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, ingenerando nel medesimo la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del funzionario pubblico per evitare di subire un pregiudizio eventualmente maggiore (induzione per persuasione) ovvero il timore di conseguenze della propria condotta non conforme alle esigenze fraudolentemente prospettate dal pubblico funzionario (induzione per frode).

Nella casistica formatasi sulla fattispecie di concussione per induzione è stata ad esempio ritenuta integrativa del reato la condotta del preside di un liceo che aveva prospettato ai genitori di alcuni alunni lo scarso profitto scolastico dei propri figli in modo da indurli a chiedere a lei delle lezioni private per evitare probabili bocciature, ovvero quella del professionista incaricato da un ente pubblico (Isveimer) di svolgere accertamenti relativi alle pratiche di finanziamento e concessione di contributo ad una società, il quale aveva indotto, mediante minaccia di boicottare il finanziamento, l'amministratore della società a versargli delle somme.

### **1.3.2.c Traffico di influenze illecite**

La legge n. 3/2019 (*„Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici“*) ha introdotto il reato di traffico di influenze illecite, introdotto dalla legge n. 190/2012 (come modificato dalla legge 3/2019), nel catalogo dei reati presupposto.

La norma è diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della PA, nonché il buon andamento e dell'imparzialità della stessa, con il fine di combattere lo svolgimento di attività di intermediazione o di lobbying su pubblici funzionari.

La norma punisce tre condotte:

- 1) chi si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altre utilità, sfruttando le sue relazioni esistenti o asserite con un pubblico agente, come prezzo della propria mediazione illecita, in relazione all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico agente; (c.d. “mediazione remunerata”)
- 2) chi, sempre sfruttando le predette relazioni, si fa promettere o dare denaro o altre utilità per remunerare il pubblico agente, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. “mediazione gratuita”);
- 3) chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

Il reato incrimina sia il fatto di abusare di una supposta influenza, oltre alla influenza reale, quindi equiparando le condotte del vero “faccendiere” a quelle del mero millantatore.

Il reato è un reato comune, di pericolo, commissivo, a struttura complessa, di danno e a condotta alternativa. Il tentativo è configurabile e l'elemento psicologico è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla consapevolezza dell'idoneità della mediazione a raggiungere il risultato promesso.

La fattispecie delittuosa si consuma nel momento, e nel luogo, in cui il privato e il “mediatore” raggiungono il loro accordo, senza che sia necessario che l'atto oggetto dell'accordo sia stato effettivamente posto in essere.

La pena base prevista per il reato di traffico di influenze è quella della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. Tuttavia la norma prevede due aggravanti e un'attenuante. La prima circostanza aggravante prevede un aumento fino a un terzo della pena nel caso in cui il mediatore sia un PU o un IPS. La seconda è invece relativa all'ipotesi in cui il traffico di influenze riguardi l'attività giudiziaria in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La pena viene invece diminuita fino ad un terzo per i casi di particolare tenuità.

Per espressa previsione normativa, il reato di traffico di influenze illecite si pone in rapporto di subordinazione con il reato di corruzione propria e con il reato di corruzione impropria, nonché con le ipotesi di corruzione comunitaria e internazionale. Lo scopo della norma è quello di reprimere condotte che si pongano in una fase prodromica alla corruzione financo al tentativo di questa. Si risponderà pertanto di traffico di influenze illecite solo nel caso in cui la condotta si fermi alla dazione o promessa nei confronti del mediatore o, al limite, nel caso in cui questi si attivi nei confronti del pubblico agente, senza però promettergli o dargli alcunché. Qualora invece tale promessa o dazione dovesse sussistere, sarebbe integrata un'ipotesi di concorso di persone nell'istigazione alla corruzione, nel tentativo di corruzione o in una corruzione consumata (a seconda del grado di sviluppo della vicenda concreta).



### **1.3.2.d. La fattispecie di abuso d'ufficio**

Il reato di abuso d'ufficio sarà fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente solo laddove il fatto risulti lesivo degli "interessi finanziari dell'Unione Europea".

Per la nozione di "interessi finanziari dell'unione europea occorre fare riferimento all'art.2, comma 1, della Direttiva PIF 1371/2017, che assume rientrare nella categoria tutte le entrate, le spese ed i beni, coperti o acquisiti o dovuti in virtù dei bilanci dell'Unione o di Istituzioni, Organi o Organismi europei, istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati.

Ne consegue che le condotte compatibili per quanto qui di interesse con il delitto di abuso d'ufficio sono quelle del funzionario pubblico che, incaricato della gestione di fondi o beni di derivazione europea, arreca lesione agli interessi finanziari dell'U.E. mediante l'erogazione, l'impegno o l'utilizzo di tali fondi o beni per scopi diversi da quelli loro impressi dall'Unione Europea.

Conseguentemente la responsabilità amministrativa dell'ente scatterà solo nelle (rare) ipotesi di realizzazione da parte del funzionario pubblico di condotte distrattive di beni o di fondi di derivazione europea ad ingiusto profitto patrimoniale del privato, quale concorrente extraneus, al reato presupposto commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. E scatterà soltanto quando la fattispecie concreta non risulti assorbita nel più grave reato di peculato (art.314 c.p.) o nelle incriminazioni per i reati di frode o corruzione sopra compiutamente analizzati.

In conclusione, l'abuso d'ufficio lesivo degli interessi finanziari dell'U.E. troverà ridottissimo spazio applicativo alle ipotesi marginali di indebita distrazione al privato di fondi o spese stanziati per l'esecuzione di appalti europei, in vista di finalità diverse da quelle stabilite, ma pur sempre funzionali alla realizzazione degli interessi dell'U.E., atteso che se la distrazione avviene per fini esclusivamente privati ed estranei a quelli dell'amministrazione di appartenenza dell'agente si configurerà il più grave delitto di peculato ex art.314 c.p.



## **2. DELITTI INFORMATICI**

### **2.1 PREMESSE**

Con Legge 18.03.2008, n.48, lo Stato Italiano ha recepito la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23.11.2001, provvedendo ad integrazione e modifica delle fattispecie dei reati informatici già introdotte nel nostro ordinamento a partire dalla legge 23.12.1993, n.547.

In sede di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione, il Legislatore ha inserito, altresì, nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), il quale prevedeva l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione però alla commissione dei soli reati informatici.

Con D.L. 14 agosto 2013, n.93 il Governo ha portato a completamento quanto iniziato dal legislatore con la legge n. 48/2008 inserendo all'art.24-bis tutti i delitti in materia di violazione della privacy previsti dal D.Lgs. 196/2003.

Con il citato provvedimento il Governo ha, altresì, inserito all'art.24-bis il neo introdotto reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale e quello di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione delle carte di credito o di pagamento.

In quanto segue si andranno a descrivere (mappare normativamente) tutti i reati, come da catalogo risultante dopo l'entrata in vigore del D.L. 93/2013.

Preliminarmente occorre, peraltro, esaminare le definizioni di “sistema informatico” e di “dato informatico”, così come delineate nell'art.1 della citata Convenzione di Budapest. Invero, pur non essendo state recepite dal legislatore italiano, le norme definitorie contenute nella citata Convenzione orienteranno certamente le decisioni giurisprudenziali in materia.

La Convenzione definisce “sistema informatico” “qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati”.

Si tratta di una definizione estesa che abbraccia qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando informazioni (o comandi).

La giurisprudenza italiana, dal canto suo, aveva già enucleato una definizione di sistema informatico ancora più ampia, intendendo come tale un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione in tutto o in parte di tecnologie elettroniche, caratterizzate dalla rappresentazione delle informazioni attraverso bit, che vengono automaticamente elaborati dalla macchina.

Per “dato informatico” la Convenzione intende “qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione”.

#### **2.2.1 LE NORME DI RIFERIMENTO: ART. 615-TER CODICE PENALE**

**Art. 615-ter cod.pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

### **2.2.2 Analisi della fattispecie**

La disposizione sopra ritrascritta tutela, per opinione condivisa, la c.d. “riservatezza informatica”, ovvero l’interesse del titolare, giuridicamente riconosciuto, di godere, disporre e controllare i dati, le informazioni, i procedimenti, i sistemi e gli spazi informatici, nonché le relative utilità.

Secondo costante giurisprudenza la norma tutela, più in particolare, la riservatezza del c.d. “domicilio informatico” inteso come luogo informatico nel quale la persona agisce ed estrinseca la sua personalità.

In altri termini, la disposizione in esame non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concretizza nello “ius excludendi alios”, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè attinente alla sfera di pensiero o attività, lavorativa o non, dell’utente.

Conseguentemente, la tutela apprestata dalla disposizione in esame si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, indipendentemente dal fatto che titolare dello ius excludendi sia una persona fisica, una persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Risulta ancora discussa la natura del delitto, ossia se la fattispecie configuri un reato di danno, ovvero un reato di pericolo astratto volto a sanzionare l’accesso abusivo in funzione della tutela anticipata di un interesse patrimoniale a fronte di una condotta di danneggiamento ovvero ancora l’acquisizione indebita o conoscibilità del materiale contenuto nell’elaboratore.

In ogni caso appare pacifico che non sia necessario, per integrare la fattispecie in esame, che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un’effettiva lesione della stessa.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque e, in particolare, sia colui che da estraneo al sistema se ne procuri abusivamente l’accesso, sia colui che, pur essendo autorizzato ad accedere a parti del sistema, riesca ad inserirsi abusivamente in una parte protetta da misure di sicurezza, nella quale si trovano dati per la consultazione dei quali non è legittimato.

La norma sanziona, sia l’accesso “da lontano”, sia l’accesso da vicino, conseguito da chi sia a stretto contatto con l’elaboratore altrui. Oggetto materiale del reato è l’altrui sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

Ad integrare il concetto di misura di sicurezza, per giurisprudenza consolidata, non è necessaria la predisposizione di particolari sistemi protettivi, sufficiente essendo la adozione da parte del titolare del diritto di minimi ostacoli alla libera consultazione (quali username e password), tali che tutti possano rendersi conto di un accesso controllato o limitato.

La fattispecie in esame, in altri termini, non richiede un determinato coefficiente di efficacia delle misure di sicurezza, che possono essere anche non conformi al livello minimo inderogabile di protezione prescritto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

La norma prevede due distinte condotte penalmente rilevanti:

- l’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza
- il mantenimento in siffatti sistemi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo (è il caso in cui, dopo una introduzione legittima, in quanto effettuata con il consenso dell’avente diritto, l’accesso al sistema sia divenuto successivamente illegittimo ad esempio per il venire meno dell’autorizzazione).

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, che si esaurisce nella coscienza e volontà di introdursi nell’altrui sistema informatico o telematico, oppure nel rimanervi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione



### **2.3.1 LE NORME DI RIFERIMENTO: ART. 615-QUATER CODICE PENALE**

**Art. 615-quater cod.pen. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

#### **2.3.2 Analisi della fattispecie**

Anche per la fattispecie in esame è controverso in dottrina l'interesse tutelato. Secondo la dottrina prevalente il reato in questione avrebbe natura di reato di scopo, senza offesa, nonché di reato di sospetto e di ostacolo, essendo rivolto a prevenire, in via generale, la realizzazione di reati informatici.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque. Oggetto materiale del reato sono i codici, le parole chiave (passwords) o gli altri mezzi, le indicazioni o informazioni, idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

Le condotte integrative del reato consistono, alternativamente, nel procurarsi, riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere, ovvero divulgare, comunicare ovvero portare a conoscenza, consegnare materialmente a terzi codici, passwords o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, che si concreta nella coscienza e volontà di procurarsi, riprodurre, diffondere, etc. al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

### **2.4.1 LE NORME DI RIFERIMENTO: ART. 615-QUINQUES CODICE PENALE**

**Art.615–quinques cod.pen. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**

#### **2.4.2 Analisi della fattispecie**

L'interesse tutelato dalla norma in esame è la prevenzione di una serie di condotte ritenute intrinsecamente nocive per il corretto funzionamento di sistemi, dati e programmi, a prescindere dall'effettivo verificarsi di qualsivoglia evento di danneggiamento. Trattasi, pertanto, di reato di pericolo. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La norma sanziona le condotte afferenti, tanto i “programmi informatici”, quanto le “apparecchiature” ed i “dispositivi”.

Per “apparecchiatura” si intende un complesso di impianti o strumenti che concorrono ad un'unica funzione, mentre per “dispositivo” si intende un congegno che svolga una determinata funzione.

Il campo applicativo della norma non è, pertanto, limitato al malware (virus e similia), ma include anche l'hardware, il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento (ad es., dongle, smart card, stimme, etc.).

La norma sanziona, poi, non soltanto chi diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi produca, importi, si procuri ovvero riproduca tali software o hardware.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di commettere il fatto allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i





dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

### **2.5.1 LE NORME DI RIFERIMENTO: ART. 635BIS, TER, QUATER E QUINQUES COD.PEN.**

**Art.635-bis cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

**Art.635-ter cod.pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

**Art.635-quater cod.pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

**Art.635-quinques cod.pen. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

### **2.5.2 Analisi delle fattispecie**

In sede di ratifica della citata Convenzione di Budapest il legislatore ha operato un complessivo riordino delle fattispecie di danneggiamento informatico, accorpandole ed introducendo un maggior livello di dettaglio della fattispecie, distinguendo nettamente tra il danneggiamento dei dati programmi ed informazioni, da un lato, ed il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici, dall'altro.

Tutte le fattispecie in esame sono aggravate laddove ricorra una delle seguenti ipotesi:

- il danneggiamento sia commesso con violenza alla persona o minaccia (art.635, comma 2, n. 1 cod.pen.)
- il fatto sia commesso con abuso della qualità di “operatore del sistema”.

“Operatore del sistema” è definizione che abbraccia tutte le figure tradizionalmente comprese nelle varie qualifiche di soggetto operante nel mondo del lavoro informatico, con la precisazione che deve trattarsi di soggetto che opera sul sistema oggetto del fatto illecito, poiché l'aggravante non mira a sanzionare il possesso di particolari cognizioni tecniche, ma la particolare relazione dell'operatore con il sistema oggetto della condotta.

Il bene giuridico tutelato dagli artt.635bis e 635quater viene rivisto nell'interesse pubblico concernente l'invulnerabilità del patrimonio “informatico” rispetto a quei fatti che ne pregiudichino la sostanza o l'utilizzabilità. Trattasi, in entrambi i casi, di reato di evento: si richiede espressamente che le informazioni, dati, programmi e/o sistemi informatici o telematici, non di pubblica utilità, vengano danneggiati. Le condotte integrative del reato previsto all'art.635bis consistono, alternativamente, nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, concretantesi nella volontà del fatto materiale, con la consapevolezza dell'altruità delle informazioni, dati o programmi informatici.

Le condotte integrative del reato previsto all'art.635quater consistono nel danneggiamento del sistema cagionato:

- mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi;
- mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Ai fini della integrazione del reato è sufficiente la prova che la condotta abbia ostacolato, ancorché gravemente, il funzionamento del sistema.



La distinzione tra il danneggiamento di dati ed il danneggiamento del sistema è, pertanto, legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazioni di dati, informazioni o programmi renda inservibile, o quanto meno ostacoli gravemente, il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici prevista dall'art.635quater.

Anche per tale ultima fattispecie è sufficiente il dolo generico.

L'interesse tutelato dagli artt.635ter e 635quinquies è, invece, la tutela dell'ordine pubblico contro gli atti di intimidazione indiretta su informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità che, mettendo a repentaglio le condizioni per la pacifica convivenza sociale, menomano il senso di sicurezza di tutti i cittadini.

Trattasi in entrambi i casi di reati aggravati dall'evento: puniscono i fatti diretti a distruggere o danneggiare, informazioni, dati, programmi ovvero sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il legislatore, seguendo la sistematica della citata Convenzione di Budapest, ha ritenuto, come nel caso degli artt.635bis e quater, di differenziare, anche per i sistemi di pubblica utilità, i danneggiamenti di dati da quelli afferenti i sistemi informatici o telematici.

Più in specifico:

- all'art.635ter ha incriminato le condotte dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità
- all'art.635quinquies ha disciplinato il danneggiamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Entrambe le fattispecie di reato sono a consumazione anticipata, nel senso che sono integrate anche in assenza di un effettivo deterioramento o soppressione dei dati, ma l'azione deve essere oggettivamente ed univocamente diretta al danneggiamento ed alla distruzione e deve essere idonea a produrre tale effetto.

L'effettiva distruzione o danneggiamento costituisce circostanza aggravante.

### **2.6.1 LE NORME DI RIFERIMENTO: ART. 55 COMMA 9 DEL D.LGS. N.231/2007.**

#### **Art.55 comma 9 D.Lgs. 231/2007 – Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento**

##### **2.7.2 Analisi della fattispecie**

La fattispecie in esame contiene tre distinte condotte criminose:

- l'indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi
- la falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi
- il possesso, cessione o acquisto di carte di provenienza illecita o, comunque, falsificate o alterate

Rientra nella condotta di indebita utilizzazione anche l'effettuazione attraverso la rete internet di transazioni, previa immissione dei dati ricognitivi e operativi di una valida carta di credito altrui, acquisiti fraudolentemente dall'agente con il sistema telematico.

Rientrano nei "documenti analoghi" le schede prepagate (carte di credito telefoniche).

Anche l'utilizzo della carta di credito in modo difforme dall'accordo convenuto con il titolare della carta realizza, secondo la giurisprudenza compulsata, la fattispecie in esame: l'abusività dell'utilizzo della carta può riguardare anche quella porzione di utilizzo eccedente il lecito in quanto travalica i limiti di utilizzo imposti dal titolare della carta o dal gestore.



Più discusso in giurisprudenza, anche se si va consolidando la linea più rigorosa, è la integrazione del reato da parte di chi, essendo intestatario della carta, dopo la cessazione del rapporto contrattuale che lo legava all'emittente (revoca dell'autorizzazione) continui ad usarla.  
Elemento psicologico del reato è il dolo generico.



### **3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

#### **3.1 PREMESSE**

Con Legge 15.07.2009, n.94 è stato inserito nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.24ter (Delitti di criminalità organizzata), il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie ed interdittive in relazione alla commissione dei classici reati associativi, ma anche dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ed in materia di stupefacenti ed armi.

#### **3.2 LE NORME DI RIFERIMENTO ED I TITOLI DI REATO**

Le fattispecie di reato previste all'art.24ter D.Lgs. 231/01 rilevanti per il Modello di Maico Srl sono le seguenti:

Art.416 cod.pen. – *Associazione per delinquere*

Art.416, VI comma, cod.pen. – *Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art.12 D.Lgs. 286/1998*

#### **3.3. ANALISI DELLE FATTISPECIE**

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti il bene giuridico tutelato dalle norme in esame è l'ordine pubblico, minacciato già per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e dunque tale da suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale. I delitti in esame richiedono la partecipazione di almeno tre persone, ed hanno, quindi, carattere plurisoggettivo o collettivo.

Partecipa all'associazione colui che esplica qualsiasi attività che rechi un contributo apprezzabile e concreto e dotato di effettiva stabilità, alla esistenza e rafforzamento dell'associazione.

Promuove l'associazione colui che se ne faccia iniziatore.

Costituisce l'associazione colui che ne determini o concorra a determinarne la nascita.

Organizza l'associazione colui che coordina l'attività dei singoli membri per assicurarne la vita e lo sviluppo.

Capo (o dirigente) è colui che regoli l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Configurabile viene ritenuto in giurisprudenza, con copiosa produzione in particolare per l'associazione di tipo mafioso, il concorso eventuale nel reato associativo da parte di soggetto esterno alla struttura organica dell'associazione.

Elemento oggettivo delle fattispecie in esame è l'accordo a carattere generale e continuativo volto all'attuazione di un programma delinquenziale, il numero minimo di tre associati e l'indeterminatezza del programma criminoso.

Elemento psicologico del reato è la consapevolezza e volontà di associarsi avendo lo scopo di commettere più delitti e dunque di contribuire all'attuazione del programma criminoso (dolo specifico).



La consumazione del reato è indipendente dalla realizzazione dei delitti programmati e si ha quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione.

L'elemento distintivo tra l'associazione per delinquere (art.416, I comma, cod.pen.) e l'associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina (art.416, VI comma, cod.pen.) è rappresentato dalla tipizzazione dei reati-fine di tali tipi di associazione, rispetto alla fattispecie base.

Apparentemente irrilevante per società non dedite al crimine ovvero agenti in territori a rischio, la introduzione della fattispecie di associazione per delinquere può costituire il grimaldello per superare la tassatività dell'elenco dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente: è sufficiente, invero, la partecipazione di tre o più persone per consentire di ipotizzare (con i limiti sopra precisati) un'associazione per delinquere, indipendentemente dai reati fine.

Il pericolo, segnalato dalla dottrina, si è concretizzato, seppur soltanto in sede di provvedimenti cautelari (sequestro finalizzato alla confisca per equivalente) richiesti ed ottenuti da alcune Procure della Repubblica a' sensi del D.Lgs. 231/01 ed a carico di società in materia di delitti tributari, ipotizzandosi l'associazione per delinquere finalizzata alla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta.



## 4. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

### 4.1. PREMESSE

L'art.25bis D.Lgs. 231/01 individua, quali reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, una serie di reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'art.24bis D.Lgs. 231/01 individua, tra gli altri delitti informatici, quale reato presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di falso in documento informatico (art.491bis cod.pen.), che, per omogeneità di bene giuridico tutelato, modalità di consumazione ed elemento psicologico di fattispecie, viene analizzato nel presente protocollo.

Le fattispecie di reato elencate nell'art.25bis, come anche il delitto di falso in documento informatico, sono tutte dirette a tutelare il bene giuridico della "fedes pubblica", comunemente identificato dalla giurisprudenza nello "affidamento dei cittadini". La definizione di tale sfuggente concetto rende peraltro la materia di tali delitti la più complessa della parte speciale del codice penale. Ai limitati fini del presente Modello si ritiene sufficiente indicare il miglior approdo della dottrina sul punto, individuante la "fedes pubblica" come genus al cui interno deve essere individuato il bene o i beni specificamente protetti dalle singole norme incriminatrici (genuinità o veridicità delle monete, dei valori di bollo, dei segni distintivi, del documento informatico, etc.): il vero bene giuridico è l'interesse patrimoniale, amministrativo, fiscale, giudiziario, etc., offeso dalla falsificazione del singolo atto.

L'incertezza e disparità di opinioni sulla definizione dell'elemento materiale dei delitti di falso si riflette anche sulla determinazione dei requisiti del dolo richiesto per la loro punibilità.

La Corte di Cassazione si è irrigidita in una giurisprudenza informata al massimo rigore, affermando che dei delitti di falso il dolo consiste nella cosciente e volontaria immutazione del vero, senza che sia necessaria la ricerca di una intenzione di nuocere da parte dell'autore. La dottrina, per contro, ritiene necessario ad integrazione del dolo di fattispecie, che l'autore si renda anche conto di nuocere ad altri, vale a dire di ledere o porre in pericolo interessi che non sono di sua spettanza.

### 4.2.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO PREVISTE ALL'ART.24BIS D.LGS. 231/01

#### Art.491-bis cod.pen. – Documenti informatici

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.”*

#### 4.2.2 Analisi della fattispecie

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame è, come per tutti i delitti di falso, la fedes pubblica, tutelata attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

La lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto si realizzano soltanto quando la falsificazione (ideologica o materiale) introduce falsi dati o fa venir meno la prova in ordine ad una informazione contenuta nel documento.

Poiché l'efficacia probatoria dei documenti informatici deve essere valutata sulla base di quanto espressamente stabilito dalle leggi concernenti il documento informatico, occorre far riferimento al



vigente Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 07.03.2005, n.82), ed in particolare all'art.1 che definisce il documento informatico come “rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” che

- se non è sottoscritto con firma elettronica non può avere alcuna efficacia probatoria, potendo al limite, a discrezione del Giudice, solo soddisfare il requisito legale della forma scritta (art.20, comma 1bis)
- anche quando sia firmato con firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il Giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità ed immodificabilità del documento informatico).

Per individuare il soggetto attivo del reato occorre fare riferimento alle specifiche ipotesi di reato in cui rientra, in concreto, la falsificazione del documento informatico. Invero, per individuare la condotta integrativa del reato, il legislatore ha optato per far riferimento alle disposizioni sulla falsità in atti, disponendone l'applicazione anche alle ipotesi di falso su documento informatico.

Occorre, peraltro, sottolineare che, se non ci sono particolari differenze tra il falso ideologico in relazione a documento informatico e tale tipo di condotta in relazione a documento cartaceo, le ipotesi di falso informatico materiale sono caratterizzate dalla maggiore difficoltà di percepire l'alterazione o la contraffazione della genuinità di un documento e delle notizie in esso contenute.

Anche per il dolo di fattispecie dovrà farsi riferimento al reato in cui rientra la specifica falsificazione del documento informatico.

#### **4.3.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO PREVISTE ALL'ART.25BIS D.LGS. 231/01**

**Art. 473 cod.pen. – *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni***

**Art. 474 cod.pen. – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi***

#### **4.3.2 Analisi delle fattispecie**

Discussa è, *in primis*, la natura del bene giuridico protetto, rinvenendosi in dottrina e giurisprudenza una forte corrente che ritiene la plurioffensività del reato: accanto alla tutela della pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nella verità del messaggio di cui il marchio o segno distintivo è portatore (c.d. statuto di non decettività del marchio), si porrebbe la tutela del titolare del marchio, segno distintivo o titolo di proprietà industriale.

Discusso è anche l'oggetto materiale della tutela:

- ✓ pacifico per quanto attiene ai marchi interni, internazionali o comunitari, purchè registrati, discusso per quanto attiene agli altri segni distintivi, quali denominazione di origine, marchi collettivi, ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, emblema, che si ritengono esclusi dalla sfera di applicazione dell'art.473 cod.pen. (ma comunque tutelati dagli artt.517, 517 *quater* cod.pen.)
  
- ✓ pacifico per quanto attiene al documento, all'attestato di concessione delle privative industriali, brevetti e modelli, discusso per quanto attiene alla usurpazione della invenzione brevettata.



Nonostante un consistente orientamento giurisprudenziale propenda per l'estensione della tutela dal documento al diritto di privativa, si ritiene preferibile la tesi riduttiva, sia per la collocazione sistematica della fattispecie nei reati contro la fede pubblica, sia per la contiguità con la fattispecie relativa ai marchi. A favore di tale tesi milita l'introduzione nel nostro ordinamento dell'art.517<sup>ter</sup> cod.pen., che sanziona, per l'appunto la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale..

Le condotte incriminate dalle fattispecie in esame sono:

- a) la contraffazione del marchio, consistente nell'abusiva riproduzione del marchio, ossia nell'apposizione di un marchio identico a quello registrato, ma anche soltanto simile ad esso (l'accertamento della consumazione di tale condotta si articola in due momenti: verifica della confondibilità tra segni, valutazione del rischio di confusione);
- b) l'alterazione del marchio, consistente nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del marchio genuino;
- c) l'uso dei marchi o segni contraffatti o alterati, ove non vi sia concorso nella contraffazione o alterazione;
- d) la contraffazione del brevetto, disegno o modello ornamentale, consistente, secondo la tesi sopra abbracciata, nella creazione ex novo o riproduzione del documento (attestato di concessione) falso
- e) la alterazione del brevetto, disegno o modello ornamentale, consistente, sempre secondo la tesi sopra abbracciata, nella modificazione per aggiunta o soppressione del documento genuino
- f) l'uso del brevetto, disegno o modello ornamentale contraffatto o alterato, ove non vi sia concorso nella contraffazione o alterazione;
- g) ove non vi sia concorso nelle condotte sopra elencate, la introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- h) ove non vi sia concorso nelle condotte sopra elencate la detenzione per la vendita, la posizione in vendita o la messa altrimenti in circolazione di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto.

Ai fini della configurabilità di entrambe le fattispecie analizzate è infine imposta l'osservanza della normativa interna, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Si impone il rispetto di tutte le norme interne, comunitarie ed internazionali "sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale" e non di quelle puramente formali: deve pertanto ritenersi necessario un accertamento da parte del giudice penale circa la sussistenza dei requisiti sostanziali di legge, a prescindere dal fatto che venga o meno eccepita la nullità o invalidità del marchio, essendo la circostanza rilevante già sul piano della integrazione astratta della fattispecie di reato.

L'accertamento, quindi deve essere non soltanto formale, ma anche sostanziale: solo la piena validità ed efficacia del marchio al momento della contraffazione può costituire presupposto del reato.





## **5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**

### **5.1. PREMESSE**

L'art. 25-bis.1 del D.Lgs.231/01, introdotto dalla legge 99/09, ha esteso l'applicazione delle sanzioni amministrative agli enti ai delitti contro l'industria ed il commercio.

Detta disposizione prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote per alcuni delitti contro l'industria ed il commercio (art.513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p.), nonché la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art.9, comma 2, in relazione alla commissione di altri delitti, sempre contro l'industria ed il commercio (513-bis e 514 c.p.).

### **5.2. LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO**

#### **5.2.a. Art. 515 cod.pen. - Frode nell'esercizio del commercio.**

##### **Analisi della fattispecie**

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame viene individuato nella pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio, nonché nell'interesse (collettivo) degli acquirenti alla correttezza ed alla lealtà degli scambi commerciali.

Soggetto attivo può essere chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, senza che sia necessaria la qualità di commerciante.

Soggetto passivo della condotta incriminata è chiunque riceva a qualunque titolo aliud pro alio in forza di un contratto che comporti l'obbligo di consegnare una cosa mobile all'acquirente.

La condotta tipica del reato consiste, infatti, nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella pattuita.

Il reato si consuma con la consegna della cosa mobile o del documento che la rappresenta. Il termine "consegna" fa riferimento ad un'attività contrattuale tra venditore ed acquirente e va distinto dal "porre in vendita" il bene: tale attività materiale non ricade nella fattispecie prevista dall'art.515 cod.pen., per i precisi riferimenti ad essa contenuti nei successivi artt. 516 e 517 cod.pen. (v. infra). Siffatta distinzione cade, peraltro, nel caso in cui il bene sia posto in vendita nella forma del self-service, perché in tale sistema di vendita il "porre in vendita" coincide con la sua possibile "consegna" all'acquirente.

#### **5.2.b. Art. 517 cod.pen. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

##### **Analisi della fattispecie**

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame viene individuato in un triplice profilo:



- (a) la tutela della generalità dei consumatori dal pericolo di essere tratti in inganno sulle caratteristiche essenziali del prodotto dai segni mendaci sullo stesso apposti,
- (b) l'interesse generale all'onestà degli scambi commerciali e
- (c) l'interesse pubblico concernente l'ordine economico (nel quale, qualche commentatore, fa rientrare anche l'interesse dei possibili produttori concorrenti).

Anche in questo caso soggetto attivo può essere, tanto l'imprenditore, quanto un soggetto ad esso riferibile (dipendente, rappresentante, mandatario).

La fattispecie in esame fa da *pendant* a quella (non inerente la realtà aziendale di Maico ed alla quale si farà solo un breve accenno) di cui all'art.516 cod.pen., ovvero il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il reato di cui all'art. 516 c.p., di più evidente e facile illustrazione, è integrato dalla condotta prodromica di "messa in commercio" di sostanze alimentari non genuine, intendendosi per "non genuini" sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici (*genuinità naturale*), sia i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione (*genuinità formale*).

La fattispecie di cui all'art. 517 c.p., come detto, ricalca la fattispecie di reato di cui all'art. 516 c.p. alla quale si è appena accennato: l'unica differenza consiste nell'oggetto materiale del reato, ovvero nel genere della merce messa in circolazione, che, nel delitto in esame, è costituita da opere dell'ingegno o prodotti industriali presentati con nomi o marchi o segni distintivi capaci di ingannare il pubblico.

Per la sussistenza del reato non è necessario che i nomi, marchi o segni distintivi siano contraffatti o alterati: basta che comunque possano indurre in errore l'eventuale acquirente (consumatore medio) sulle caratteristiche del prodotto. Il mendacio penalmente rilevante, poi, può incorporarsi sia nei segni tipici, quale è il marchio anche se non registrato, sia in quel complesso di immagini, forme, colori, diciture, emblemi, etc. (c.d. segni atipici) che vengono applicati sui prodotti industriali per indicare la loro provenienza, la loro origine o le loro qualità.

Affinchè sussista il reato è necessario che l'indicazione mendace sia apposta sul prodotto o sulla confezione. Il mendacio penalmente rilevante è peraltro solo quello concernente la provenienza aziendale, l'origine geografica o la qualità del prodotto.

Il mendacio sulla provenienza aziendale del prodotto può, anzitutto scaturire dall'uso del marchio genuino per contraddistinguere prodotti diversi da quelli originali. La fattispecie è quella comunemente denominata *délit de remplissage* e consiste nell'utilizzare le confezioni o gli involucri altrui immettendovi prodotti di provenienza diversa. Costituisce mendacio anche l'ipotesi opposta, allorché l'agente utilizza il proprio marchio per contraddistinguere prodotti provenienti da altri. Il mendacio sulla provenienza aziendale può poi derivare dalla utilizzazione del marchio genuino per contraddistinguere prodotti che, in tutto o in parte, non sono realizzati dall'azienda del titolare del marchio, ma da altre imprese che operano su sua commissione: in tal caso il reato non si configura solo quando l'azienda titolare del marchio abbia realizzato la parte qualificante del processo produttivo, demandando a terzi l'esecuzione delle sole parti accessorie ovvero abbia apposto in modo intellegibile sul prodotto la sua esatta provenienza.



Il mendacio sulla provenienza aziendale può, infine, realizzarsi con la falsificazione materiale di segni distintivi che sono soliti contraddistinguere il prodotto proveniente da altra impresa.

Il mendacio sull'origine geografica si realizza esclusivamente attraverso l'apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini e può sorgere sia dall'apposizione sul prodotto di false indicazioni denominative o emblematiche, sia dall'apparenza complessiva dello stesso.

Il mendacio sulla qualità può consistere in indicazioni false sulla composizione del prodotto, sulla sua qualità merceologica, sullo standard qualitativo o sui risultati che si possono raggiungere attraverso il suo impiego.

Il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico, ma richiede, in quanto presupposto del reato, la consapevolezza della natura ingannevole del segno utilizzato

Il delitto in esame può concorrere con la sopra esaminata fattispecie di cui all'art.515 cod.pen. (frode in commercio) nelle ipotesi in cui venga consegnato all'acquirente il prodotto su cui sono stati apposti i segni mendaci.

Nella casistica compulsata è stata considerata condotta integrativa del reato in esame:

- l'uso da parte del produttore del proprio patronimico, quando esso costituisce un marchio già utilizzato da terzi
- l'applicazione su prodotti fabbricati in Italia di marchi immaginari in lingua straniera
- l'indicazione degli estremi di un'autorizzazione ministeriale in realtà mai concessa
- la falsa trascrizione degli estremi della registrazione ministeriale

### ***5.2.c. Art. 517ter cod.pen. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.***

#### **Analisi della fattispecie**

Trattasi di nuova ipotesi delittuosa, introdotta dalla legge 99/09, e punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad euro 20.000. La norma contiene peraltro una clausola di sussidiarietà espressa in favore degli artt. 473 e 474, già analizzati nel precedente paragrafo 4.

Come per la nuova formulazione del delitto di cui all'art. 474 c.p. la norma in commento suddivide nei due commi di cui è composta le differenti condotte incriminate:

- il comma 1 punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati ed è procedibile esclusivamente a querela della persona offesa;
- il comma 2 punisce invece chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al comma 1.

Le condotte penalmente rilevanti sono: la fabbricazione, l'utilizzo industriale e l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori, la messa in circolazione.

Rispetto alla fattispecie di cui all'art. 474 nella sua nuova formulazione, cui pure la norma in commento replica in parte, diverso è l'oggetto materiale del reato. Infatti, l'art. 517ter riguarda tutti i titoli di proprietà industriale di cui è possibile conoscerne l'esistenza) e non solo i marchi e gli altri segni distintivi.



La novella aggiunge, invece, al novero di condotte sanzionabili quella di “usurpazione” del titolo di privativa, così ulteriormente ampliando la soglia di penale rilevanza dell’aggressione al bene di privativa protetto.

Tale definizione potrebbe essere oggetto di qualche incertezza interpretativa in sede di applicazione della nuova norma incriminatrice, giacché al termine in questione sono stati fino ad oggi attribuiti dalla legge penale significati diversi non direttamente mutuabili nella materia del diritto industriale.

Potrà essere utile ricorrere alla definizione contenuta nel Regolamento CE 22 luglio 2003, n. 1383, che disciplina l’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e che considera merci usurpative quelle utilizzate o fabbricate senza il consenso del titolare del bene stesso. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi delle sovrapproduzioni illegittime da parte dei licenziatari di prodotti di terzi anche senza marchio, ma comunque in violazione del contratto di licenza, oppure alle produzioni destinate a particolare aree geografiche smerciate in altre o genericamente ad ogni produzione di beni idonei a generare confusione sul mercato e nei consumatori.

Una certa indeterminatezza del fatto tipico oltre ad alcune “imprecisioni”, quale quella di non aver specificato al comma 2 della norma la procedibilità a querela del delitto, rende di non facile previsione la reale portata e capacità applicativa della nuova ipotesi di reato. Se è possibile presumere che l’intento del legislatore con l’introduzione del delitto di cui all’art. 517 *ter* sia stato quello di creare una sorta di norma “ombrello” in grado di assicurare tutela penale da ogni tipo di aggressione dei diritti di privativa quand’anche queste non appaiano di tale gravità da integrare le note ipotesi degli artt. 473 e 474 c.p., si deve per converso osservare come la carenza o l’indeterminatezza delle condotte (o di alcune di esse), dell’oggetto materiale delle stesse (beni prodotti in violazione o usurpando i titoli di privativa) e persino della procedibilità di alcune delle ipotesi delittuose previste, rischieranno di lasciare eccessivo spazio alla discrezionalità del giudice.



## 6. REATI SOCIETARI

### 6.1 PREMESSE

Il D.lgs. 61/2002 ha modificato il D.Lgs. 231/01 aggiungendo l'art. 25ter che annovera, tra i reati per i quali gli enti rispondono direttamente degli illeciti commessi con loro vantaggio da soggetti in posizione apicale, i reati in materia societaria previsti dal codice civile. La L. 190/2012 ha ulteriormente modificato il D.Lgs. 231/01 inserendo nell'art.25ter, il comma 1, lettera s-bis), che sanziona l'ente per il casi previsti dal terzo comma del rinnovato 2635 del codice civile (corruzione tra privati).

L'ultima e più recente riforma della materia dei reati societari viene introdotta dal legislatore con l'entrata in vigore in data 14/06/2015 della Legge 27.5.2015 n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Ferme le considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi, per la materia dei reati societari l'intervento di riforma del legislatore ha ad oggetto i reati di false comunicazioni sociali o, più comunemente falso in bilancio, con la radicale modifica della previgente disciplina e con l'introduzione di una fattispecie nuova.

Con la riforma il legislatore ha modificato anche l'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 <sup>(1)</sup> inserendo specifiche previsioni di pena applicabili all'ente in conseguenza della commissione dei reati di false comunicazioni sociali.

Le sanzioni applicabili all'ente, variano di fattispecie in fattispecie e possono essere aumentate di un terzo, qualora il profitto ricavato della società in conseguenza della commissione di un reato societario sia di rilevante entità.

Il Legislatore ha tipizzato ed apprestato tutela penale a tutta un serie di condotte che vengono tenute dai soggetti al vertice in occasione di attività specifiche caratteristiche e tipiche della società nei confronti dei soci, nei rapporti con e tra i soci e nei rapporti con clienti e fornitori.

### 6.2. LE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI PER IL MODELLO DI MAICO

#### 6.2.1 Le fattispecie di falso: gli artt. 2621 e 2622 cod.civ.

*Art. 2621 cod.civ. - False comunicazioni sociali*

*Art.2621-bis cod.civ. – Fatti di lieve entità*

*Art.2621-ter cod.civ. – Non punibilità per particolare tenuità*

Poiché la recente riforma ha il pregio di riscrivere completamente la fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 e 2622 c.c. nonché di introdurre le nuove fattispecie minori di cui all'art. 2621 bis e ter c.c., si riporta di seguito per intero il nuovo articolato del codice civile.

---

1 Art. 25 – ter (**Reati societari**): «1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) lettera abrogata;

[omissis] s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art.2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo».

**Art. 2621 (False comunicazioni sociali)**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

**Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

**Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità)**

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

## Analisi delle fattispecie

I reati di “false comunicazioni sociali” mirano a tutelare la corretta rendicontazione dei fatti aziendali che devono essere espressi nel bilancio e comunicati ai soci.

Il presidio penale mira cioè ad evitare che amministratori e sindaci alterino i contenuti “quantitativi” di un bilancio trasmettendo false informazioni o inserendovi valutazioni erronee e non corrispondenti al vero, facendo figurare attivi o passivi fittizi.

Con la riforma del 2002 i reati societari erano stati modificati in reati di danno e, al fine di meglio specificare le fattispecie di reato ed a circoscrivere l'ambito della rilevanza penale di alcune condotte sia pure illecite, erano state introdotte soglie quantitative di rilevanza penale del fatto.

Con la riforma del 2015 il sistema delle soglie di punibilità viene radicalmente eliminato, così facendo risorgere il c.d. “falso qualitativo”, accanto al più intuibile falso quantitativo.

Viene eliminata, altresì, la procedibilità a querela delle fattispecie di falso, salva l'ipotesi minoritaria di false comunicazioni sociali commesse in società “non fallibili” ai sensi dell'art. 1 R.D. 267/1942 (**ora art.2, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 14/2019**).

Altra novità re-introdotta dalla riforma del 2015 è il fatto che il reato di false comunicazioni sociali torna ad essere un delitto per tutte le imprese: l'art. 2621 c.c. disciplina il reato di false comunicazioni sociali per ogni tipo di società, mentre l'art. 2622 c.c. disciplina la specifica ipotesi, più grave, delle false comunicazioni sociali per società quotate – ossia per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea e per quelle ad esse equiparate, cioè per le società che le controllano o che ricorrono al pubblico risparmio o lo gestiscono.

Fatte queste premesse di ordine generale può passarsi all'analisi specifica dei due reati.

Entrambi i reati sono reati propri degli

- amministratori,
- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- sindaci e liquidatori.



I veicoli delle false comunicazioni sono:

- il bilancio: inteso nella sua nozione di documento complesso, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;
- le relazioni: intese come i documenti che accompagnano i prospetti contabili e, più in generale, qualunque altra comunicazione commentativa;
- le altre comunicazioni sociali dirette "ai soci o al pubblico" previste dalla legge: le "altre comunicazioni sociali" sono poi quelle previste dalla legge, cioè quelle che rilevano alla formazione di atti della società o che sono prodromici al compimento di atti della società.

Al fine di distinguere le relazioni e le altre comunicazioni o, più in generale, gli altri documenti che veicolare false informazioni rilevanti per la commissione del reato, è distintivo il criterio della direzionalità delle comunicazioni ai soci o al pubblico, nel senso di escludere tanto le comunicazioni individuali, quanto quelle interorganiche, nonché quelle invece dirette ad autorità pubbliche di controllo (disciplinate nel separato articolo 2638 c.c.).

I destinatari delle false comunicazioni sociali sono:

1. soci (quali portatori di diritti sia patrimoniali che amministrativi, anche in quanto componenti di organi deliberanti)
2. creditori sociali (quali portatori di interesse alla corretta informazioni sul patrimonio sociale che costituisce la loro garanzia) e soggetti legati alla società da rapporti contrattuali (stakeholders, collaboratori, lavoratori, dipendenti, associazioni sindacali che li rappresentano);
3. altri terzi ovvero il pubblico (quali potenziali soci, creditori e contraenti).

La condotta tipica del reato di false comunicazioni sociali può consistere:

- a) nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Tali "fatti materiali rilevanti" devono, ovviamente, vertere sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

Per "fatti materiali rilevanti" si intendono tutti quei fatti che concorrono, nelle comunicazioni societarie suddette, a rappresentare ed estrinsecare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui la stessa società appartiene.

La falsità dei fatti materiali rilevanti sussiste per tutte quelle esposizioni false o reticenti idonee a determinare una rappresentazione distorta circa la suddetta situazione societaria.

La rilevanza dell'esposizione falsa o reticente corrisponde in modo biunivoco e speculare alla sua idoneità decettiva, l'apprezzamento in termini di tipicità della difformità dal vero di quanto esposto nella comunicazione sociale, ovvero di quanto taciuto, si concentra e si esaurisce nella idoneità a indurre in errore: più propriamente a determinare nel destinatario della comunicazione, unitariamente e complessivamente considerata, una rappresentazione distorta della condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene.

Cosa debba intendersi poi per "fatti" è stato via via chiarito dalla giurisprudenza e dalla dottrina: i profili maggiormente problematici riguardano tuttavia la distinzione tra i fatti materiali e le poste di bilancio oggetto di valutazione.

Con pronuncia a Sezioni Unite (27 maggio 2016, n.22474) la Corte di Cassazione ha affermato il

principio, consolidatosi nella giurisprudenza successiva, secondo cui il reato in esame sussiste, con riguardo all'esposizione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il reato di false comunicazioni sociali è reato a dolo specifico, caratterizzato dal perseguimento del fine di conseguire, con la falsa comunicazione di fatti materiali falsi o incompleti, un ingiusto profitto per sé o per altri.

L'elemento specializzante della fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate, di cui all'art. 2622 c.c., è proprio la qualità dell'ente: le società quotate o ad esse equiparate: soggetti cioè diversi, per quanto qui interessa, da Holzbau.

Accanto alle due fattispecie esaminate degli artt. 2621 e 2622 c.c. il legislatore ha altresì introdotto la fattispecie di cui al nuovo articolo 2621-bis c.c. rubricata "Fatti di lieve entità", il cui trattamento sanzionatorio è corrispondentemente meno pesante.

Sussiste il reato di false comunicazioni sociali "di lieve entità", se tale caratterizzazione (la lieve entità) sia accertabile in riferimento alla figura tipica del reato di cui all'art. 2621 in ragione, congiuntamente, della "natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta".

#### **Le modifiche dirette all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01**

Le modifiche apportate all'art. 25-ter D.Lgs. 231/01 in relazione a tali nuove fattispecie riguardano la specificazione delle sanzioni pecuniarie applicabili:

- da 200 a 400 quote per il delitto di cui all'art. 2621 c.c.;
- da 100 a 200 quote per il delitto di cui all'art. 2621-bis c.c.;
- da 400 a 600 quote per il delitto di cui all'art. 2622 c.c..

Nulla il legislatore ha disposto in merito alle conseguenze sulla responsabilità dell'ente nelle ipotesi di non punibilità dei reati di false comunicazioni sociali per "*particolare tenuità del fatto*" ai sensi degli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., di cui può beneficiare o ha beneficiato l'autore del reato (*sia esso amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore, o alcuni di essi in concorso tra loro*).

Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente, di cui all'art. 8 D.Lgs. 231/01, impone di ritenere che la non punibilità dell'autore del reato in forza dei benefici previsti dagli artt. 2621-ter c.c. e 131-bis c.p., non si estende alla società nel cui interesse è stato commesso il reato; con la conseguenza che all'ente sarà comunque applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, se del caso ridotta ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto, concorrendone tutti i gli altri presupposti.

### **6.2.2 Le fattispecie di tutela penale del capitale e del patrimonio sociale**

**Art. 2627 cod.civ. - *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.***

#### **Analisi della fattispecie**

Si tratta di reato proprio degli amministratori e consiste nella ripartizione di "utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva".

Ai fini dell'applicazione della fattispecie in commento, si intende per "utile" non già "l'utile di esercizio", bensì "l'utile di bilancio": ogni incremento di valore del patrimonio netto rispetto al capitale sociale ed alle riserve obbligatorie, comprensivo di tutti gli aumenti come eredità, legati o donazioni, plusvalenze da rivalutazione economica o monetaria ecc..





Rilevano ai fini di una illegale distribuzione, gli utili non effettivamente conseguiti, cioè non realmente acquisiti per qualunque motivo, ovvero quelli destinati per legge a riserva, cioè tutti gli utili destinati a riserva da norme di legge (riserve legali ex art. 2430 c.c.; riserve legali per la reintegrazione del capitale sociale o per il mantenimento di altre riserve legali; riserve legali non distribuibili per le valutazioni delle immobilizzazioni finanziarie secondo il metodo del patrimonio netto) e non invece da norme statutarie.

Il secondo comma dell'articolo in commento prevede una speciale causa estintiva del reato: la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine di approvazione del bilancio.

Particolare di questa ipotesi di reato è la sua tipizzazione come reato contravvenzionale, che rende la condotta punibile non soltanto a titolo di dolo, ma anche per colpa: la degradazione del reato da delitto in contravvenzione, ne permette la configurabilità anche soltanto quando la ripartizione dell'utile non sia eseguita volutamente contro le disposizioni di legge, ma anche quando segue ad un comportamento soltanto negligente o imprudente degli amministratori nella distribuzione degli utili: si pensi alla distribuzioni di acconti in corso di esercizio.

#### **Art. 2629 cod.civ. - *Operazioni in pregiudizio dei creditori.***

##### **Analisi della fattispecie**

Altra fattispecie di reato posta a presidio del capitale sociale è il reato di “operazioni in pregiudizio dei creditori”, reato proprio degli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, cagionando danno ai creditori.

Il limite alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione è il rispetto delle norme di legge previste a tutela dei creditori e dunque consiste nel rispetto dei limiti relativi all'ammontare minimo del capitale sociale previsto dalla legge per i singoli tipi società, ovvero nel rispetto delle precauzioni procedurali previste dall'articolo 2503 c.c. per i casi di fusione, ovvero nel rispetto delle norme di legge previste per le ipotesi di scissione.

Il reato è procedibile a querela del creditore che abbia subito danno dall'operazione eseguita dagli amministratori ed è, comunque, estinto se prima del giudizio sia risarcito il danno dei creditori.

#### **Art. 2632 cod.civ. - *Formazione fittizia del capitale***

##### **Analisi della fattispecie**

Reato proprio degli amministratori o dei soci conferenti, questa fattispecie di reato mira a tutelare ancora l'effettività del capitale sociale.

La prima condotta incriminata è quella di “attribuire azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale”.

La seconda condotta incriminata consiste nella “sottoscrizione reciproca di azioni o quote”: il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità o la connessione delle due operazioni, bensì l'esistenza di uno specifico accordo avente di mira lo scambio di azioni o quote, indipendentemente dal fatto che le operazioni siano omogenee o disomogenee.

La terza condotta incriminata è quella di rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Il reato è punito a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità descritte dalla fattispecie.

### **6.2.3 La corruzione tra privati**



**Art. 2635, terzo comma, cod.civ. – Corruzione tra i privati**

**Art. 2635bis cod.civ. – Istigazione alla corruzione**

### **Analisi della fattispecie**

La riforma (D.lgs. 37/2017) del reato di corruzione tra privati abbandona il modello di incriminazione c.d. “patrimonialistico”, cioè relativo alla tutela del patrimonio della società, adottando un modello c.d. “lealístico” – più conforme alle legislazioni attuate negli altri stati europei – nel quale l’offesa colpisce più nello specifico la relazione fiduciaria che lega il soggetto “corrotto” alla società o all’ente nel cui ambito svolge la propria attività.

Tale nuova impostazione risulta più coerente con il riferimento agli obblighi d’ufficio e di fedeltà che la norma incriminatrice individua come limiti di liceità della condotta del soggetto attivo.

La nuova formulazione del reato di corruzione tra privati estende la “platea dei corruttibili” in una duplice direzione:

- anzitutto si stabilisce che le condotte di corruzione passiva ed attiva possano essere realizzate “**anche per interposta persona**”;
- in secondo luogo il novero dei soggetti attivi viene ampliato includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo (*gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*), anche “**coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive diverse proprie dei soggetti apicali**”, ovvero i soggetti subordinati, sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali poc’anzi indicati.

Con espressione molto più semplice la legislazione comunitaria si riferisce – in questo senso va interpretata la norma – a qualunque soggetto della società o ente privato che eserciti “**funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo**”.

Altra novità è l’ampliamento delle condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo:

- viene inclusa nella corruzione passiva anche la **sollecitazione del denaro o di altra utilità** non dovuti da parte del soggetto “intraño”, qualora ad essa segua la conclusione dell’accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto;
- viene estesa la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto “intraño”.

Inoltre il nuovo testo dell’art. 2635 c.c. non fa più alcun riferimento alla necessità che la condotta «**cagioni nocimento alla società**», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo. Quanto alle condotte di corruzione attiva e passiva di commissione del reato, compare nel testo dell’art. 2635 c.c. il riferimento alla condotta di “sollecitazione” alla promessa di denaro o altra utilità, cui fa da *pendant* quella di offerta: alla luce dell’introduzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione, tali riferimenti alla sollecitazione/offerta risultano del tutto pleonastici. Il nuovo reato di “istigazione alla corruzione” di cui all’art. 2635 bis c.c. prevede come reato e punisce autonomamente proprio le specifiche condotte di “**sollecitazione non accolta**” e di “**offerta non accettata**”. In particolare, sotto il **profilo attivo**, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraño* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-*bis*, comma 1, c.c.). Sotto il profilo **passivo**, d’altro canto, è prevista la punibilità dell’*intraño* che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-*bis*, comma 2, c.c.).

Nonostante la natura di reato di pericolo dei due nuovi reati, la procedibilità di entrambe le fattispecie



continua ad essere a querela della persona offesa: dell'ente, evidentemente.

In ogni caso, la condanna ai sensi dell'art 2635-ter c.c., che disciplina specificamente le pene accessorie, la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Venendo nello specifico alla responsabilità degli enti, l'art. 6 del D.Lgs. n. 38/2017 modifica anche l'art. 25 *ter* lettera *s-bis* D.Lgs. 231/01.

In particolare:

- per il delitto di **corruzione attiva tra privati** si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote;
- per il delitto di **istigazione attiva** si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

Si applicano, in ogni caso, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 D.Lgs. 231/01 dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se in passato poteva convenirsi con la scelta di riservare la responsabilità amministrativa da reato alla società «corruttrice», atteso che nel caso di società «corrotta» il compimento di un atto di infedeltà causativo di nocumento per l'ente rendeva impossibile immaginare che il reato potesse considerarsi commesso «nell'interesse o vantaggio» di quest'ultima, non parimenti condivisibile appare ora la conservata limitazione. Risulta plausibile, infatti, che anche rispetto alla società del «corrotto» possano prodursi le condizioni di imputazione di tale responsabilità ex artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/01 in dipendenza di un accordo corruttivo, che non solo non richiede più la causazione di un nocumento per la società del corrotto, ma non esclude che la stessa consegua un vantaggio. In dottrina è stato fatto l'esempio della corruzione di una società di certificazione, che tragga vantaggio dalla circostanza di "fidelizzare" il proprio cliente o di trovarne altri proprio grazie alla propria corruttibilità, oltre alla possibilità dell'ente di sfruttare la corruzione realizzata al proprio interno quale meccanismo per incrementare lo stipendio dei propri dipendenti senza attingere a riserve proprie.

In seguito alle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 09.01.2019 (*“misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*) i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono procedibili d'ufficio.



## 7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

### Premesse

L'art.25-*quinquies* D.Lgs. 231/01, introdotto in seguito all'emanazione della legge 11.08.2003, n.288, individua, quali fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, un insieme fattispecie di reato poste a presidio e tutela della libertà individuale: l'interesse tutelato è l'esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, per effetto dei quali un uomo, trovandosi sotto l'illegittima potestà di altri, sia privato della capacità di esprimere la propria libertà individuale e della libertà di autodeterminarsi.

Con legge 18 ottobre 2016 il legislatore è intervenuto in materia modificando l'art. 603 bis del codice penale e introducendo nel catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità degli enti 231 anche quello di «*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*».

In relazione a questa fattispecie, l'interesse tutelato dal legislatore è focalizzato su tutti i rapporti di lavoro formalmente costituiti che in realtà celano situazioni di sfruttamento del lavoro e dello stato di bisogno dei lavoratori.

### Le fattispecie penali rilevanti per il Modello di Maico Srl

#### ➤ Art. 603-bis cod. pen. - *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*



3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

### **Analisi della fattispecie**

Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato inserito nell'articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale.

L'illecito dell'ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Il reato è stato introdotto per colmare un vuoto di tutela rispetto ai soggetti lavoratori o in cerca di lavoro vittima del fenomeno del c.d. "*caporalato*": si definisce "*caporalato*" il sistema di fornitura di forza lavoro da parte di alcuni soggetti intermediari, detti "*caporali*", nei confronti di un datore di lavoro utilizzatore.

Tale fenomeno determina sfruttamento del lavoratore e "del lavoro" in genere, poiché: da una parte il "*datore di lavoro utilizzatore*" della manodopera, aderendo a tale sistema criminoso, consegue consistenti risparmi di spesa sotto il profilo previdenziale e retributivo (in genere i prestatori d'opera sono assunti in "nero", sottopagati e non ricevono alcun trattamento pensionistico o previdenziale), dall'altro lato, i "*caporali*" trattengono una *fee* sulla retribuzione dei lavoratori, come compenso per la propria attività di intermediazione.

Precisamente, la fattispecie punisce chiunque

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori: cioè il c.d. "*caporale*";
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno: cioè anche "*il datore di lavoro utilizzatore*".

Laddove sussistano condizioni di sfruttamento, rilevano ai fini del presente reato anche ipotesi di appalti illeciti e non genuini, così come ipotesi di distacco illecito.

La violenza o minaccia non costituiscono un elemento costitutivo del reato, ma soltanto una circostanza aggravante specifica: ne segue che l'intermediazione illecita è punibile sia nell'ipotesi in cui il lavoratore sia stato coartato (cioè sottoposto a violenza o minaccia per soggiacere allo sfruttamento del suo lavoro), sia nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia accettato le condizioni inique e di sfruttamento senza subire alcun genere di violenza; differente e più grave è soltanto il trattamento sanzionatorio nella prima delle due ipotesi.

Sussiste una condizione di sfruttamento ed approfittamento del bisogno dei lavoratori ogni qualvolta sussiste anche uno soltanto degli indici sintomatici e presuntivi (presunzioni *iuris tantum*) individuati dal comma secondo dello stesso art. 603-bis c.p.:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzione difforme dai CCNL o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'art. 603-bis c.p. prevede tre aggravanti specifiche che comportano un ulteriore aumento della pena (per l'autore del reato non per l'ente):



- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato è punibile a titolo di dolo.



## **8. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE ED A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO**

### **8.1 PREMESSE**

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel *corpus* normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.25septies.

Con D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (T.U. tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), il legislatore ha realizzato una vera e propria compenetrazione tra la normativa della responsabilità amministrativa degli enti e la disciplina antinfortunistica.

Ogni Ente è perciò chiamato a predisporre un'organizzazione che, ad una fase di valutazione dei rischi sicurezza e salute (già imposta agli artt. 4 e ss. D.Lgs. 626/94), ne fa seguire un'altra volta all'adozione ed all'attuazione di un piano di gestione di tali rischi: un sistema aziendale costruito in funzione dell'adempimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza, non solo mediante l'adozione di protocolli di comportamento, ma anche attraverso strumenti di controllo, vigilanza, mantenimento e miglioramento dell'intero processo di gestione dei rischi.

La mancanza o l'inadeguatezza di una tale organizzazione costituisce criterio di attribuzione soggettiva dei fatti di reato che ne conseguono – lesioni o decessi colposi – non solo in capo alle persone fisiche (datore di lavoro), ma anche in capo all'ente, incriminato sulla base della c.d. “colpa di organizzazione”, da intendersi come devianza da un modello di diligenza esigibile dal sistema aziendale nel suo complesso.

Le sanzioni previste possono giungere, in special modo quelle interdittive, a minare la stessa esistenza dell'ente, colpendo oltre alle sue casse, anche la sua capacità di esercitare attività economica. La responsabilità dell'impresa a seguito di omicidio colposo è punita con una sanzione pecuniaria fissa pari a 1000 quote, ossia compresa tra un minimo di € 258.000,00 ed un massimo di € 1.549.000,00, quando l'omicidio colposo sia occorso con violazione dell'art.55 comma 2 T.U. Sicurezza sul lavoro, e cioè con l'inosservanza degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi, predisposizione del relativo documento e nomina del RSPP) nelle aziende e nei settori ad alta esposizione. Sono inoltre previste le sanzioni interdittive per una durata da tre mesi ad un anno.

Le residuali ipotesi di omicidio colposo, conseguenti alla violazione di altre norme antinfortunistiche, sono sanzionate con la pena pecuniaria contenuta tra le 250 e le 500 quote (minimo € 64.500, massimo € 774.500,00), con le medesime sanzioni interdittive.

Infine, le lesioni colpose gravi o gravissime possono comportare la condanna ad un pena pecuniaria non maggiore di 250 quote ed a sanzioni interdittive di durata non superiore a sei mesi.

Le due norme cardine sono il citato art. 25septies D.Lgs. 231/01 e l'art.30 D.Lgs. 81/2008.

Quest'ultima disposizione, in perfetta coerenza con gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, commentati nella Parte Generale del presente Modello, prevede una clausola di esonero della responsabilità dell'ente, riconoscendo efficacia esimente all'adozione ed efficace attuazione da parte del medesimo di un modello di organizzazione e gestione, che sia idoneo e che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti i fondamentali obblighi giuridici in materia di sicurezza.

La logica implicita alla disciplina in esame è quella che, in presenza di un infortunio, la responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni eventualmente accertata a carico del datore di lavoro si



trasferisca automaticamente anche in capo all'ente caratterizzato da un'oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale.

In tale ottica, l'art. 30 D.Lgs. 81/2008 arricchisce di contenuto le indicazioni offerte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01, chiarendo che l'efficacia esimente viene riconosciuta non tanto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza, ma piuttosto all'attivazione di un preventivo sistema di programmazione, attuazione e controllo che informi tutta l'organizzazione aziendale, ossia di un Modello adottato ed efficacemente attuato e che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Secondo i primi commenti, la possibilità concreta di addossare all'ente una responsabilità per eventi infortunistici avrebbe incontrato la difficoltà di coordinare i principi generali del D.Lgs. 231/01 con la particolare natura delle fattispecie colpose commesse in violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

Infatti, lo schema di imputazione di cui all'art. 5 D.lgs. 231/01, implicando una finalizzazione dell'azione, non parrebbe adattabile ai reati colposi, la cui caratteristica è proprio la mancanza di volontà nell'autore del reato del loro verificarsi, e quindi, a maggior ragione, del loro verificarsi per uno specifico fine: a vantaggio o nell'interesse di qualcun altro.

Le ipotesi di omicidio colposo e di lesioni colpose possono al più consistere in conseguenze non volute che siano riconducibili alla mancata adozione di misure di sicurezza e di protezione e vigilanza imposte dalle norme vigenti, ma non potranno mai essere volute nell'interesse dell'impresa: al limite, ciò che potrà essere voluto, è la mancata adozione di quelle misure che hanno causato come conseguenza, non voluta, la morte o le lesioni.

Nel corso dell'anno 2014 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (*Cass. Sezioni Unite Sent. 24/04/2014 n. 38343*) sono intervenute sul tema analizzando tutta la problematica nel caso, tristemente noto come "caso Thyssenkrupp".

La Suprema Corte ha affermato che la responsabilità degli Enti ai sensi del decreto legislativo 231/01 è una responsabilità non amministrativa né penale, ma costituisce un *tertium genus* autonomo, una responsabilità amministrativa da reato che mira a punire non il singolo soggetto che ha posto in essere l'azione, ma l'ente all'interno del quale l'azione delittuosa è stata commessa per suo conto, sicché in specie con riferimento ai reati colposi, emerge un contenuto di "colpa di organizzazione" dell'ente.

Secondo la Corte il sistema del D.lgs. 231/01 impone agli enti ed alle organizzazioni complesse specifici obblighi di adottare le cautele necessarie ad prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale: tali accorgimenti vanno consacrati in un





documento, un modello che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli; non avere ottemperato a tale obbligo fonda il rimprovero, cioè la **colpa di organizzazione**.

Con riferimento alla accennata incompatibilità logica tra i criteri di imputazione oggettivi di interesse e vantaggio con la non volontà dell'evento che caratterizza i dei reati colposi, la Corte di Cassazione, con la sentenza in parola ha chiarito che con riferimento ai reati d'evento colposi i concetti di interesse e vantaggio devono essere necessariamente riferiti alla condotta e non all'evento: infatti *“è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio”*.

Verificata la colpa di organizzazione e l'interesse o vantaggio perseguito con la condotta posta in essere, che pure ha avuto come esito un evento nefasto, sussiste responsabilità dell'Ente anche per i reati presupposto del catalogo 231/01, tra i quali appunto i reati di omicidio e lesioni con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.

## 8.2 LE FATTISPECIE RILEVANTI

### Art.589 cod.pen. – Omicidio colposo

### Art.590 cod.pen. – Lesioni personali colpose

Le fattispecie in esame tutelano il bene giuridico della vita e dell'incolumità individuale.

Le condotte consumative di tali fattispecie sono a “forma libera”: esse possono essere realizzate con qualsiasi condotta dalla quale derivi l'evento mortale o lesivo.

Il momento consumativo del reato di lesioni o di omicidio colposo è quello in cui si verifica l'evento; quello in cui il soggetto manifesta la lesione o la malattia (lesioni colpose) o muore (omicidio colposo). Peraltro, mentre per gli infortuni sul lavoro vi è una sostanziale coincidenza tra la condotta e l'evento, nelle malattie professionali l'evento si manifesta in momenti temporalmente diversi da quello della condotta attiva o omissiva.

Il reato colposo presuppone che l'evento, anche se previsto, non sia voluto dall'agente, ma si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il fondamento della responsabilità colposa è rinvenibile nella contrarietà della condotta a norme di comportamento di cui sono espressione le regole cautelari dirette a prevenire determinati eventi e nell'inosservanza del livello di diligenza oggettivamente dovuta ed esigibile.

Requisiti ulteriori della condotta colposa sono quelli della prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

L'esistenza della prevedibilità va accertata con riferimento alle conoscenze che l'agente aveva, o avrebbe dovuto avere, nel momento in cui ha posto in essere la condotta. Non è, peraltro, sufficiente che l'evento fosse prevedibile, doveva anche essere prevenibile o evitabile: è necessario, cioè, che l'azione richiesta dalle regole cautelari non osservate fosse idonea ad evitare l'evento verificatosi. La soglia oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta è costituita dalla probabilità o anche dalla sola possibilità che queste conseguenze si producano.

La condotta dei reati di lesioni o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche di regola si concretizza in un'omissione, rilevante nella misura in cui esista un obbligo giuridico di impedire l'evento. Il soggetto in capo al quale viene posto l'obbligo di attivarsi si trova in posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, nella fattispecie in posizione di garanzia di controllo, che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto.



Tra condotta anti doverosamente omissiva ed evento deve comunque sussistere un nesso causale. Nell'attuale approdo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di nesso di causalità occorre la prova che il comportamento alternativo dell'agente avrebbe impedito l'evento lesivo con un elevato grado di probabilità prossimo alla certezza, e cioè in una percentuale di casi prossima a cento.

Si esclude l'esistenza del nesso di causalità nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.

Giova, al riguardo, osservare che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche da incidenti che possano derivare dalla sua negligenza, imprudenza ed imperizia, così che la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute, un comportamento che sia del tutto imprevedibile.

Allorché il lavoratore sia avventato, imprudente o negligente mentre è dedito al lavoro affidatogli il datore di lavoro può invocare l'imprevedibilità del comportamento del lavoratore soltanto se è in grado di provare, in modo certo, di aver fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l'incolumità del lavoratore venga assicurata, assolvendo il proprio:

- dovere di prevenzione tecnica ed organizzativa
- dovere di prevenzione informativa e formativa
- dovere di controllare e vigilare che le norme antinfortunistiche vengano scrupolosamente osservate; controllo e vigilanza che devono essere assidui, ininterrotti, anche avvalendosi del potere di delega o conferendo apposito incarico a terzi (preposti).



## 9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, REIMPIEGO DEI BENI PROVENIENTI DA REATO, ED AUTORICICLAGGIO

### 9.1 PREMESSE

L'art. 25-octies D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità dell'ente per le ipotesi delittuose di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni o altre utilità provenienti da reato, nonché di autoriciclaggio.

Con Legge 186 del 15.12.2014, in vigore dal 01/01/2015, il legislatore italiano è intervenuto sulla disciplina dei reati che puniscono le condotte di acquisto e reimpiego di denaro o altri beni di provenienza illecita, affiancando alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di beni provenienti da altro reato anche il nuovo reato di "autoriciclaggio" (Art. 648-ter1 c.p.); al contempo il reato di autoriciclaggio è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01 e compreso, appunto, nel testo del nuovo art. 25 octies D.Lgs. 231/01.

La criminalizzazione delle fattispecie di acquisto e reimpiego del denaro o di altri beni provenienti da reato è da rinvenire nell'esigenza di contrastare gli effetti plurioffensivi di tali illeciti, che colpiscono non solo il patrimonio della vittima del reato presupposto, ma che, attraverso le condotte di re-immissione del provento illecito nel circuito legale, creano ostacolo alla tracciabilità della provenienza del denaro, creano ostacolo alla sua rintracciabilità ed al suo recupero e costituiscono anche un diretta aggressione al sistema economico-finanziario e alla concorrenza.

### 8.2 LE FATTISPECIE DI REATO

**Art. 648 cod.pen. - Ricettazione.**

**Art. 648bis cod.pen. - Riciclaggio.**

**Art. 648ter cod.pen. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

**Art. 648-ter. 1. - Autoriciclaggio.**

#### Analisi delle fattispecie

Soggetto attivo del **reato di ricettazione (art.648 cod.pen.)** è chiunque non abbia preso parte al reato presupposto a titolo di concorso morale o materiale.

Esemplificando, ciò significa che se il patto di acquisto del denaro proveniente da una truffa o da un furto, sia precedente al reato medesimo, non vi è condotta di ricettazione, ma concorso morale nella truffa o nel furto; se invece il patto di acquisto è successivo alla consumazione del reato presupposto, l'acquirente commette un fatto di ricettazione.

La condotta del reato di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere ed occultare o intromettersi nell'acquisto o ricezione di denaro o altri beni proventi di altro reato:

- l'acquisto consiste nella compravendita del provento di reato;
- la ricezione consiste nel conseguimento a qualunque titolo del provento del reato, così da comprendere ogni tipo di scambio e conseguimento, anche diverso da una compravendita o comunque denominato;
- l'occultamento consiste proprio nel nascondere il bene provento di reato; l'occultamento è contestuale all'acquisto se il soggetto era consapevole di acquistare un bene provento di reato,



mentre è più spesso successivo all'acquisto: l'acquirente acquista in buona fede e scopre solo in un momento successivo la provenienza illecita del bene;

- L'intromissione consiste nella mediazione nelle attività di acquisto o ricezione del provento di reato.

Oggetto del reato è qualsiasi bene mobile o immobile o utilità materiale o immateriale: può essere oggetto di ricettazione anche il know how.

La ricettazione è reato istantaneo: si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta tipica.

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nella consapevolezza di acquistare o conseguire un bene provento di reato al fine di trarre un profitto per sé: è questa finalizzazione dell'azione a qualificare il dolo come specifico, nel senso che se la condotta non è posta in essere con la volontà di conseguire quel profitto illecito, non sussiste dolo.

**Il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.)** punisce direttamente condotte di reimpiego e trasferimento di denaro o altri beni provenienti da reato.

Anche questo reato può essere commesso da chiunque non abbia concorso nel reato presupposto.

Le condotte punite sono quelle di trasferimento o sostituzione del provento illecito, ovvero di ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità:

1. la sostituzione è integrata oltre che dal deposito di somme in banca, dall'acquisto di strumenti di pagamento o di valori immobiliari, effettuato presso intermediari finanziari, cambiavalute, case da gioco, nonché dall'acquisto di beni di alto valore o dall'acquisto di partecipazioni, aziende e via dicendo;
2. il trasferimento implica invece il passaggio del provento illecito dalla propria disponibilità a quella di altro soggetto, attraverso il trasferimento materiale del bene ad altro soggetto o il trasferimento, per esempio, attraverso sistemi informatici (Swift, Chips) oppure bonifici o money transfer;
3. le altre operazioni d'ostacolo alla identificazione della provenienza illecita dei beni, sono non individuate e libere, il che permette al legislatore di ricomprendere tra le operazioni che possono integrare fatti di riciclaggio ogni sostituzione o trasferimento anche non attualmente previste o esistenti: si tratta di una clausola di chiusura; in generale qualunque operazione di riciclaggio di denaro "sporco" è distinta in tre fasi fondamentali: 1) la collocazione (placement), 2) la dissimulazione (layering), 3) l'integrazione (integration) e spesso coinvolge sistemi di riciclaggio off-shore.

Elemento psicologico del reato è il dolo generico.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di trasferimento o di sostituzione o l'altra operazione.

**Il reato di impiego di denaro, beni (attività economiche o finanziarie) o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)** punisce le condotte di impiego in attività economiche e finanziarie del "denaro sporco" proveniente dai reati presupposto di ricettazione o riciclaggio.

Questo reato punisce in sostanza la fase terminale del riciclaggio, cioè tutte le operazioni di integrazione, tutte le operazioni di impiego di proventi illeciti insieme a proventi leciti, ed è così volta ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie.

La condotta tipica è quella di "impiego" del denaro ed individua un concetto più ampio di quello di investimento, così da ricomprendere qualsiasi forma di utilizzazione di denaro proveniente da altro illecito.



Il **reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)** punisce chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato non colposo principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, alla

- sostituzione,
- trasferimento,
- impiego in attività economiche o finanziarie,

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

Se “riciclare” significa, sostanzialmente, ripulire denaro o altri beni o utilità proventi di reato reimpiegandoli nel circuito economico legale, così rendendone difficile la tracciabilità, il *proprium* dell'auto-riciclaggio sta nel fatto che il riciclatore utilizza denaro o beni che ha illecitamente generato lui per sé, commettendo un reato presupposto.

Altrimenti detto, a differenza del reato di riciclaggio che esclude la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto (*“fuori dei casi di concorso nel reato”*), la nuova fattispecie di reato punisce il soggetto che impiega direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso.

La condotta tipica del reato si può concretizzare in tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato. (p.es. cambio di denaro contante con altre banconote, deposito in banca e successivo ritiro).

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

L'impiego in attività economiche o finanziarie delimita oggettivamente la rilevanza delle condotte di reimpiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti, alle sole attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, ovvero alle sole forme di re-immissione del denaro nel circuito legale, con forme di investimento idonee a falsare la concorrenza nel mercato.

Ciò perché la disponibilità di denaro o altri proventi illeciti, dunque esentasse, pone il detentore in condizione di privilegio rispetto a tutti i competitori corretti: l'incriminazione dell'autoriciclaggio vuole intervenire proprio a tutelare la concorrenza e il mercato dalle perturbazioni generate dalla attività di reimpiego di denaro «sporco» nel circuito economico legale.

In questa scelta si giustifica anche la previsione del comma 4 del nuovo art. 648 ter 1 c.p., che prevede una causa di esclusione della punibilità legata alle modalità di reimpiego per mera utilizzazione o godimento personale: la mera utilizzazione o il godimento personale, benché agevolati per il riciclatore che ha potuto usufruire di denaro esentasse proveniente da illecito, non genera alcun effetto perturbatore dell'ordine economico.

Inoltre per acquistare rilevanza penale, le condotte di autoriciclaggio devono avvenire con modalità tale da creare ostacolo “concreto” quanto all'accertamento della provenienza dei proventi utilizzati per il compimento delle attività economiche, finanziarie e speculative.

L'aggiunta dell'avverbio “concretamente” esige l'accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso dell'efficienza ostacolatrice della condotta e richiama l'interprete ad un'esegesi rigorosa.

Vanno, pertanto, esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti gli atti neutri non afferenti ad una manovra dissimulativa sui proventi del reato fonte.



Il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Va segnalato ancora che la generale autonomia della responsabilità dell'ente per gli illeciti 231 si atteggia in modo particolare rispetto al reato di autoriciclaggio: non c'è autonomia tra soggetto apicale ed ente che hanno commesso questo delitto, ma altresì tra il responsabile del reato presupposto antecedente ed il responsabile del reato di autoriciclaggio.

**Il reato di autoriciclaggio è punibile ai sensi dell'art. 648 c.p. ultimo comma c.p. anche quando l'autore del reato presupposto non è punibile o non è imputabile ovvero manchi una condizione di punibilità per tale delitto; ed è altresì punibile, ai sensi dell'art. 170 c.p., anche quando il reato presupposto sia estinto per qualsiasi altra causa.**

Ne segue, che la responsabilità dell'ente per autoriciclaggio può sussistere anche se gli apicali che hanno commesso reati fiscali per costituire la provvista non sono punibili per altro motivo e/o se il reato presupposto si sia in qualunque altro modo estinto: ogni re-impiego di proprio denaro o altri beni o utilità di provenienza illecita da parte dell'ente, integra il reato di autoriciclaggio.

## 10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 10.1 PREMESSE

L'art.25-novies del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art.15 della legge 99 del 23 luglio 2009, ha esteso l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 231/01 alla materia della proprietà intellettuale, disciplinata dalla Legge n.633 del 22.4.1941 e successive modifiche, comunemente nota come legge sul diritto d'autore.

La novella non è certo di poco conto, considerata sia l'ampiezza del campo di applicazione della legge sul diritto d'autore, sia le molteplici implicazioni della stessa all'interno di un ente. Si pensi, infatti, che all'interno della citata legge sul diritto d'autore trovano disciplina tute le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono, altresì, protetti i programmi per elaboratore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che, per la scelta o per la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Per facilità di comprensione, si riporta di seguito il testo dell'art.2 della citata Legge n.633/41:

*“In particolare sono comprese nella protezione:*

- 1) *le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) *le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) *le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- 5) *i disegni e le opere dell'architettura;*
- 6) *le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del TitoloII;*
- 7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*
- 9) *le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*
- 10) *Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”*

### 10.2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MAICO

**Art.171, I comma, lett.a-bis e III comma della L. 22.04.1941, n.633**

#### **Analisi della fattispecie**

La disposizione in commento tutela il diritto di sfruttamento di un'opera in capo al titolare, vietando, quindi, la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero tutte quelle attività note a tutti e molto diffuse anche all'interno di un ente, quali il download, l'upload, il filesharing, etc..



In definitiva, tutto ciò che è anche astrattamente protetto dalla legge sul diritto d'autore, non può essere sfruttato e diffuso, neppure in parte, su reti telematiche, senza la preventiva autorizzazione del legittimo titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico.

Le condotte di cui al punto precedente, commesse su opere altrui, non destinate alla pubblicazione, sono parimenti sanzionate, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore.

#### **Art.171-bis, della L. 22.04.1941, n.633**

##### **Analisi della fattispecie**

La disposizione in commento punisce, invece, l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (il c.d. software), l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, nonché la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

Analogo discorso vale per l'abusiva riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati, l'estrazione od il reimpiego della banca dati, nonché la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati.

#### **Art.171-ter, della L. 22.04.1941, n.633**

##### **Analisi della fattispecie**

La disposizione in commento tutela, invece, i "format" televisivi, la musica, la letteratura, le opere cinematografiche etc., vietando, in particolare, l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.





## 11. DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

### 11.1 PREMESSE

L'art.25-decies del D.Lgs. 231/01, introdotto dall'art.4 della legge 116 del 3 agosto 2009 e rinumerato dal D.Lgs 07/07/2011 n. 121, ha esteso il novero dei reati presupposto di applicazione delle sanzioni amministrative all'ente, in particolare della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

### 11.2 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI PER IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MAICO

**Art.377bis cod.pen. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”*

#### Analisi della fattispecie

La fattispecie in esame, introdotta dalla disciplina del giusto processo (legge 63/2001) ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato, del coimputato in procedimento connesso o di un reato collegato, ossia dei soggetti che, nel procedimento penale, hanno facoltà di non rispondere.

Si tratta di un reato di evento, nel senso che per la consumazione del delitto è necessario che, in esito alle condotte induttive descritte nella norma, l'astensione dalle dichiarazioni, ovvero le dichiarazioni false, si siano effettivamente verificate. Elemento psicologico del reato è il dolo generico.



## 12. REATI IN MATERIA AMBIENTALE

### 12.1 PREMESSE

La disciplina dei reati ambientali è frutto della stratificazione di diverse legge speciali promulgate dal legislatore via via che le problematiche ambientali si sono fatte sempre più importanti e pressanti per l'uomo, sicché, attualmente, la disciplina dei reati ambientali trova le sue fonti in parte nel codice penale, in parte nel c.d. Codice dell'Ambiente, in parte in altre leggi speciali.

Con particolare riferimento alla disciplina della responsabilità degli Enti, il Legislatore aveva inizialmente limitato la rilevanza a tali fini solo dell'art.192, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, ovvero solo per il reato di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (restava, pur sempre, ferma la necessità di tenere in debita considerazione la sanzione di natura ripristinatoria che l'art.192, comma 4, del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 pone solidalmente a carico dell'ente in ipotesi di imputabilità ad amministratori o rappresentanti di esso ente della commissione del reato di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo).

Successivamente, con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121, il legislatore italiano ha inserito nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.25-undecies (Reati ambientali), il quale prevede l'applicazione all'ente di sanzioni per la commissione di specifici reati ambientali.

Alla data del 22/05/2015 con Legge n. 68 recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**" e in vigore dal 29/05/2015, il legislatore ha approvato la c.d. "**Riforma degli Eco-Reati**", e in sintesi

- a) ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis e 5 nuovi reati;
- b) ha modificato l'articolo 25-undecies D.Lgs. 231/01;
- c) ha modificato altre disposizione del codice penale e del codice di procedura penale (le norme relative alle sanzioni accessorie applicabili all'autore del reato, alla prescrizione, al patteggiamento), al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio dei reati ambientali, ed ha inoltre modificato gli artt. 257 e 260 del D.Lgs 152/2006 (*Codice dell'ambiente*) introducendo altresì nello stesso decreto i nuovi artt. da 318-bis a 318 septies, infine ha modificato alcune previsioni sanzionatorie della Legge 704/192 (*relativa ai materiali radioattivi*) e della Legge 150/1992 (*relativa al commercio di specie animali e vegetali protette e/o pericolose*).

In particolare, l'art. 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per quanto qui interessa è stato modificato come segue:

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote».*

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a*

*un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

2. *omissis* [NDR]...**invariato nel resto l'articolo con l'indicazione di tutte le altre sanzioni per i reati ambientali previsti dagli altri testi normativi.**

La norma novellata dell'art. 25-undecies, dunque, amplia ancora il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ed introduce specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi, di associazione a delinquere (comune e mafiosa) con l'aggravante ambientale; di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Non è prevista, invece, sanzione pecuniaria specifica per l'ente, per il nuovo reato di "impedimento del controllo", che merita tuttavia analisi nel contesto del Modello organizzativo.

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-bis nel menzionato articolo 25-undecies, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

## **12.2. I REATI AMBIENTALI DISCIPLINATI DAL CODICE PENALE**

### **Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).**

A dispetto della rubrica "inquinamento ambientale" l'art. 452-bis c.p. non definisce la nozione di inquinamento, che va perciò mutuata da quella di cui all'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), secondo cui l'inquinamento ambientale si definisce come "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi*".

L'art. 452-bis c.p. punisce chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Trattasi di reato comune d'evento a forma libera, perfezionato da chiunque, in qualunque modo, cagioni inquinamento: per esempio l'inquinamento potrà essere cagionato sia con qualsiasi condotta di immissione di materiale inquinante in acqua o aria o nel terreno, sia con immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, con qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

L'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, sia con un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una "compromissione" o un "deterioramento" ossia una "modificazione peggiorativa" che ha determinato un danno all'ambiente.

In concreto, il confine minimo dell'inquinamento penalmente rilevante dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio (CSR) – già punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del D. Lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina con il più grave reato di "disastro ambientale", che pretende, invece, una alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema: di modo che l'inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento delle matrici che, all'esito della stima fattane, producono una



alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

L'avverbio "abusivamente" qualifica la modalità della condotta: la condotta abusiva non è limitata all'assenza delle necessarie autorizzazioni, ma estesa anche ai casi in cui esse siano scadute, illegittime o non specifiche per la tipologia di attività richiesta, ovvero ai casi di violazione delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazione stesse.

Si tratta di reato doloso, a dolo generico.

Infine il comma 2 dell'art. 452-bis c.p. introduce una aggravante specifica ad effetto comune per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.

#### **Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).**

L'articolo 452-ter cod. pen. disciplina l'ipotesi di "morte o lesioni (non lievissime) di una o più persone, derivate come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale": si tratta di una fattispecie di reato c.d. "aggravato dall'evento", per cui se conseguenza dell'inquinamento ambientale siano la morte o le lesioni di persone, in ragione della gravità delle conseguenze del delitto, viene inasprito il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

Non è prevista per l'ente una sanzione pecuniaria specifica per tale ipotesi di reato.

Ciò non toglie tuttavia che in caso di verifica di un evento morte conseguente ad una fattispecie di inquinamento ambientale legata alla violazione di una norma di cautela posta a presidio anche della sicurezza ed igiene sul lavoro, non possa essere mossa all'ente contestazione in forze dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/01.

#### **Art. 452-quater. (Disastro ambientale).**

Fino all'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 452-quater, gli eventi di disastro ambientale sono stati sin ricondotti dalla giurisprudenza allo schema normativo del c.d. disastro "innominato" di cui all'art. 434 del codice penale, che scontava tuttavia il limite di essere pensato per punire condotte che avessero determinato un crollo, un naufragio, un deragliament, non invece inquinamento.

Con l'introduzione dell'art. 452-quater cod. pen., il legislatore ha inteso porre rimedio a tale situazione ed ha precisato che "*costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*", ovvero eventi caratterizzati da connotati di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone".

Il disastro ambientale è qualificato dal carattere "irreversibile" dell'alterazione.

Il reato è sempre costruito come reato comune, d'evento a forma libera, doloso.

Come per il reato di inquinamento ambientale: **a)** è previsto che la condotta debba potersi qualificare "abusiva" cioè essere corrispondente ad una attività non conforme ai precisi dettati normativi del settore di trattamento dei rifiuti; **b)** al comma 2 dell'art. 452-quater c.p. è introdotta una aggravante specifica ad effetto comune per l'ipotesi di disastro a danno di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette.



#### **Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).**

L'introduzione dei due nuovi delitti di "inquinamento ambientale" e di "disastro ambientale", entrambi reati dolosi d'evento a forma libera, pone il problema della qualificazione dell'elemento soggettivo che deve sorreggere le condotte tipiche previste nella due norme: cioè una volontà grave e concreta di lesione dell'ambiente.

L'art. 452-quinquies c.p. estende la responsabilità penale alle ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Al fine della sussistenza della colpa, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare in materia di reati ambientali che *"nell'ipotesi della violazione di quelle norme cautelari cd. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello: a maggior ragione, allora, poco spazio sembra residuare per una possibile rilevanza, ai fini dell'integrazione della colpa (generica), della inosservanza di comportamenti precauzionali non previamente tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari invece tipizzate e dato per adempiuto l'unico obbligo positivo di informazione nei confronti della pubblica amministrazione, appaiano necessari - in base ad una valutazione ex ante - a sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica obbiettiva"*.

Tale previsione funge da norma di chiusura del sistema, con l'evidente finalità di estendere la punibilità a tutte quelle ipotesi colpose di illecito di pericolo, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale, ma che non integrino, già di per se stessi, altra contravvenzione (il riferimento è alla contravvenzione di cui all'art. 257 D. Lgs. 152/2006).

#### **Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti).**

L'art. 452-octies c.p. prevede un aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella. Prevede altresì l'aumento di pena anche delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dalla novella degli ecoreati ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Per l'ente, la condanna per delitto associativo aggravato dalle c.d. "aggravanti ambientali" comporta una sanzione pecuniaria autonoma da 300 a 1000 quote.

#### **Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).**

Il reato in commento è un reato comune d'evento a condotta vincolata, poiché l'impedimento del controllo deve concretizzarsi alternativamente negando l'accesso, predisponendo ostacoli, mutando artificialmente lo stato dei luoghi, e l'effetto di tali condotte deve essere quello di impedire, intralciare, eludere, compromettere gli esiti dei controlli ambientali e di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Si badi che l'impedimento del controllo non è riferito soltanto ai controlli ambientali, dunque, per es. sul possesso delle licenze, sulle emissioni inquinanti, sul deposito temporaneo dei rifiuti, ma anche a quelli sulle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, dunque sulla corretta organizzazione degli ambienti al fine di garantire la salute dei lavoratori, per es. controlli sui rischi acustici, chimici o da vibrazione, cui sono soggetti i lavoratori.

La clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" va riferita alle più gravi ipotesi di "resistenza a pubblico ufficiale" di cui all'art. 337 c.p..

#### **Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).**



L'art. 452-terdecies del codice penale punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice (ex art. 452 – duodecies c.p. dalla condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali) o da una pubblica autorità.

Trattasi di delitto, reato comune di condotta, a forma libera, doloso.

Determina l'illiceità della condotta la violazione dell'obbligo di bonificare, ripristinare o recuperare un sito, che provenga dalla legge o dall'autorità giudiziaria o amministrativa.

La nuova fattispecie delittuosa non si sovrappone con quella di cui all'art. 257 del D. Lgs. 152/2006, che prevede una contravvenzione per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica: la modifica di tale seconda disposizione, mediante l'introduzione della clausola di riserva "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*", fa in modo, infatti, che essa possa operare solo nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell'inquinamento, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) elencati indicati dall'art. 452-bis.

Altrettanto opportunamente, anche il testo del comma 4 dello stesso art. 257 ha subito una necessaria variazione, nel senso che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità "per le contravvenzioni (non più "per i reati", come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1". Trattasi di modifica quanto mai necessaria, perché diversamente la bonifica si sarebbe potuta interpretare come causa di non punibilità sia del reato di inquinamento che del disastro ambientale con effetti "reversibili", in chiaro contrasto con la volontà della novella che la configura come forma di ravvedimento operoso con effetto di circostanza attenuante; a seguito dell'intervento emendativo, la bonifica ex art. 257 D. Lgs. agisce dunque come causa estintiva solo con riferimento a quelle violazioni formali (*in primis*, il superamento delle soglie di rischio) che non abbiano però cagionato gli eventi atti a configurare i reati di cui agli artt. 452 bis e 452 quater, ipotesi nelle quali opera solo in senso attenuativo della pena.

#### **Art. 733-bis cod.pen. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

La fattispecie in commento punisce chiunque distrugge o deteriora un habitat all'interno di un sito protetto. La condotta punita è a forma libera, cioè perfeziona l'elemento oggettivo del reato qualsiasi comportamento non preventivamente assentito, idoneo a cagionare la distruzione o il deterioramento dell'habitat all'interno di un sito protetto.

L'oggetto della condotta è, invece, specifico ed è costituito da ogni habitat di specie (animale o vegetale) all'interno di un sito protetto, tale dovendosi intendere, a' sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. 121/2011 "*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE*".

Rilevano, pertanto, ai fini dell'applicazione della presente norma penale, tutti e solo i siti protetti inseriti nella Rete Natura 2000, ovvero nell'elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone a tutela speciale e delle zone speciali di conservazione, creato dall'Unione Europea per la protezione e conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati Membri dell'Unione Europea.

L'Italia ha provveduto a redigere un elenco di tutti i SIC (*Siti di Interesse Comunitario*) e le ZSC (*Zone Speciali di Conservazione*) rilevate nel territorio nazionale secondo la c.d. "Direttiva Habitat", la direttiva 92/43/CEE. Attualmente i SIC e le ZSC coprono complessivamente il 20% circa del territorio



nazionale. L'elenco dei SIC e delle ZSC è liberamente consultabile via web sul sito del Ministero dell'Ambiente ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)) ed è pubblicato sulla G.U n. 77, 4 aprile 2011 in allegato al Decreto Ministeriale 14/03/2011.

La fattispecie in commento configura un reato di natura contravvenzionale: ne segue che la commissione del reato può essere perfezionata, indifferentemente, con dolo generico (coscienza e volontà di distruzione o deterioramento dell'habitat) o con colpa (imprudenza, negligenza o imperizia). Per la violazione della norma penale in commento è prevista l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

### **12.3.1 LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO: ART.137 DEL D.LGS. 152/2006**

#### **Art. 137 D.Lgs. 152/2006 – (Sanzioni penali)**

La norma in esame, per quanto qui di interesse, configura diverse fattispecie di reato, tutte poste a tutela delle acque dall'inquinamento da scarichi di acque reflue industriali in assenza, oppure in violazione, delle autorizzazioni sugli scarichi in possesso dell'agente, ovvero in violazione dei limiti delle prescrizioni di legge relative alle autorizzazioni possedute. Tutte le fattispecie in commento configurano reati di mera condotta e di natura contravvenzionale: reati, cioè, che si perfezionano quando l'agente tiene la condotta descritta dalla norma, indifferentemente con dolo o con colpa.

La nozione di acque reflue industriali viene ricavata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione dalla diversità del reflujo rispetto alle acque domestiche ed in essa rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengano strettamente alla coabitazione o alla convivenza di persone, al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Elemento costitutivo del reato è l'autorizzazione della quale l'agente deve essere in possesso per potere legittimamente effettuare lo scarico: si tratta di un elemento che qualifica la legittimità o l'illegittimità della condotta: fintantoché lo scarico delle acque reflue avviene in presenza e nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione, la condotta di scarico è legittima. Ciascuna fattispecie prevede condotte differenti e pene differenti, per l'agente nonché per l'ente, così come stabilite dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01.

La fattispecie di cui al comma 1 punisce le seguenti condotte:

- 1) l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione;
- 2) la continuazione dell'effettuazione di detti scarichi nuovi ovvero il mantenimento degli stessi nonostante la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Il comma 2 dell'art. 137 D.lgs. 152/2006 prevede una aggravante per il caso in cui le condotte punite descritte nel comma 1 abbiano ad oggetto lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

La responsabilità amministrativa dell'Ente scatta soltanto in ipotesi di consumazione della condotta aggravata, ossia in presenza di apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o in presenza di revoca della stessa.

La fattispecie di cui al comma 3 punisce la seguente condotta: l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni ricevute dall'autorità competente.

La fattispecie di cui al comma 5 è speciale rispetto a quella prevista dal comma 3 e punisce le ipotesi di effettuazione degli scarichi delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/2006, sì in presenza



dell'autorizzazione prevista, ma in violazione dei limiti in essa previsti ovvero delle prescrizioni di legge o *ad hoc* ricevute dall'autorità competente.

In particolare il comma 5 dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 punisce le seguenti condotte: il superamento, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali relativo alle sostanze pericolose di cui alle suddette tabelle, dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Sempre il comma 5 in commento, prevede altresì una aggravante per l'ipotesi in cui nel tenere la condotta descritta, l'agente superi i limiti di scarico di sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente.

La fattispecie di cui al comma 11, è posta a tutela generale della falda acquifera e punisce l'effettuazione di scarichi vietati a norma degli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/2006, ovvero ogni condotta di scarico di acque reflue sul suolo – fuori dei casi di deroga espressa di cui all'art. 103 – ovvero di scarico diretto nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.

Nella casistica compulsata è stata ritenuta integrativa del reato in esame anche l'ipotesi in cui le acque meteoriche di dilavamento, ovvero le acque piovane, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavino le superfici e vengano contaminate da sostanze o materiali inquinanti, attingendo indirettamente i corpi recettori, siccome da considerarsi come reflui industriali.

### **12.3.2 LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI:**

**artt. 256 – 260 del D.Lgs. 152/2006**

**Art. 256 D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

**Art. 257 D.Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti**

**Art.258 D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

**Art.259 D.Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**

**Art.260 D.Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.**

#### **Art. 256 D.Lgs. 152/2006**

Il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/2006, nei commi rilevanti ai fini della responsabilità delle persone giuridiche punisce tre diverse condotte illecite, ovvero quelle di:

- a) gestione non autorizzata di rifiuti;
- b) gestione di discarica abusiva;
- c) miscelazione non autorizzata di rifiuti.

Le pene sono differenti sia per l'autore del reato, che per l'ente a seconda della diversa condotta realizzata, nonché in relazione al tipo di rifiuto (non pericoloso o pericoloso) gestito illecitamente.

Il concetto di “**gestione**” è molto ampio e comprende quasi tutte le attività necessarie e collegate al ciclo del trattamento dei rifiuti, dunque, ogni attività di **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti.**

La “**raccolta**” consiste nell'operazione di prelievo, cernita, raggruppamento dei rifiuti per il loro successivo trasporto.

Il “**trasporto**” consiste nelle operazioni di carico e scarico dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di trattamento.

Lo “**smaltimento**” comprende ogni attività finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta ed, in particolare, si riferisce alle



operazioni previste dall'allegato B alla parte quarta del decreto: in generale comprende ogni operazione che conduce all'eliminazione definitiva delle sostanze.

Il “**recupero**” è l'insieme delle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o altri prodotti, e in particolare comprende tutte le attività di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Lo “**stoccaggio**” consiste nelle attività di deposito preliminare finalizzato ai trattamenti di smaltimento di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta, nonché le attività di recupero di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta; più in generale lo stoccaggio è qualificabile come un'operazione di recupero o di smaltimento a seconda che i rifiuti siano destinati all'una o all'altra operazione, con la conseguenza di applicare alla operazione di deposito preliminare le normativa relativa al trattamento successivo.

Non rientra nel concetto di gestione né in quella di stoccaggio, il “**deposito temporaneo**”, ovvero il deposito di rifiuti effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti prima della loro raccolta che avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 183, al fine della successiva gestione: la condotta di deposito temporaneo dei rifiuti è, in questo senso, operazione preliminare e preparatoria della successiva gestione.

Si intende per “**deposito controllato o temporaneo**”, ogni raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006: il deposito controllato e temporaneo è libero e non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (ad eccezione degli adempimenti in tema di tenuta dei registri di carico e scarico e di divieto di miscelazione – v. infra) anche se sempre soggette ai principi generali di precauzione ed azione preventiva richiamati dalla direttive comunitarie recepite dalla normativa italiana.

In difetto di anche uno solo dei summenzionati requisiti, il deposito non può ritenersi controllato e temporaneo ma integrerà, alternativamente:

- a. **deposito preliminare (stoccaggio)**, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256 co. 1;
- b. **messa in riserva**, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra ancora il reato di cui all'art. 256 co. 1;
- c. **deposito incontrollato o abbandono**, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero e tale condotta è sanzionata (come illecito amministrativo se posta in essere da privato e) come reato contravvenzionale di cui all'art. 256 co. 2 se la condotta è tenuta dal titolare di una impresa o ente (NB: tale fattispecie non è rilevante ai fini della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 25undecies D.Lgs. 231/01);
- d. **discarica abusiva**, quando il deposito incontrollato e l'abbandono di rifiuti è reiterato nel tempo, rilevante in termini spaziali e quantitativi e risponde alle caratteristiche all'esterno dell'area indicate poco sopra, condotta sanzionata ai sensi dell'art. 256 co. 3.

Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che, in ogni caso, la nozione di “gestione” non va intesa in senso imprenditoriale, ma – come detto – in senso ampio comprensivo di qualsiasi contributo attivo o passivo, diretto a realizzare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto: in questo senso è assolutamente indifferente a perfezionare il reato il fatto che il gestore percepisca per la sua attività illecita un profitto o un vantaggio economico.

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, prevista dal comma 1 dell'art. 256 D.Lgs. 152/2006, punisce tutte le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, che avvengano in assenza delle prescritte comunicazioni, iscrizioni o autorizzazioni, e poste in essere, perciò, in violazione dei regimi amministrativi di controllo connessi alle varie fasi di gestione



dei rifiuti.

Si tratta, dunque di reato di pericolo astratto e di reato di mera condotta: non rileva, cioè, se la condotta abbia effettivamente cagionato un danno ambientale, ma è sufficiente ad integrare il reato il fatto che le condotte criminose abbiano messo potenzialmente in pericolo l'ambiente, attraverso l'impedimento frapposto alla P.A. per l'esercizio dei controlli sulle attività di gestione, funzionali ad assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga senza recare pregiudizio alla salute o all'ambiente.

Si è già detto in cosa consistano le attività di smaltimento, recupero e stoccaggio; meritano tuttavia alcune precisazioni le altre condotte considerate dalla norma.

Con riferimento alle attività di “**raccolta e trasporto**” dei rifiuti, si precisa che integra il reato in commento, la semplice mancata iscrizione dell'impresa che effettua raccolta e trasporto di rifiuti nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali: l'iscrizione è titolo abilitativo per lo svolgimento di dette attività, in assenza del quale è perfezionato il reato di cui all'art. 256 co. 1.

Con riferimento al solo “**trasporto**”, il reato di gestione non autorizzata si realizza soltanto nei casi in cui (ferma l'ipotesi dell'assenza di autorizzazione) il trasporto venga eseguito al di fuori dell'area territoriale indicata nell'autorizzazione; resta indifferente al perfezionamento dell'ipotesi di reato in parola il luogo in cui vengono scaricati i rifiuti, cioè se questo avvenga in centri di smaltimento autorizzati o non.

Le attività di “**commercio e intermediazione**” di rifiuti senza detenzione sono anch'esse soggette ad obbligo di iscrizione del gestore nell'Albo dei Gestori Ambientali.

Il commercio di rifiuti può consistere nella cessione dietro pagamento del prezzo al cedente, ovvero nella cessione dietro pagamento del prezzo al cessionario, finalizzati nel primo caso ad un reimpiego illecito di rifiuti e, nel secondo, ad una attività di gestione del rifiuto.

L'intermediazione dei rifiuti consiste invece nell'attività di creare un collegamento tra un soggetto produttore di rifiuto ed un altro soggetto gestore di rifiuti che ne effettui attività di smaltimento o di recupero: le attività di intermediazione implicano che il soggetto non detenga presso di sé rifiuti.

Il reato di cui al comma 1° è reato contravvenzionale per la perfezione del quale, cioè, è indifferente che il soggetto attivo tenga una delle condotte sanzionate dalla norma con dolo o colpa.

L'**art. 256 comma 3** punisce la “**realizzazione o gestione di discarica non autorizzata**” ovvero di discarica abusiva.

Anche il reato in commento è reato contravvenzionale ed è reato di condotta, per il perfezionamento del quale cioè è sufficiente che l'autore tenga la condotta incriminata, indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa che sorregge il comportamento.

La condotta di “**realizzazione**” di discarica abusiva comprende le attività di allestimento di un'area a discarica, di regola accompagnata dalle opere necessarie connesse.

La condotta di “**gestione**” di discarica abusiva comprende ogni attività di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo di persone e cose dirette alla gestione ed al mantenimento della discarica.

In estrema sintesi, il reato di gestione di discarica abusiva richiede che la gestione illecita dei rifiuti avvenga all'interno di struttura organizzativa complessa e con un comportamento reiterato nel tempo e sistematico.

La giurisprudenza ha precisato che, affinché possa parlarsi di discarica abusiva, penalmente rilevante, occorre che sussistano alcuni requisiti particolari quali l'allestimento di un'area con l'effettuazione delle relative opere di adeguamento (spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione), una condotta (più o meno sistematica, ma comunque ripetuta nel tempo e non occasionale) di accumulo di rifiuti, la destinazione dell'area a centro di raccolta rifiuti a causa della consistente quantità di rifiuti depositati abusivamente e della definitività del loro abbandono, il degrado (anche solo tendenziale) dell'area stessa.

L'art. 256 comma 5 sanziona la “**miscelazione di rifiuti**”.

La miscelazione consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da originare una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo.

La miscelazione di rifiuti è vietata, in ogni caso, dall'art. 187 D.Lgs. 152/2006, se vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tuttavia alle condizioni di cui al cennato art. 187, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro, con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata, se tale operazione consenta di rendere più sicuro il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

Integra il reato in parola, tanto la miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, quanto la miscelazione di rifiuti effettuata in violazione delle prescrizioni di cui all'autorizzazione in deroga.

In ogni caso, in applicazione del principio “chi inquina paga”, oltre alle sanzioni penali previste per il reato, l'autore dell'illecito è altresì tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Si tratta, anche in questo caso, di un reato contravvenzionale di mera condotta, punibile perciò sia a titolo di dolo che di colpa.

#### **Art. 257 D.Lgs. 152/2006**

La norma di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 contempla due diverse fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica di sito inquinato con superamento delle “CSR”;
- l'omissione della comunicazione di cui all'art. 242.

Soggetto attivo di entrambe le fattispecie di reato è colui che è tenuto alla bonifica cioè il soggetto inquinatore: solo il soggetto autore dell'inquinamento risponde per il reato in commento e non, invece, il proprietario o altro soggetto titolare di diritto reale sul sito, che non abbia anche partecipato alla attività inquinante.

Per “**sito**” si intende l'area o la porzione di territorio geograficamente definita e determinata intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Per “**sito inquinato o contaminato**” si intende un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (**CSR**) determinati secondo le procedura di cui all'Allegati 1 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.

Per “**CSC – concentrazioni della soglia di contaminazione**” si intendono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che rendono necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio specifica.

Per “**CSR – concentrazioni di soglia rischio**” si intendono i livelli di contaminazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuole e acque).

Per “**bonifica**” si intende l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento o le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore ai valori delle CSR.

La disciplina della tutela dell'ambiente prevede che, ogni qual volta un evento provochi la contaminazione di un sito con superamento delle concentrazioni di soglia rischio, l'autore dell'inquinamento sia obbligato a provvedere alla messa in sicurezza del sito ed alla sua bonifica.

L'art. 242 D.Lgs. 152/2006 prevede l'iter procedimentale da seguire al verificarsi di un evento che abbia contaminato o sia potenzialmente in grado di contaminare un sito o di aggravare la situazione di contaminazione di un sito già storicamente contaminato.

In ipotesi di inquinamento, **l'autore dell'inquinamento potenzialmente pericoloso per**



**l'ambiente è tenuto, entro 24 ore dall'evento, a:**

- 1) attuare le misure di prevenzione necessarie;
- 2) dare comunicazione alle autorità dell'evento al fine di consentire l'attivazione di tutte le procedure di contenimento e prevenzione del danno ambientale.

Entro le successive 48 ore l'autore dell'inquinamento effettua analisi del sito contaminato per verificare se vi sia superamento delle CSC e ne dà, in ogni caso, comunicazione al comune ed alla provincia competenti per territorio.

Qualora l'autore dell'inquinamento accerti che c'è superamento delle CSC, nei 30 giorni successivi comunica alle amministrazioni competenti il piano di caratterizzazione del sito e da avvio di seguito alla procedura di analisi del rischio.

Qualora gli esiti anche dell'analisi del rischio dimostrino che nel sito vi è il superamento dei valori di concentrazione soglia di rischio, l'autore dell'inquinamento sottopone alla regione nei 6 mesi successivi il piano degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza del sito.

Approvato, in esito al procedimento di cui all'art. 242 il progetto di bonifica, il soggetto inquinatore provvede alla bonifica. La condotta incriminata dalla norma di cui all'art. 257 D.lgs. 152/2006 è l'omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente in esito al procedimento di cui all'art. 242. Ne segue che, mentre il reato è estinto, o meglio, non sussiste e non è punibile per difetto di condizione di punibilità, se la bonifica avviene in conformità al progetto, il reato continuerà a sussistere in ipotesi di bonifica eseguita in difformità dal progetto approvato in esito al procedimento ex art. 242 D.Lgs. 152/2006.

La stessa norma sanziona anche l'omessa comunicazione di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006, cioè la mancata attivazione delle autorità competenti rispetto all'inquinamento provocato.

Entrambi i reati in commento sono reati omissivi di mera condotta, cioè per il legislatore sanziona la mancata attivazione dell'agente rispetto a comportamenti dovuti e previsti da norme di legge; entrambi i reati sono reati contravvenzionali, cioè per i quali la condotta incriminata può essere tenuta con dolo o anche solo con colpa.

### **Art. 258 D.Lgs. 152/2006**

La norma di cui all'art. 258 sanziona le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta di registri e formulari. Le ipotesi di illecito contenute nella disposizione di legge hanno per lo più natura di illecito amministrativo. Sanzioni penali sono previste solo per i casi di :

1. predisposizione di falso certificato di analisi di rifiuti, con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimiche dei rifiuti;
2. uso di falso certificato di trasporto.

Le condotte rilevanti consistono nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuto con informazioni false ed all'utilizzo del certificato falso durante il trasporto.

La condotta di predisposizione di certificato falso consiste nell'inserire un'attestazione non veritiera sull'analisi del rifiuto nel certificato, cioè in un atto destinato a provare e documentare la verità dei fatti attestati: il reato è configurabile, sia in relazione alle falsità ed inesattezze, sia in relazione alle omissioni.

Il reato commesso secondo questa condotta si consuma istantaneamente al momento dell'inserimento nel certificato di dati inesatti o incompleti.

La condotta di uso del certificato falso durante il trasporto è intuitiva e consiste nell'utilizzare il documento falso: il delitto si perfeziona solo e proprio con l'uso del certificato falso; va da sé che l'utilizzatore dell'atto falso deve essere a conoscenza della sua falsità, mentre non è rilevante la finalità per la quale utilizza l'atto falso.



Le fattispecie di reato di cui all'art. 258 non configurano contravvenzioni bensì delitti, reati che possono essere puniti solo se commessi con dolo, ossia con coscienza della falsità e volontà della stessa o dell'uso del certificato falso.

Con DL 135/2018, convertito con Legge 12/2019 è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI a partire dal 1 gennaio 2019.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge conversione in data 13.02.2019 è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale registro dovranno iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi i comuni o loro consorzi e le comunità montane.

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, saranno definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Dal 1 gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194bis, D.lgs. 152/2006.

Trova, pertanto, applicazione l'art. 258 del D.lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010.

Si osserva che l'art. 260bis, D.lgs. 152/2006 (*sistema informatico e controllo della tracciabilità dei rifiuti*), che prevede ipotesi di reati connessi alla gestione del SISTRI, non è stato abrogato/modificato, né al momento dell'aggiornamento del presente modello organizzativo è stato modificato l'art. 25undecies D.lgs. 231/2001 che inserisce l'art. 260bis, D.lgs. 152/2006 nel catalogo dei reati presupposto.

Tuttavia l'abrogazione del SISTRI comporta la conseguente abrogazione degli articoli 188bis e 188ter, nonché del collegato art. 260bis del D.lgs. 152/2006.

### **Art. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006**

L'art. 259 punisce la condotta di traffico illecito di rifiuti.

Si tratta di condotta diversa da quella del semplice trasporto di rifiuti, poiché non consiste nel semplice trasporto di rifiuti nell'ambito del territorio nazionale, bensì nella spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE 259/93 o nella spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento in violazione dell'art. 1 del Regolamento CEE.

Per spedizione si intende sia l'attività di chi dispone il trasporto da un luogo ad un altro, sia l'attività di chi materialmente lo esegue.

Si intende cioè "traffico illecito" qualunque spedizione transfrontaliera che:

- a) sia effettuata senza che la notifica a tutte le autorità competenti interessate conformemente al citato Regolamento CEE
- b) sia effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- c) sia effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate, ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- d) non sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- e) comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;



f) sia contraria alle disposizione degli artt. 14, 16, 19 e 21.

La tecnica di normazione basata sul rinvio non manca di creare difficoltà, infatti il Reg. CEE 259/93 è abrogato, sicché il rinvio è oggi da intendersi alle norme introdotte dal Reg. CEE 1013/2006.

Agli effetti della consumazione l'illecito si realizza in presenza di una spedizione transfrontaliera, ossia di un trasporto che interessa più Stati, che sia contrassegnato da sistematicità operativa e da previa organizzazione.

Anche questo reato è contravvenzionale, ossia punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

L'art. 260 D.Lgs 152/2006 punisce invece le “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti?” e riproduce il contenuto dell'art. 53 bis del Decreto Ronchi.

Il reato punisce una pluralità di condotte che devono realizzarsi nel contesto di una struttura organizzata tendenzialmente destinata ad operare con stabilità e continuità.

Le operazioni sanzionate sono tassativamente elencate dalla norma e consistono nella cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione ed in ogni caso nella gestione abusiva dei rifiuti, così richiamando anche le condotte di recupero, smaltimento, trasporto e controllo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 nonché quelle di commercio ed intermediazione.

Requisito costitutivo del reato è che le attività di traffico illecito siano poste in essere da una organizzazione stabile, cioè da una struttura di persone e cose organizzata e caratterizzata da stabilità e continuità, desumibile dalla disponibilità ed allestimento di mezzi, capitali, uomini, attrezzature, finalizzato alla svolgimento di traffici illeciti.

L'elemento oggettivo del reato si caratterizza ancora per la clausola di illiceità speciale inserita dal legislatore “abusivamente” e per il requisito quantitativo preteso dalla norma, cioè la gestione di “ingenti quantitativi” di rifiuti.

Secondo la giurisprudenza la clausola di illiceità speciale si riferisce ad ogni condotta di gestione indicata dalla norma, sicché possono rientrare nella nozione di gestione abusiva di cui all'art. 260 non solo le condotte abusive previste nella disciplina dei rifiuti, ma anche quelle effettuate senza alcuna autorizzazione, quelle aventi per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, nonché quelle attività che, per le modalità concrete con le quali sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato o semplicemente non autorizzabili.

Quanto all'oggetto materiale del reato costituito dall'ingente quantità di rifiuti, il riferimento dato dal legislatore è generico ed indeterminato poiché manca un parametro oggettivo in base al quale poter qualificare come “ingente” la quantità di rifiuti gestita: la giurisprudenza interpreta l'elemento costitutivo nel senso di ritenere qualificabile come ingente il quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta.

L'illecito si consuma a seguito della realizzazione congiunta o alternativa di alcune o tutte le attività ed operazioni elencate, mentre si esclude che possa essere sufficiente una sola attività di gestione a perfezionare il reato.

Il delitto richiede che le condotte poste in essere dagli autori del reato siano sorrette dall'elemento soggettivo del dolo specifico, cioè dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto.

### **12.3.2 LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA: ART.279 DEL D.LGS. 152/2006**

#### **Art.279 D.Lgs. 152/2006 – (Sanzioni)**

In tema di tutela dell'inquinamento atmosferico la fattispecie di reato di cui all'art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/2006 succede, senza soluzione di continuità normativa, alla previsione sanzionatoria di cui all'art.



25 co. 3 del D.P.R. 24/5/1988 n. 203: il reato in commento punisce la condotta di inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione amministrativa alla gestione dell'impianto industriale che produce emissione in atmosfera: è la c.d. contravvenzione di emissione extratabellare.

Soggetto attivo del reato è chiunque si trovi nella ruolo di amministratore di uno stabilimento produttivo e, dunque, lo gestisca ed assuma su di sé in tale veste, l'obbligo giuridico di richiedere alla P.A. le autorizzazioni per la gestione delle eventuali emissioni atmosferiche prodotte.

L'art. 279 co. 2 sanziona il fatto di chi nell'esercizio di impianto o di attività superi i valori limite di emissione o violi le prescrizioni dell'autorizzazione fissati dall'allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità amministrativa.

Per valore limite di emissione s'intende il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni, che non devono essere superati (cfr. art. 268 lett. q D.Lgs. 152/2006); per emissione si intende l'introduzione in atmosfera di una sostanza liquida o gassosa che possa produrre inquinamento atmosferico.

I valori soglia sono definiti allo scopo di prevenire e ridurre gli effetti pregiudizievoli delle emissioni sulla salute umana e sull'ambiente.

La definizione di inquinamento riduce l'ambito di applicazione della norma ai soli impianti che producano emissioni inquinanti, cioè emissioni effettivamente in grado di ledere l'ambiente peggiorando la qualità della vita umana.

La nozione di impianto si riferisce all'intero stabilimento produttivo, cioè all'insieme delle linee produttive dello stabilimento.

Al fine di valutare il superamento dei valori soglia, si considera la sommatoria delle emissioni delle singole linee produttive se queste sono identiche; ovvero ciascun punto di fuoriuscita delle emissioni se le linee produttive sono disomogenee e complessivamente formano un complesso di impianti diversi per ciclo di produzione.

I valori limite delle emissioni e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti sono stabiliti dall'art. 271 e sono differenziati a seconda dell'anno di messa in funzione dell'impianto; l'aggiornamento continuo dei valori limite di emissione accettabili è periodicamente curato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 281 co. 5 D.lgs. 152/2006. Valori limite diversi e più severi di quelli previsti dalla normativa possono essere stabiliti dall'Autorità competente solo in sede di autorizzazione o rinnovo.

Una specificazione merita la condotta di "violazione delle prescrizioni", differente da quella di superamento dei valori limite.

Integra la condotta sanzionata la violazione di quelle prescrizioni provenienti dell'autorità amministrativa preposta riguardanti le cautele da adottare per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento. Non si tratta – a bene vedere – di una mera disobbedienza ad una norma amministrativa, bensì di una condotta dotata di effettivo disvalore penale: il legislatore sanziona non tanto la violazione dell'ordine proveniente dalla P.A. bensì la creazione di una situazione di pericolo per il bene protetto, dovuta al mancato rispetto delle cautele tecniche imposte dall'amministrazione.

La fattispecie di cui all'art. 279 configura un reato commissivo di pericolo astratto (o presunto): ovvero un reato che sanziona una condotta che – per scelta del legislatore – si ritiene metta in ogni caso in pericolo il bene giuridico tutelato, cioè la salubrità dell'atmosfera.

Il legislatore ritiene sufficiente a creare pericolo di inquinamento dell'atmosfera, ogni emissione che superi i limiti tabellari, sicché, a perfezionare il reato è sufficiente il superamento del limite di emissione in atmosfera imposto dalle tabelle di legge o dall'autorizzazione amministrativa alla gestione dell'impianto.

La condotta del reato in commento può essere attiva od omissiva. Il reato *de quo*, cioè, può atteggiarsi



come reato commissivo mediante omissione (reato omissivo improprio) ogni qual volta il pericolo concreto di superamento dei limiti tabellari di emissioni in atmosfera derivi da una omissione (dolosa o colposa) del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo.

La natura contravvenzionale anche di questa fattispecie di reato ambientale, implica che la condotta incriminata possa essere tenuta tanto con un comportamento doloso quanto con un comportamento colposo.

Il reato ha natura permanente, in quanto perdura sino a quando si mantiene in esercizio l'impianto superando i valori limite prescritti o violando le prescrizioni imposte dall'amministrazione.

L'art. 279 co. 5 prevede una circostanza aggravante specifica delle contravvenzioni di cui al secondo comma a carico degli impianti che abbiano superato i valori limite di qualità dell'aria.

La disposizione potrebbe sembrare destinata a non trovare applicazione poiché il D. Lgs 152/2006 non fornisce una definizione di valore di qualità dell'aria, sicché il rinvio sarebbe privo di alcun contenuto precettivo.

Per dare contenuto alla nozione di "qualità dell'aria" bisogna attingere alla normativa previgente ed in particolare all'art. 2 del DPR 24/5/1988 n. 203 (oggi abrogato) il quale stabiliva che il valore di qualità dell'aria doveva definirsi con riferimento alla qualità dell'aria dopo l'emissione ed indicava il limite di accettabilità delle emissioni inquinanti in atmosfera, tenuto conto della salvaguardia della salute umana e dell'ambiente.

A fronte dell'assenza nel D.Lgs 152/2006 di una disposizione analoga a quella citata, al fine di assicurare applicabilità alla fattispecie di reato aggravata in commento, non resta che riferirsi al DM 2.4.200 n. 60 il quale in attuazione del D.lgs. 1.8.1999 n. 351 – a sua volta attuativo della Direttiva CE 1999/30/CE – ha definito 6 valori di qualità dell'aria (i citati riferimenti normativi sono tutti in vigore).

Quanto alla natura della circostanza, si ritiene in dottrina, che la circostanza rappresenti un vero e proprio evento di danno per il bene tutelato, sebbene ora manchi un parametro oggettivo in forza del quale misurare il danno effettivo.

#### **12.4 LE NORME DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI RIPRISTINO: ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006**

##### **Art. 192 D.Lgs. 152/2006 – Divieto di abbandono**

L'articolo in commento non prevede autonome fattispecie di reato: ribadisce il cosiddetto principio "chi inquina paga" e stabilisce il divieto assoluto di inquinamento del suolo e sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee, prevedendo anche che chiunque viola detto divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Tale responsabilità, tuttavia, deve risultare in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

L'obbligo di bonifica del sito inquinato è indipendente dalla concreta applicabilità al proprietario o al titolare di altro diritto reale sul fondo inquinato delle sanzioni penali di cui agli artt. 255 e 256 D.Lgs. 152/06: ciò significa che il proprietario del fondo inquinato sarà obbligato alla sua bonifica indipendentemente dal fatto di essere il vero inquinatore ed in solido con questo soggetto (salva la possibilità di rivalersi sullo stesso in separata sede civilistica).

Qualora le indagini condotte dai soggetti preposti permettano di accertare che la responsabilità dell'inquinamento va attribuita agli amministratori o ai rappresentanti di una persona giuridica, questa persona giuridica, ente o società e qualunque soggetto sia subentrato nei suoi diritti dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi secondo gli obblighi di cui al comma 3 dell'articolo in commento.





## 13. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

### 13.1 PREMESSE

Con D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 con la quale il Parlamento Europeo ha inteso rafforzare la cooperazione degli Stati Membri nella lotta all'immigrazione illegale, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. Detto Decreto Legislativo introduce, nel T.U la nuova fattispecie aggravata di cui all'art. 22 co. 12 bis D.Lgs 286/98 di "impiego di lavoratori clandestini", caratterizzata da "particolare sfruttamento".

Contestualmente la novella inserisce nel corpus normativo del D.Lgs. 231/01 l'art.25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) prevedendo per l'ente, cui sia attribuibile il reato, l'applicazione di sanzioni pecuniarie che, per la parte di potenziale interesse per la Società, si andranno di seguito a ritrascrivere e commentare.

Il nuovo reato presupposto non elide la rilevanza, per la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs 231/01, delle ipotesi di reato già considerate nei precedenti paragrafi e relative ai delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter D.Lgs 231/01 e in particolare di cui all'art. 416 co. VI c.p. (Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998), nonché ai delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 ed in particolare ai reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., ove ne ricorrano i presupposti.

### 13.2 LA FATTISPECIE DI REATO

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è disciplinato dall'art. 22 co. 12 D.Lgs. 286/98 e punisce la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari.

Soggetto attivo del reato è il "**Datore di Lavoro**", per tale intendendosi non esclusivamente il soggetto che materialmente procede all'assunzione del lavoratore, bensì anche il soggetto che eserciti la Funzione di Datore di lavoro, con i relativi poteri ed obblighi.

Secondo la giurisprudenza di legittimità risponde del reato non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze ed occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità. Di questo reato risponde, pertanto, insieme al soggetto che materialmente conclude e stipula il rapporto di lavoro sulla base di una procura o di un incarico specifico affidatogli, anche e soprattutto la funzione "Datore di lavoro" cioè il titolare effettivo del rapporto di lavoro subordinato, assieme all'ente cui i due soggetti fanno capo.

Sono "**lavoratori stranieri irregolari**" i cittadini di uno Stato non appartenenti all'Unione Europea o apolidi:

- a) privi del permesso di soggiorno necessario per l'esercizio del lavoro, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/98 o altro permesso di soggiorno comunque abilitante al lavoro;
- b) il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge;
- c) il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato.

Sono permessi di soggiorno o titoli equipollenti abilitanti al lavoro i seguenti documenti:



- il permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (vecchia “carta di soggiorno”);
- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo;
- il permesso di soggiorno valido per attesa occupazione: il lavoratore straniero subordinato che abbia perso il posto di lavoro anche per proprie dimissioni, può chiedere di essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la residua validità del permesso e in ogni caso per un periodo non inferiore ad un anno;
- i permessi di soggiorno per famiglia, per assistenza di minore, per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari;
- la ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro;
- la ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione;
- il permesso di soggiorno per motivi di studio, purché esclusivamente per rapporti di lavoro per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane, e non superiore comunque ad un limite di 1040 ore annue.

La fattispecie di reato in parola ha natura di delitto: per il suo perfezionamento è richiesto che il soggetto attivo tenga la condotta sanzionata dalla norma con dolo: si tratta di dolo generico riferito al semplice fatto dell’assunzione del lavoratore irregolare. Il dolo generico del datore di lavoro è compatibile con il dolo eventuale, cioè con l’accettazione del rischio da parte del datore di lavoro che il lavoratore extracomunitario assunto non sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. Va segnalato, sotto questo punto di vista, che l’orientamento costante della giurisprudenza (sviluppatosi, per vero, fintanto che il reato in commento aveva natura contravvenzionale) è nel senso di affermare la responsabilità del datore di lavoro che assuma alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario, fidandosi delle assicurazioni verbali interessate del cittadino extracomunitario in merito alla regolarità della sua permanenza nel territorio dello Stato, senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno e senza effettuare alcun tipo di verifica sulla veridicità del documento.

**La rilevanza del reato in parola ai fini della responsabilità delle persone giuridiche è limitata, tuttavia, alla sola fattispecie aggravata prevista dal comma 12 bis dell’art. 22 D.Lgs. 286/98.**

Occorre cioè che il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari sia stato commesso da un soggetto apicale o ad esso sottoposto dell’ente e che ricorra almeno una delle tre condizioni che qualificano il “particolare sfruttamento lavorativo” che ne configurano il maggior disvalore sociale, ovvero:

- a) che i lavoratori irregolari occupati siano in numero superiore a tre;
- b) che i lavoratori irregolari occupati siano minori in età non lavorativa;
- c) che i lavoratori irregolari occupati siano esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In merito alle modalità di consumazione del reato in commento, va aggiunto che il T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98) disciplina in modo rigoroso le procedure di assunzione dei lavoratori extracomunitari distinguendo l’ipotesi del lavoratore straniero ancora residente all’estero, da quella del lavoratore straniero già soggiornante in Italia.

**A.** L’assunzione di lavoratore straniero soggiornante all’estero, coinvolge una serie di presentazioni di domande in moduli informatici ad enti pubblici specifici (SUI – Sportello Unico per l’Immigrazione), comunicazioni obbligatorie ad enti pubblici statali (Centro per l’impiego territorialmente competente, INPS, INAIL) e rilascio di autorizzazioni da parte delle Autorità (Prefettura – Questura o Commissariato del Governo), quindi la conclusione del contratto di lavoro cui farà riferimento il permesso di soggiorno rilasciato al cittadino straniero, che non lasciano possibilità al Datore di Lavoro



di assumere lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o, più in generale, delle autorizzazioni necessarie all'ingresso nello Stato italiano ed all'esercizio del lavoro. Per tali ipotesi di assunzione può configurarsi un rischio rispetto al reato in parola solo in caso di ingresso in Italia del Lavoratore straniero che ha avuto il nulla-osta al lavoro e che una volta giunto in Italia non concluda o perfezioni per qualsiasi causa il contratto di lavoro con il Datore autorizzato all'assunzione. In tali ipotesi, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, comunque, la possibilità dello straniero di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

**B.** L'ipotesi dell'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano ed in possesso di altro permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, sia questa assunzione diretta o tramite intermediario, appare invece più delicata, ai fini della valutazione dei rischi effettivi per l'ente rispetto alla fattispecie in esame. Per l'assunzione del lavoratore straniero già presente sul territorio italiano, infatti, è necessaria e sufficiente la stipulazione del contratto di lavoro e la sua conservazione, senza invio o consegna ad altri enti: è in tali ipotesi, pertanto, che è possibile per il Datore di lavoro commettere il reato in esame. In ipotesi di assunzione diretta e/o a mezzo di un intermediario autorizzato che somministri lavoratori stranieri interinali perfeziona il reato (e la rilevanza di esso per l'ente al ricorrere dei presupposti oggettivi indicati), l'assunzione dello straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno non abilitante al lavoro ovvero revocato o scaduto e non rinnovato in termini.

Altra ipotesi da considerare è quella dell'assunzione di lavoratori già soggiornanti in Italia, sia pure in possesso di documenti di soggiorno abilitanti al lavoro, che vengano reclutati tramite intermediari non autorizzati, cioè tramite cosiddetti "caporali". Ad una prima lettura ed interpretazione della novella e in attesa di verificare gli orientamenti giurisprudenziali, si deve rilevare che, nell'ipotesi considerata, la condotta dell'intermediario e del datore di lavoro integri il reato di caporalato, previsto e punito dall'art. 603 bis c.p., e che tuttavia tale fattispecie non rilevi comunque ai fini della responsabilità dell'ente, poiché non compresa nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01. Tali condotte comporteranno una eventuale responsabilità dell'ente solo se riconducibili alle ipotesi di reato (già commentate) previste dall'art. 24-ter e/o dall'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/01, ossia alle ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al fine di trarne profitto o di riduzione in schiavitù.

Si segnala, in ogni caso che il reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari si differenzia, pur potendo con essi concorrere, dai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riduzione in schiavitù e/o tratta di schiavi. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, già chiamata a pronunciarsi sul punto ha escluso ogni automatismo e dipendenza tra il reato di cui all'art. 22 co. 12 e quello di cui all'art. 12 co. 5 D.Lgs. 286/98 affermando che, dal solo fatto che un datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno, con ciò commettendo il reato di cui all'art. 22 comma 12 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, fornendo loro anche un alloggio, non può desumersi la sussistenza anche del concorrente e più grave reato di cui all'art. 12 comma 5 del citato D.lgs. favoreggiamento della illecita permanenza dello straniero a fine di trarne profitto, senza la verifica della ricorrenza anche di tutti gli altri presupposti di questo reato. In altri termini ciascuna delle fattispecie già commentate mantiene la propria autonomia rispetto a quella qui considerata.

## **14. REATI TRIBUTARI**



## 15.1 Premesse

Con Legge 19 dicembre 2019, n.157 (pubblicata in G.U. n.301 del 24.12.2019) di conversione con modifiche del D.L. 26.10.2019, n.124 (“*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”), il Legislatore italiano ha inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati tributari: una novità introdotta anche per uniformarsi alla Direttiva europea 1371/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (cosiddetta Direttiva PIF), che per le frodi fiscali più gravi richiede un inasprimento delle pene per le persone fisiche e la responsabilità delle persone giuridiche

In una con l’introduzione del nuovo articolo 25-*quinquiesdecies* nel D.lgs. 231/01 il Legislatore ha altresì inasprito il trattamento sanzionatorio dei reati tributari presupposto di responsabilità amministrativa dell’Ente, che, dopo la conversione in legge del decreto, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2 D.L.vo 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 D.L.vo 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 D.L.vo 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.L.vo 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.L.vo 74/2000)

Successivamente, con D.lgs. 75/2020, il novero degli illeciti presupposto della responsabilità da reato degli enti in materia tributaria è stato ampliato, inserendo nell’art. 25-*quinquiesdecies* i seguenti ulteriori reati, che comportano un’autonoma responsabilità dell’ente ex D.Lgs. nel caso in cui l’azione o l’omissione siano compiute anche nel territorio di un altro Stato al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro:

- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000)

## 15.2 Le fattispecie di reato previste all’art.25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/01

### LE NORME DI RIFERIMENTO

***Art. 2, D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***

### ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO

Il nuovo reato presupposto è la fattispecie più grave prevista nel sistema dei “reati tributari” introdotto nell’anno 2000, con il quale il legislatore del tempo ha spostato il *focus* della rilevanza penale delle violazioni fiscali, precedentemente punite dalla legge 516 del 1982 (la cosiddetta legge “manette agli evasori”), dalle condotte prodromiche e formali, alla condotta centrale del sistema tributario nazionale ovvero la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali.

Il reato di *dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il reato si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.



Il reato punisce, in altre parole, la condotta dell'imprenditore che "gonfia" i propri costi al fine di abbattere il più possibile l'imponibile e, così, al fine di ridurre le imposte dovute utilizzando lo strumento fraudolento delle fatture o di altri documenti relativi ad operazioni imponibili, in tutto o in parte inesistenti ovvero mai eseguite, eseguite in maniera differente da come documentate nelle pezze giustificative fiscali, oppure intercorse tra soggetti differenti da quelli che figurano in detti documenti.

L'art. 1 del D.lgs. 74/2000 definisce:

- (lett. a) **per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo, in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- (lett. b) **per elementi passivi fittizi**, le componenti espresse in cifra che concorrono in senso negativo alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- (lett. c) **per dichiarazioni**, le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore di liquidatore o rappresentante di società enti o persone fisiche o di sostituto di imposta nei casi previsti dalla legge.

La condotta del reato consiste nell'utilizzazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'Iva di:

- a. fatture oggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni del tutto fittizie;
- b. fatture oggettivamente inesistenti in parte (sovrafatturazione), perché riferite ad operazioni in parte fittizie e prive di riscontro nella realtà;
- c. fatture soggettivamente inesistenti, perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario risultanti dal documento non sono quelli reali;
- d. altri documenti fiscalmente rilevanti ed aventi medesima valenza probatoria;
- e. altra falsa documentazione creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi.

Consuma il reato, in altre parole, ogni condotta che di colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, indipendentemente dal concorso di un terzo (*Cassazione penale n.47603/2017*), e ne tiene conto nelle proprie dichiarazioni fiscali.

L'elemento soggettivo del reato è il "dolo specifico d'evasione", che consiste nella specifica finalità di porre in essere le condotte indicate, cioè nell'utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi fatture o altri documenti che si sa essere relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, per poter evadere l'imposta e conseguire il indebito correlativo vantaggio economico.

L'autore del reato, nelle società di capitali, è colui che ha la legale rappresentanza della società e che, in tale veste, provvede alla presentazione delle dichiarazioni fiscali dell'ente.

Per la responsabilità dell'ente rileva pure la condotta illecita nella forma del tentativo, purché gli atti diretti a commettere il reato siano compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, D.Lgs. 74/2000.

È prevista, altresì, per l'ente la confisca per equivalente.



Si segnala che il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p..

### ***Art. 3, D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici***

#### **ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO**

La fattispecie in esame, che si applica fuori dei casi previsti dall'art.2 (clausola di riserva), sanziona la presentazione di dichiarazioni inventate supportate da un impianto contabile atto a sviare ovvero ostacolare la successiva attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria ovvero, comunque, ad avvalorare artificiosamente i dati in essa racchiusi.

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Ai fini della configurabilità del reato in esame non è sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei quali si determina l'obbligazione tributaria, ma occorre anche un "quid plurius" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento". Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sono tali tutti quegli accorgimenti la presenza dei quali imponga l'effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari. (è stato ad esempio correttamente ravvisato l'uso di mezzi fraudolenti in un caso in cui era risultato che la società amministrata dall'imputato, avendo ricevuto pagamenti per servizi resi ad altra società, ne aveva contabilizzati solo una parte, dirottando l'altra, senza che di ciò risultasse traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto corrente di una società fiduciaria facente capo ad un prossimo congiunto dell'imputato medesimo).

Il reato è configurabile anche con riferimento alla dichiarazione che, nel caso di società ammesse alla tassazione di gruppo ai sensi dell'art.117 t.u.i.r., venga presentata dalla società controllante ai sensi dell'art.122 del medesimo t.u.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

È prevista la punibilità a titolo di tentativo del reato in esame in presenza di un sistema fraudolento che interessi il territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, finalizzato ad evadere l'IVA in misura non inferiore a 10 milioni di Euro.

Anche per questa fattispecie è prevista la confisca per equivalente ed anche il presente reato rientra tra quelli prodromici alla consumazione del reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p..

### ***Art. 4, D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele***

#### **ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO**

Nel novero dei reati presupposto è incluso il delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, D.lgs. 74/2000, solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro.

In base all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'impostazione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due



milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al precedente paragrafo, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il delitto di dichiarazione infedele è di natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad una delle imposte indicate nell'art. 4, D.Lgs. 74/2000, sì che non rileva l'eventuale presentazione di una dichiarazione integrativa mediante la quale il contribuente abbia emendato il contenuto di quella annuale originaria (Cass.pen., Sez. III, sentenza n. 23810 dd. 08.04.2019).

È reato a dolo specifico consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto", In altri termini, è necessaria una coscienza e volontà con riferimento alla indicazione di costi fittizi o alla omessa indicazione di ricavi, accompagnati dall'intento di evadere le imposte.

Il reato è punito anche a titolo del tentativo quando gli atti propedeutici alla consumazione del reato sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

#### ***Art. 5, D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione***

##### **ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO**

Anche il delitto di omessa dichiarazione rileva ai fini della responsabilità dell'ente per il reato solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro.

Ai sensi del citato articolo, è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque la fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai due paragrafi precedenti non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

L'operatività della norma è ancorata ad una cosiddetta soglia di punibilità, al fine di punire solo le condotte che siano in concreto idonee a ledere gli interessi economici statali. È concesso inoltre ai contribuenti un margine d'errore, escludendo la sussistenza del reato di omessa dichiarazione ogni volta in cui questa sia presentata entro il prescritto termine ulteriore di novanta giorni, oppure quando presenti delle difformità formali quali l'assenza della firma del contribuente e l'utilizzo di un modello stampato differente da quello imposto.



***Art. 8, D.lgs. 74/2000 – emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti***

Per la fattispecie in esame il soggetto attivo del reato è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, non essendo prevista alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Per la definizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si rinvia a quanto sopra esposto.

La condotta della fattispecie in esame consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (**di mero pericolo**) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

Trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento).

Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

***Art. 10 del D.Lgs. 74/2000. (occultamento o distruzione di documenti contabili)***

La fattispecie in esame incrimina chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (è stato ad esempio condannato il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la documentazione contabile, conservandone solo una parte).

In altri termini, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi nella documentazione mancante.

***Art. 10quater del D.Lgs. 74/2000***

**ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO**

Anche il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10quater del D.Lgs. 74/2000 rileva ai fini 231 solo laddove presenti elementi di transnazionalità e particolare rilevanza e gravità, ossia: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro.





Ai sensi della citata norma, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È inoltre punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato in questione si configura quale reato istantaneo, che si consuma al momento della presentazione del modello F24 e non in quello della successiva dichiarazione, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento, per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà inesistenti o non spettanti.

### ***Art. 11 del D.Lgs. 74/2000. (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)***

#### **ANALISI DELLA FATTISPECIE DI REATO**

La fattispecie in commento incrimina

- i. chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;
- ii. chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Il reato in esame rimanda ad una nozione di atti fraudolenti intesi quali comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da comportamenti di inganno o di artificio. Si deve, cioè, ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, non essendo sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario.

### **15.3.SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE**

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrognerà le sanzioni amministrative, previste dal nuovo art. 25-*quinquiesdecies*:

<b>Reato</b>	<b>Quote</b>	<b>Euro</b>
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	da 25.800 a 774.500
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	da 100 a 500	da 25.800 a 774.500
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	da 100 a 500	da 25.800 a 774.500
Occultamento o distruzione di documenti contabili	da 100 a 400	da 25.800 a 619.600
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	da 100 a 400	da 25.800 a 619.600
Omessa dichiarazione (sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 mio euro)	da 100 a 400	da 25.800 a 619.000
Indebita compensazione (sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 mio euro)	da 100 a 400	da 25.800 a 619.000



Dichiarazione infedele (sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 mio euro)	da 100 a 300	da 25.800 a 464.700
---	--------------	---------------------

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopraindicati l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), d), ed e) del D.Lgs. 231/01:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## **15. REATI DI CONTRABBANDO**

### **15.1 Premesse**

I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio



unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale).

Ai sensi dell'art. 34, DPR 43/1973 si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine”:

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (art. 36, DPR 43/1973).

## **15.2. La recente depenalizzazione dei reati previsti nel Testo Unico Doganale**

Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell'ammenda sono, ad oggi, depenalizzate dal D.Lgs. 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria (tranne alcune eccezioni, tra le quali non rientrano i reati doganali).

Gli illeciti previsti dagli artt. 282 – 291 e 292 del DPR 43/1973 (reati di contrabbando c.d. “semplice”, per i quali era prevista la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti doganali evasi), sono puniti con una sanzione amministrativa d'importo variabile (da euro 5.000 ad euro 50.000). Costituiscono comunque reato le ipotesi di contrabbando previste dagli artt. 282 – 291, 292 e 294, DPR 43/1973, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro 10.000,00.

Nel 2001 furono inseriti nel Testo Unico Doganale i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis e art. 291-ter nella forma aggravata) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater), puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l'ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell'articolo 291-bis): pertanto non depenalizzati.

Anche il contrabbando aggravato, ex art. 295, prevede la pena detentiva, quindi non è stato depenalizzato; va aggiunto che l'articolo 295, pur rubricato “circostanze aggravanti del contrabbando”, è ipotesi autonoma di reato, secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. n. 8/2016.

Tale disposizione prevede che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica



amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a Euro 100.000,00.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di Euro 50.000,00 e non superiore a Euro 100.000,00.

### 15.3. Le fattispecie di reato rilevanti per il Modello di Maico Srl

Si considerano, pertanto, in astratto rilevanti per il Modello di Maico Srl i seguenti delitti di contrabbando di cui al DPR 43/1973:

- a) I fatti illeciti di cui al Titolo VII Capo I, DPR 43/1973, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro 10.000,00, e/o quando i fatti illeciti sono aggravati dalle circostanze di cui all'art. 295 (ipotesi autonome di reato):
- *Art. 283 – contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine*
  - *Art. 284 – contrabbando nel movimento marittimo delle merci*
  - *Art. 285 – contrabbando nel movimento delle merci per via aerea*
  - *Art. 286 – contrabbando nelle zone extra-doganali*
  - *Art. 287 – contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali*
  - *Art. 288 – contrabbando nei depositi doganali*
  - *Art. 289 – contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione*
  - *Art. 290 – contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti*
  - *Art. 291 – contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea*
  - *Art. 292 – altri casi di contrabbando*
- b) I delitti di cui al Titolo VII Capo I, DPR 43/1973
- *Art. 291bis – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
  - *Art. 291ter – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri*
  - *Art. 291 quater – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*

In concreto, si ritengono incrociare le attività della Società le sole ipotesi di reato afferenti gli artt.283-292 nella forma aggravata ex art.295.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/01**

**SEZIONE V  
PARTE SPECIALE B  
PROTOCOLLI**

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con delibera del CdA del 31/03/2016
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con delibera del CdA del 26/03/2021



## INDICE

### INTRODUZIONE

1. **PROTOCOLLO RELATIVO AI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
2. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI INFORMATICI**
3. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**
4. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**
5. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**
6. **PROTOCOLLO RELATIVO AI REATI SOCIETARI**
7. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**
8. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DERIVANTI DA VIOLAZIONE DI NORME ANTINFORTUNISTICHE ED A TUTELA DELLA SALUTE E DELL' IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO**
9. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E REIMPIEGO DEI BENI PROVENIENTI DA REATO NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**
10. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**
11. **PROTOCOLLO RELATIVO AI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA**
12. **PROTOCOLLO RELATIVO AI REATI IN MATERIA AMBIENTALE**
13. **PROTOCOLLO RELATIVO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE**
14. **PROTOCOLLO RELATIVO AI REATI TRIBUTARI**
15. **PROTOCOLLO RELATIVO AI REATI DI CONTRABBANDO**



## **INTRODUZIONE**

L'art. 6, secondo comma, lett. a), del Decreto dispone espressamente che il Modello debba *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”*.

Di conseguenza, analizzati tra gli illeciti presupposto elencati nel Decreto quelli rilevanti per l'attività della Società, sono state individuate - alla luce delle caratteristiche e della struttura di MAICO S.r.l. - le Aree ed Attività Sensibili a rischio di commissione dei reati medesimi: per ciascuna delle Attività Sensibili individuate sono previsti presidi di carattere generale, enunciati nei paragrafi seguenti, nonché le specifiche procedure aziendali adottate dalla Società.

In ogni caso e comunque, indipendentemente da quanto indicato nelle policies e procedure aziendali, la Società fa propri i seguenti principi che dovranno, quindi, essere rispettati da tutti i Destinatari:

### **Principio di legalità**

Ogni transazione deve essere legittima, rispettosa di norme, regolamenti e procedure, nonché conforme alle disposizioni del Modello.

### **Principio di separazione**

Ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie: nessun operatore può controllare un intero processo aziendale.

### **Principio di conformità alle deleghe**

Ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri: i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

### **Principio di accountability**

Ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e basata su informazioni documentabili e complete.

### **Principio di trasparenza**

Ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.



## **1. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI CONTRO LA P.A.**





Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione (Attività Sensibili):

- a. Rapporti con la PA per l'esercizio delle attività di impresa: rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività di impresa e comunicazioni obbligatorie;
- b. Rapporti con la PA inerenti la richiesta di erogazioni, contributi e/o finanziamenti ed il loro concreto impiego, ovvero l'utilizzo di agevolazioni o sgravi fiscali;
- c. Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA;
- d. Rapporti con l'Autorità giudiziaria nella gestione dei contenziosi giudiziari;
- e. Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- f. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva;
- g. Intrattenimento di rapporti con esponenti della PA che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi per la Società.
- h. Gestione delle spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni ed omaggi;
- i. Consulenze e/o mandati sia in generale, che con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della PA o consulenti esterni collegati alla PA;
- j. Selezione ed assunzione di personale dipendente, di agenti e procacciatori di affari;

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola attività sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali.

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ai seguenti principi generali:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere individuati e debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di



incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

La Società ed i suoi dipendenti dovranno attenersi a detti principi cardine in ognuna delle Attività Sensibili indicate e di seguito singolarmente analizzate.

### **1.a. Rapporti con la PA per l'esercizio dell'attività di impresa:**

- **comunicazioni obbligatorie**
- **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali**

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione, il Consigliere delegato, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, e le Funzioni Debitoren e Kreditoren, per i seguenti processi:
  - a. informazione ai competenti organi statali, regionali e provinciali delle attività svolte dalla Società: Registro delle Imprese, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Amministrazione provinciale ed Amministrazioni comunali, ASL, INPS ed INAIL;
  - b. tenuta dei libri e dei registri obbligatori;
  - c. ispezioni degli organi amministrativi competenti;
- il Consigliere Delegato designato Datore di Lavoro e la Funzione Personalverwaltung, per i seguenti processi:
  - a. informazione agli organi competenti in merito all'assunzione di personale, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  - b. informazione agli organi competenti in merito alle richieste di C.I.G., mobilità ed altri istituti giuslavoristici e previdenziali;
- il Consigliere Delegato designato Responsabile Rischi Ambientali, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, e le Funzioni Einkauf ed Intralogistik, per i seguenti processi:
  - a. gestione dei rifiuti;
  - b. elaborazione, invio ed informazione agli organi competenti dei rifiuti prodotti in azienda;
  - c. tenuta dell'inventario dei rifiuti prodotti, del registro rifiuti, del formulario trasporto rifiuti;



- il Consiglio di Amministrazione ed il singoli Consigliere Delegato, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per i seguenti processi:
  - a. predisposizione di domande di autorizzazione, concessioni o licenze relative alle attività di impresa.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.



### **1.b. Rapporti con la PA inerenti la richiesta di erogazioni, contributi e/o finanziamenti ed il loro concreto impiego, ovvero l'utilizzo di agevolazioni o sgravi fiscali**

Sono di seguito elencate le principali condotte identificate con riferimento ai reati relativi alle erogazioni pubbliche:

- richiesta di contributi e/o finanziamenti o di sgravi contributivi (preparazione della documentazione necessaria, partecipazione a bandi o richieste di contributo e/o finanziamento);
- gestione dei finanziamenti, fondi pubblici ricevuti o sgravi;
- gestione delle attività oggetto del finanziamento e/o dello sgravio;
- gestione della rendicontazione del finanziamento e/o dello sgravio ad enti eroganti o di controllo;

I rischi di commissione dei reati di tale categoria si evinceranno da eventuali anomalie delle condotte, mancata trasparenza delle stesse e carenza di informazioni, nonché dal comportamento teso ad indirizzare le risultanze delle visite ispettive o di controllo.

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose, nonché dell'analisi delle attività della società in tale campo, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi:

- i Consigliere Delegat, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze (nell'ambito e limiti delle rispettive deleghe), per tutti i processi involgenti richieste di erogazione di contributi pubblici e/o sgravi fiscali; le stesse funzioni per tutte le attività di richiesta di concessione contributi pubblici per nuovi investimenti rivolti all'implementazione della formazione ed informazione dei dipendenti, al miglioramento dei macchinari, delle misure di sicurezza, ecc...;
- il Consigliere Delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, nonché la Funzione Finanz u. Verwaltung, per la gestione dei contributi, dopo la loro erogazione;
- il Consigliere Delegato, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, nonché la Funzione Finanz u. Verwaltung, per la rendicontazione.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla possibile commissione dei reati in commento, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi e nella fase di rendicontazione ed ispettiva intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è



consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA, gli enti eroganti e/o di controllo in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla società;
- non porre in essere, in tutto o in parte le attività per le quali finanziamenti, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono state erogate;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

### **1.c. Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA**

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il singolo Consigliere Delegato, di volta in volta coinvolti, per i seguenti processi:



- sottoscrizione elettroniche di dichiarazioni, documenti ed atti nei confronti della PA: Registro delle Imprese, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS ed INAIL
- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, e la relativa Funzione per:
  - accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate del Ministero della Finanza

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA e/o con incaricati di pubblico servizio devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati, anche per il tramite dell'alterazione dei relativi sistemi informatici;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

#### **1.d. Rapporti con l'Autorità giudiziaria : gestione dei contenziosi giudiziari**



Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere Delegato (GF) il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per la gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti con i legali incaricati

Nell'ambito di tali attività la Società confermerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, quali sottoscrizione di mandati e/o procure ad litem, ovvero atti di transazione, devono essere appositamente incaricati ed autorizzati;
- al momento della certificazione della prestazione del professionista verrà condotta una valutazione di congruità della parcella esposta;
- verrà predisposta informativa all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui la Società sia coinvolta in un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/01 con indicazione del legale esterno incaricato.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione del delitto di corruzione in atti giudiziari.

Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia a trattamenti di favore;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti dell'Autorità Giudiziaria;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

### **1.e. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere Delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per la verifica degli adempimenti e sottoscrizione, rispettivamente, delle dichiarazioni annuali (GF) e della dichiarazioni Intrastat, liquidazioni mensili IVA, black list, spesometro (Finanz u. Verwaltung);
- la Funzione Debitoren per la tenuta e stampa dei Registri IVA e la predisposizione delle comunicazioni Intrastat;
- la Funzione Kreditoren per la predisposizione documentazione Intrastat e rapporti con le Dogane;
- la Funzione Verkauf- Innendienst, Distributionlogistik, per la gestione dei rapporti con le



Dogane.

Nell'ambito di tali attività la Società confermerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, devono essere appositamente incaricati ed autorizzati;
- verrà applicato il principio di segregazione tra chi predispone le dichiarazioni, chi ne verifica il contenuto e chi ne autorizza l'invio all'Amministrazione finanziaria
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati di corruzione o dazione/promessa indebita di denaro o altra utilità. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste in favore di rappresentanti dell'Amministrazione Finanziaria ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

### **1.f. Rapporti con funzionari pubblici nell'ambito di attività di verifica ispettiva**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere Delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, le Funzioni Debitoren e Kreditoren, nonché le Funzioni Personalverwaltung e LDAS, per i rispettivi ambiti di competenza

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato: la funzione responsabile della gestione della visita ispettiva archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- in applicazione del principio di segregazione chi gestisce i rapporti con i funzionari pubblici durante le fasi ispettive non avrà il compito di supervisionare e firmare il verbale ispettivo;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare verbali o, comunque, atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società, devono essere appositamente incaricati ed autorizzati;
- verrà predisposto un report riepilogativo delle visite ispettive ricevute da trasmettere all'Organismo di Vigilanza: nel report verranno indicati oggetto, Ente ispettivo, periodo di





riferimento, elenco documentazione chiesta e consegnata, eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati di corruzione o dazione/promessa indebita di denaro o altra utilità. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste di funzionari pubblici in sede ispettive, ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

### **1.g. Intrattenimento di rapporti con esponenti della PA che abbiano competenze in procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- i singoli componenti il C.d.A., in specie il Consigliere Delegato, se partecipanti ad organismi di rappresentanza della categoria

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- formalizzare i principali incontri effettuati da esponenti della Società con soggetti appartenenti ad istituzioni ed enti pubblici.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste in favore di rappresentanti politici e/o di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

**L'Attività qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione del reato di abuso di ufficio**

### **1.h. Gestione delle spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere Delegato (GF) per i processi di:
  - disposizione di investimenti a favore della comunità o di associazioni umanitarie, di ricerca e/o di qualunque altro genere, in conformità alle politiche societarie sull'impatto ambientale e sociale nell'ambito territoriale in cui opera la Società;
  - sponsorizzazione di associazioni o società sportive;
- il C.d.A. ed il Consigliere Delegato (GF) per la fissazione delle griglie di autorizzazione e la Funzione Marktentwicklung – Vertrieb per i processi di :



gestione delle spese di rappresentanza, distribuzione di omaggi e gadget pubblicitari a fornitori e clienti, e/o consulenti esterni;

L'Area qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione dei reati societari, in particolare del neo-introdotta delitto di corruzione tra privati di cui al novellato art.2635 cod.civ..

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati; tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema di poteri e deleghe;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità o la sponsorizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su attività di due diligence sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità tale da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene trasmesso all'OdV, il quale può fare tutti gli approfondimenti e le verifiche ritenute opportune.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA;
- assumere personale legato al funzionario che si intende in tal modo corrompere;
- concedere crediti o sconti personali al funzionario che si intende in tal modo corrompere;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

**1.i. Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla**



### **Pubblica Amministrazione e/o a consulenti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, le seguenti funzioni risultano avere primariamente poteri e funzioni in relazione al conferimento di consulenze e mandati per erogazioni di servizi alla Società:

➤ il Consigliere Delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze e i Responsabili di Funzione (service) per il processo di selezione, negoziazione e stipula di contratti con consulenti e terzi fornitori di servizi (questi ultimi nei limiti fissati dall'Allgemeiner Varantwortungsrahmen der Fuehrungskraefte), a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

- gestione payroll, paghe e stipendi;
- formazione dello Stato Patrimoniale;
- formazione del Conto Economico;
- formazione e redazione della bozza di Bilancio;
- formazione delle bozze per le dichiarazioni fiscali;
- consulenze in materia di sicurezza sul lavoro;
- selezione dei consulenti esterni in materia ambientale;
- selezione degli appaltatori dei servizi di controllo di monitoraggio, inventariazione, classificazione raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- selezione di consulenti esterni in materia di risk management;
- consulenze di marketing;
- consulenze aziendali, legali e commerciali;
- attività di formazione;
- selezione del medico competente per la sorveglianza sanitaria.

L'Attività qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione dei reati societari.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- l'incarico conferito a soggetti terzi, collaboratori o consulenti esterni deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti. L'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico;
- ogni atto di cui alla presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato e non dovrà essere in alcun modo tale da, illecitamente, influenzare il giudizio



o la condotta di qualsiasi incaricato della PA così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio;

- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

### **1.j. Selezione ed assunzione di personale dipendente, di agenti e procacciatori di affari**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- i Consigliere Delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze e i Responsabili di Funzione (service), questi ultimi nei limiti fissati dall'Allgemeiner Verantwortungsrahmen der Fuehrungskraefte, per i seguenti processi:
  - a. Selezione ed assunzione del personale;
  - b. valutazione della segnalazione proveniente da altra funzione societaria della necessità di assunzione di nuovo personale;
  - c. valutazione dei requisiti e dell'idoneità del personale candidato;
  - d. addestramento e controllo del personale neo-assunto e/o assunto;
  - e. selezione e contrattualizzazione di agenti e/o procacciatori di affari.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale e dei collaboratori, potrebbe, infatti, consentire la commissione di reati attraverso la promessa di assunzione a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, o soggetti da questi indicati, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società. Per



altro verso, è di particolare rilevanza la verifica in sede di assunzione in Società di eventuali precedenti penali per reati di cui al presente Decreto.

L'assunzione di personale e la selezione e contrattualizzazione di agenti e procacciatori di affari rileva anche ai fini della prevenzione dei reati transnazionali e dei neo-introdotti reati presupposto di corruzione tra privati (art.25ter D.Lgs. 231/01) e di impiego di lavoratori irregolari (art.25 *duodecies* D.Lgs. 231/01).

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- promettere o dare seguito a richieste di assunzione in favore di rappresentanti/esponenti della Pubblica Amministrazione ovvero di soggetti da questi indicati, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio alla Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



## **2. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI INFORMATICI**



Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati informatici.

Premesso che l'attività sensibile

**Gestione ed utilizzo di sistemi informatici che si interconnettono e/o utilizzano software della PA**

che è già stata analizzata al paragrafo precedente sub 1.c., viene a riferimento anche per i reati di cui al presente paragrafo, si evidenziano le ulteriori seguenti attività complessivamente poste in essere trasversalmente da numerose funzioni aziendali

**Gestione ed utilizzo del sistema informatico aziendale, della rete internet e delle singole apparecchiature; protezione e conservazione dei dati informatici raccolti dalle diverse funzioni aziendali.**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, la Funzione IT ed i singoli incaricati per il trattamento dei dati, per i seguenti processi:
  - a. attivazione, variazione e gestione delle parole chiave per l'accesso ai dati personali, gestione dell'accesso ai dati, delle autorizzazioni e della registrazione delle autorizzazioni assegnate agli incaricati;
  - b. attivazione della casella e-mail, dell'accesso alla casella di posta elettronica;
  - c. attivazione e gestione delle autorizzazioni all'accesso fisico al sistema;
  - d. attivazione e gestione delle operazioni di backup ed archiviazione dei backup al fine della custodia, conservazione ed eventuale ricostruzione dei dati informatici;
  - e. attivazione ed attribuzione dell'accesso logico e tipologie dei dati accessibili riguardante i dati sensibili;
  - f. trattamento dei dati personali del personale dipendente;
  - g. gestione archivi informatici e data base relativi a:
    - 1) adempimenti legislativi paghe e stipendi, gestione contabilità industriale, valutazione magazzini e gestione cespiti, gestione contabilità IVA;
    - 2) riepilogo provvedimento disciplinari, gestione Modelli 770 e 730, controllo versamenti contributi sociali, rilevamento dati contribuzione sociale, presenze e assenze forza lavoro;
    - 3) riepilogo corsi di formazione e formazione dei dipendenti, gestione delle qualifiche e competenze richieste per i singoli posti di lavoro;
  - h. gestione delle operazioni di home banking (paghe/stipendi, ed altre operazioni bancarie on-line) e di accesso ai Servizi dell'Agenzia delle Entrate o della CCIAA, ecc...;
  - i. trattamento dei dati dei fornitori/clienti;
  
- tutto il personale che è autorizzato ed in possesso di pc aziendali con accesso ad internet ed alla posta elettronica, per l'utilizzo di tali sistemi



La gestione dei sistemi (software e hardware) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

- **gestione sicurezza informatica:**
  - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
  - gestione accessi risorse informatiche;
  - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
  - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- **gestione sicurezza fisica:**
  - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
  - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società definisce le seguenti linee guida:

1. **Livelli autorizzativi definiti** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di “profili abilitativi”, ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

2. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, ovvero la funzione IS/IT, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

3. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
  
- periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;





- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione di tutti i server e le workstations della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del software nelle workstations della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

#### **4. Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:**

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.



In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- utilizzare fraudolentemente sistemi informatici allo scopo di conseguire arricchimento illecito;
- utilizzare indebitamente, falsificare o alterare carte di credito o di pagamento o documenti analoghi, ovvero acquistare carte di provenienza illecita o, comunque, falsificate o alterate;
- trattare illecitamente i dati;
- rendere false dichiarazioni o produrre atti o documenti falsificati nelle comunicazioni e notificazioni al Garante della privacy.

Al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



### **3. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**



Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come la commissione della maggior parte dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 sia realizzabile nella forma associativa prevista e commentata al punto 3 del documento Parte Speciale/Descrizione Reati. In questa sede si evidenzia come alcune Attività sensibili, già peraltro regolamentate in altre sezioni, siano particolarmente esposte al rischio associativo ed in questa sede se ne prevede una specifica regolamentazione. In particolare sono coinvolte le seguenti funzioni e processi:

- Il C.d.A., il Consigliere delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per i seguenti processi:  
gestione dei rapporti con parti correlate (forniture e servizi infra-gruppo)
- Il Consigliere delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze ed i Responsabili di Funzione (service), questi ultimi nei limiti fissati dall'Allgemeiner Verantwortungsrahmen der Fuehrungskraefte, per i seguenti processi:
  - a. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di beni e/o di servizi;
  - b. negoziazione e stipula dei contratti con i fornitori di beni e/o servizi;
- il Consigliere delegato (GF) designato Responsabile dei Rischi Ambientali, per i seguenti processi:
  - a. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di servizi interferenti con reati ambientali.

Nell'ambito di tali attività, la Società ed i suoi dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori/clienti/partner;
- selezionare fornitori/clienti/partner in base alle loro capacità di offerta in termini di qualità innovazione e costi, che dimostrino standard elevati di condotta etica aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
- nella gestione del fornitore /partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione delle prestazioni, nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- valutare con particolare attenzione l'affidabilità dei fornitori anche in relazione alla gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con società controllate/collegate per garantire la sana gestione della Società.



- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti ed in particolare di:

- contrattare, negoziare e/o acquistare beni e/o servizi da fornitori dei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi", ovvero da fornitori già collegati a reati di criminalità organizzata transnazionale compresi nelle c.d. "Liste Nominative".

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



## **4. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA**



Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si evidenzia come:

- i. le attività potenzialmente a rischio di commissione del reato di contraffazione trovano, per affinità, la loro collocazione e trattazione nel protocollo che segue dedicato alla prevenzione dei delitti contro l'industria ed il commercio;
- ii. il delitto di falso in documento informatico potrebbe essere potenzialmente commesso da una moltitudine di operatori appartenenti alla maggior parte delle funzioni aziendali. In tal senso una mappatura specifica potrebbe esser non effettiva e pertanto si preferisce in questa sede elencare solamente le principali funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione del delitto in esame:
  - il Presidente del C.d.A., il Consigliere Delegato, il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze per i seguenti processi:
    - a. sottoscrizioni elettroniche di dichiarazioni, documenti ed atti nei confronti della PA per Registro delle Imprese, la Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, INPS ed INAIL, Ispettorato provinciale del lavoro, ARPAT, ecc.;
    - b. approvazione del progetto di bilancio;
  - il Consigliere delegato, designato Responsabile Rischi Ambientali, per i seguenti processi:
    - a. compilazione ed invio delle richieste e dei dati necessari ad ottenere o mantenere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, ovvero l'iscrizione al SISTRI;
    - b. compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei rifiuti e gestione dei rifiuti per area;
    - c. compilazione ed invio dei MUD;
  - Il Consigliere delegato, designato Datore di Lavoro, per i seguenti processi:
    - a. sottoscrizione elettroniche di dichiarazioni, documenti ed atti nei confronti della A.S.L., Direzione Provinciale del Lavoro, INPS ed INAIL in merito alla gestione del personale (as esempio assunzioni, infortuni, malattie professionali);
    - b. tenuta archivi informatici dei provvedimenti disciplinari;
    - c. tenuta archivi informatici e gestione Modelli 770 e 730;
    - d. tenuta archivi e controllo sui versamenti dei contributi sociali e sul rilevamento dei dati di contribuzione sociale, presenze e assenze forza lavoro;
    - e. tenuta archivi sulla formazione, sui corsi di formazione e l'aggiornamento dei dipendenti,
    - f. gestione delle politiche retributive e di inquadramento del personale, qualifiche e competenze richieste per i singoli posti di lavoro e dei lavoratori;
  - il C.d.A., il Consigliere delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per i seguenti processi:
    - a. formazione del bilancio;
    - b. tenuta, rilevamento e gestione dei dati dello Stato Patrimoniale;
    - c. tenuta, rilevamento e gestione dei dati del Conto Economico;
    - d. tenuta e gestione contabilità industriale;
    - e. tenuta archivi informatici e gestione contabilità IVA;



- f. tenuta archivi informatici e gestione finanziaria acquisti e pagamenti (ordini fornitori e clienti);
- g. tenuta archivi informatici e gestione paghe e stipendi;
- h. tenuta archivi informatici di valutazione magazzini e gestione cespiti.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA così come dei terzi devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati.
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.





## **5. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO**



Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere Delegato (GF) il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, la Funzione Produktmanagement, le Funzioni Marktentwicklung – Vertrieb, la Funzione Service und Marke, la Funzione Intralogistik, per i seguenti processi:  
ricerca, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti e/o aggiornamento tecnologico degli stessi
- le Funzioni Produktmanagement, Einkauf und Arbeitsvorbereitung, Verkauf- Innendienst Distributionlogistik, per i seguenti processi  
esecuzione di contratti di vendita di beni a marchio proprio o a marchio di terzi; importazione di detti beni
- la Funzione Service und Marke, per i seguenti processi:  
apposizione del marchio MAICO su prodotto realizzato in outsourcing  
supporto a terzi per marcatura CE prodotto;
- la Funzione Kommunikation e la Funzione Verkauf- Innendienst Distributionlogistik, per i seguenti processi:  
predisposizione/aggiornamento dei cataloghi prodotti e di strumenti promozionali

Nell'ambito di tali attività la Società ed i suoi Dipendenti dovranno conformarsi ad i seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché una lecita concorrenza;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi, certificazioni alterati o contraffatti, che possano produrre un danno per l'industria;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;



- utilizzare nella produzione o mettere in altro modo in circolazione merci beni o altri prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati ovvero contraffatti, sia pure ove trattasi di prodotti semilavorati e destinati al solo assemblaggio con prodotti originali acquistati da fornitori non selezionati in modo conforme alle procedure della Società;
- utilizzare nella produzione o mettere in altro modo in circolazione merci beni o altri prodotti acquistati da fornitori dei Paesi a rischio individuati nelle c.d. “Liste Paesi”, ovvero da fornitori già collegati a reati di criminalità organizzata transnazionale compresi nelle c.d. “Liste Nominative”;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia, quali ad esempio condotte di boicottaggio, rifiuto di contrattare, storno di dipendenti, minaccia e intimidazione, verso altri soggetti e competitors della Società operanti nello stesso settore e nella stessa area.



## **6. AREA SENSIBILE RELATIVA AI RETI SOCIETARI**



Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione di reati societari (Attività Sensibili):

- formazione, approvazione e pubblicazione del bilancio consuntivo;
- formazione e comunicazione a terzi del bilancio preventivo (budget) o di bilanci intermedi;
- altre comunicazioni sociali;
- operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale;
- operazioni intercompany e operazioni con parti correlate;
- rapporti con gli organi di controllo;
- rapporti con clienti/fornitori;

nonché dalle seguenti attività, già commentate sub sezione 1, reati contro la PA, e che, quali attività strumentali alla commissione dei reati in commento in questa sezione, vengono anche qui in rilievo:

- gestione delle spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi
- consulenze e mandati
- selezione ed assunzione di personale dipendente, di agenti e procacciatori di affari

Come meglio evidenziato nell'ambito di ogni singola attività sensibile, esse sono complessivamente poste in essere trasversalmente da varie funzioni aziendali.

#### **6.a. Formazione, approvazione, pubblicazione bilanci ed altre comunicazioni sociali**

Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti individualmente per i seguenti processi:
  - a. approvazione del progetto di bilancio di esercizio
  - b. rapporti con il Collegio Sindacale ed il Revisore
- il Consigliere delegato (GF), il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, ed i singoli Responsabili di funzione (service) per la generazione del budget per il proprio service center, per i seguenti processi:
  - a. generazione ed approvazione del bilancio preventivo (budget) e di bilanci intermedi;
- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze e la relativa Funzione per i seguenti processi:
  - a. formazione del bilancio;
  - b. gestione della contabilità;
  - c. gestione dei pagamenti;
  - d. rapporti con il Collegio Sindacale ed il Revisore;

Nell'ambito di tali attività i Destinatari del presente Modello Organizzativo dovranno conformarsi ad i seguenti principi:



- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire, i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consente la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

### **6.b. Operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale**

Con riferimento all'Attività in commento si evidenzia che ogni decisione relativa ad operazioni straordinarie e/o interventi sul capitale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci con il coinvolgimento del Collegio Sindacale. Di conseguenza, la Società ritiene che la presenza del Collegio Sindacale, nella sua funzione di organo di controllo, sia sufficiente a garantire la correttezza e legalità delle operazioni stesse e pertanto l'area non necessita la creazione di processi aziendali ad hoc, salva la previsione, a livello di principi generali, di un pieno e trasparente coinvolgimento di tale organo nel processo deliberativo.

Al fine di presidiare tale Area per ridurre il pericolo di potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:



- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- fornire al Collegio Sindacale un'informazione completa ed esaustiva relativamente all'operazione straordinaria e/o all'intervento sul capitale sociale che si intende eseguire.

### **6.c. Operazioni intercompany e con parti correlate**

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, se pur non si individuano elementi di particolare criticità nelle procedure in essere, nondimeno si segnalano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti individualmente per i seguenti processi:
  - a. sottoscrizione di atti e/o documenti contrattuali;
  - b. rappresentanza della società in altre società partecipate e/o collegate a Maico;
  - c. gestione dei rapporti contrattuali con la società controllante e/o con le società partecipate/collegate a Maico e/o alla controllante;
  - d. gestione dei rapporti di scambio di beni e/o servizi infragruppo;
- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, per i seguenti processi:
  - a. corretta valutazione e appostazione delle operazioni intercompany e delle operazioni con parti correlate ai fini del bilancio;
  - b. corretta valutazione e appostazione delle operazioni intercompany e delle operazioni con parti correlate ai fini degli adempimenti fiscali;

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui Codice Etico ed ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con società controllate/collegate per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

### **6.d. Rapporti con gli organi di controllo.**

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti



funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- il Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti individualmente per i rapporti con il Collegio Sindacale (e l'eventuale Revisore)
- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze e la Funzione Finanz und Verwaltung per i rapporti con il Collegio Sindacale (e l'eventuale Revisore)

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- gli Amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati alla società di revisione;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro ai membri del Collegio Sindacale e/o al Revisore con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.

## **6.e. Rapporti con clienti/fornitori**





Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche della condotta incriminata con la neo-introdotta fattispecie di corruzione tra privati e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione di detto reato:

- il Consigliere delegato (GF)
- il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze
- la Funzione Finanz u. Verwaltung
- la Funzione Produktmanagement
- la Funzione Marktentwicklung u. Vertrieb
- i Team Leaders (Verkauf)
- la Funzione Verkauf Innendienst
- la Funzione Customer Care
- la Funzione Maco Win

Rammentato come la condotta incriminata consista nella promessa o dazione di denaro o altra utilità e che i controlli debbono investire, tanto il ciclo attivo, quanto il ciclo passivo (per la formazione della provvista di denaro necessaria all'esecuzione dell'attività corruttiva), nell'ambito dell'area in esame, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i clienti devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- la trasparenza nel ciclo attivo verrà garantita con la stratificazione dei poteri autorizzativi dei processi di vendita e la segregation of duties, nell'ambito dell'organizzazione societaria, tra responsabilità nei rapporti con i clienti (account managers), responsabilità nella definizione del prezzo di offerta e delle condizioni di tempo e pagamento, responsabilità nella scoutistica e nella definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione del reato di corruzione tra privati. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:



- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti di soggetto apicale o soggetto al controllo di soggetto apicale di società cliente ovvero fornitrice;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.



## **7. AREA SENSIBILE RELATIVA AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**



Rispetto alle finalità di tutela di cui al D.lgs. 231/01 i reati qui in commento, dovrebbero avere una applicazione meramente marginale. Tuttavia rispetto alla realtà sociale attuale ed alle esigenze di lavoro delle persone, un'attività imprenditoriale potrebbe diventare occasione di sfruttamento dei lavoratori.

A maggiore ragione dopo l'introduzione nell'elenco dei reati rilevanti ai fini 231/01 del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Con riferimento all'area sensibile così definita, le unità organizzative aziendali interessate dal rischio delineato sono

- l'amministrazione
- il settore gestione personale

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti della Società sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti

- Codice etico
- Procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale
  - a) Procedura di istruzione del personale neoassunto (Proc. SU08-P16-003);
  - b) Procedura di aggiornamento e qualificazione del personale (Proc. SU08-D16-003)
- Procedure per la gestione degli interinali e distacchi;
- Procedure per la selezione dei fornitori

Sono inoltre istituiti i seguenti controlli specifici:

- procedura di verifica dei documenti di riconoscimento e personali del personale neo assunto extracomunitario;
- procedura specifica di verifica sui fornitori dei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi", ovvero sui fornitori già collegati a reati di criminalità organizzata transnazionale compresi nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito internet dell'Ufficio italiano dei cambi o pubblicate da altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti.

Con più specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, invece, l'area di rischio appare più diffusa potendo riguardare non soltanto personale proprio, ma anche i rapporti con società terze affidatarie di lavori per esempio tramite contratto d'appalto.

Con riferimento all'area ed alle attività sensibili in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Datore di lavoro e l'HR Manager per i seguenti processi:
  - a. tutti gli obblighi derivanti alla qualifica di datore di lavoro;
  - b. assunzione del personale;
  - c. gestione del personale;



- la funzione acquisti, il Datore di lavoro l'HR Manager per i seguenti processi:
- stipula di contratti d'appalto con società terze per affidamento di incarichi esecutivi
  - gestione e controllo sull'esecuzione dei lavori affidati;

Nell'ambito specifico delle attività sensibili la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- rispettare la normativa vigente per l'assunzione di lavoratori con riferimento agli obblighi di comunicazione, contributivi e previdenziali prevista dalla legge, al rispetto delle norme previste dal CCN applicabile in vigore in relazione all'inquadramento, alla definizione di retribuzione e contribuzione, alla definizione e gestione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, delle ferie, della tutela della sicurezza sul posto di lavoro;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. In ogni caso, non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- in ipotesi di affidamento ad imprese terze di esecuzione di lavori, il rapporto dovrà essere formalizzato a mezzo di apposito contratto di appalto, contenente apposita clausola che imponga la sanzione contrattuale della risoluzione del rapporto per la società terza affidataria che non si impegni ad osservare le disposizioni di legge dirette a contrastare il rischio di commissione di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed a dichiarare, a semplice richiesta, apposita "dichiarazione del pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti";
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere e, in particolare, quelle contenute nei seguenti documenti

- Procedure per l'assunzione del personale
- Procedure per la gestione degli interinali e distacchi
- Procedure determinate dalla normativa rilevante

È istituita l'inserzione nei contratti di affidamento di incarichi a società terze della seguente clausola:

*La ... (società terza), al fine di contrastare il rischio di commissione del reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" si impegna ad osservare nell'espletamento dell'incarico conferito le seguenti disposizioni:*



- *attenersi a tutte le norme vigenti in materia di assunzione e gestione del personale con riferimento alla retribuzione minima garantita da CCN applicabile ed in vigore, agli orari di lavoro, al riposo ed alle ferie, alla sicurezza sul lavoro;*
- *non sottoporre i propri dipendenti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e/o situazioni alloggiative degradanti;*
- *attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione sugli infortuni dei lavoratori mediante consegna del DURC;*
- *predisporre e rendere disponibile all'impresa affidataria l'elenco del proprio personale che sarà impiegato per l'espletamento dei lavori previsti nel presente contratto, nonché i relativi modelli UNILAV;*
- *munire il proprio lavoratore di apposita tessera di riconoscimento recante le generalità del dipendente, una sua foto, l'indicazione del datore di lavoro;*
- *comunicare alla società affidataria eventuali subappalti o incarichi a terze imprese;*
- *consegnare a semplice richiesta apposita dichiarazione del pagamento delle retribuzioni, relativa ad un campione rappresentativo dei propri dipendenti.*



**8. AREA SENSIBILE RELATIVA AI  
DELITTI DI OMICIDIO O LESIONI AGGRAVATE DA  
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA  
ANTIINFORTUNISTICA**







Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere delegato designato Datore di Lavoro, per i seguenti processi:
  - a. tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08;
  - b. predisposizione del DVR;
  - c. designazione del RSPP;
  - d. informazione e formazione del personale neo assunto;
  - e. controllo sorveglianza sanitaria;
  - f. gestione emergenze:
- il Consigliere delegato designato Datore di Lavoro ed il RSPP per i seguenti processi:
  - a. gestione della sicurezza presso lo stabilimento della società;
  - b. gestione dei mezzi della società;
  - c. registrazione attività formative, informative e di addestramento;
  - d. registrazione riunioni del servizio SPP e consultazione;
  - e. gestione dei DPI, verifica di adeguatezza degli stessi;
- il Consigliere delegato designato Responsabile dei Rischi ambientali per i seguenti processi:
  - a. gestione e acquisto sostanze pericolose.

Il tema della sicurezza su luogo di lavoro è un tema di centrale rilevanza per la Società tanto che essa ha da sempre provveduto ad attivarsi al fine di implementare in azienda il miglior standard possibile in materia di sistemi di gestione della sicurezza.

Nella predisposizione delle procedure in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto) la Società ed i suoi consulenti hanno tenuto in debita considerazione le previsioni dettate dal D.Lgs 81/2008.

In particolare l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rubricato "Modelli di organizzazione e gestione", dispone che il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità della Società deve:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;



- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
  3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
  4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società rispetta, in maniera dinamica e costante, tutti gli obblighi di legge in materia di normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

In particolare come sopra accennato, la politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata definita da tempo e ben prima dell'introduzione del D.Lgs. 81/2008 ed è stata documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale della Società. Essa ha determinato la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aziendale, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha evidenziato:

- l'impegno dell'azienda ad adottare procedure e misure di igiene industriale attraverso l'effettiva e non solo formale consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l'orientamento verso le azioni preventive tramite il monitoraggio e l'esame periodico delle situazioni di potenziale rischio;
- l'obiettivo del miglioramento continuo tramite la partecipazione di tutti i dipendenti attraverso la diffusione delle informazioni pertinenti e la circolazione di comunicazioni in tutti i livelli.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società seguirà, inoltre, i seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;



- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
- verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



**9. AREA SENSIBILE RELATIVA AI  
DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E  
REIMPIEGO DEI BENI PROVENIENTI DA REATO  
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**



Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenziano le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei illeciti in oggetto:

- a. gestione dei flussi finanziari
- b. predisposizione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi
- c. gestione della contabilità fiscale
- d. gestione degli investimenti mediante operazioni straordinarie

nonché tutte le condotte strumentali alla realizzazione dei reati presupposti per la commissione dei reati in oggetto ed in parte già commentate nelle altre sezioni della presente parte speciale B:

- a. delitti contro la Pubblica Amministrazione
- b. delitti contro la fede pubblica
- c. reati di criminalità organizzata
- d. reati societari
- e. delitti contro il patrimonio
- f. illeciti tributari
- g. reati fallimentari
- h. reati finanziari

Con riguardo ai delitti di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei beni provenienti da reato si evidenzia come tali delitti non vengano a rilievo come criticità particolari.

Si osserva che, negli anni di applicazione dell'art. 648bis c.p. (riciclaggio), la norma incriminatrice ha avuto una portata davvero limitata: basti pensare che il 98% dei processi per riciclaggio hanno ad oggetto casi di taroccamento delle autovetture e dei ciclomotori.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, ribadendo che la Società condanna fortemente la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei provenienti da reato, si ritiene che le previsioni inserite nel Codice Etico sul punto, così come le procedure ed i principi declinati in tema di gestione degli incassi e dei pagamenti, siano tali da presidiare idoneamente l'area.

La neointrodotta fattispecie del reato di autoriciclaggio permetterà però di invertire il trend, in quanto sarà punibile chi concorre nel reato presupposto.

Considerando che il nuovo reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- sia creata o si concorra a creare – attraverso un primo reato, il reato presupposto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista,

### **1. Quanto ai flussi finanziari provenienti dall'esterno della società,**

al fine della prevenzione dei potenziali reati presupposto, la società si conformerà ai presidi di controllo già trattati nella presente parte speciale B ed adottati per contrastare la commissione dei reati che potrebbero rilevarsi reati-base per il reato di autoriciclaggio, nonché ai seguenti ulteriori principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i clienti devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;



- garantire la trasparenza dei flussi finanziari attivi valutando accuratamente la provenienza degli importi che vengono versati nel patrimonio della società, dotandosi di significativi ed efficaci sistemi di controllo circa la provenienza di tali beni;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

## **2. Quanto ai proventi maturati all'interno della società,**

rilevano in particolare i reati tributari. La società si conformerà, quindi, ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le fasi della contabilità fiscale a partire dalla registrazione delle fatture, tenuta dei registri fiscali, etc., attività finalizzate alla formazione del bilancio e della dichiarazione di reddito;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle tenuta della contabilità, elaborazione delle retribuzioni, calcolo delle imposte, nella predisposizione del bilancio, delle comunicazioni sociali, e delle dichiarazioni di richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- non centralizzare le attività di registrazione della documentazione fiscale, tenuta dei libri contabili e registri fiscali, predisposizione e di controllo del bilancio di verifica, delle comunicazioni sociali, nonché predisposizione delle dichiarazioni fiscali così da impedire che siano gestite da un unico soggetto;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione del bilancio di verifica ai fini della predisposizione della dichiarazione di reddito;
- identificare, analizzare e monitorare i rischi fiscali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sui rischi fiscali;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della contabilità fiscale e predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

## **3. Quanto all'impiego dei proventi illeciti endogeni o esogeni,**

rilevano esclusivamente le condotte orientate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La società si conformerà, pertanto, ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei poteri;



- tutti i soggetti che prendono decisioni in materia di investimenti devono essere debitamente autorizzati sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- garantire la segregazione dei poteri nell'ambito del processo prevedendo il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue; la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- concorrere o commettere reati finalizzati alla maturazione di proventi illeciti endogeni o esogeni;
- porre in essere comportamenti finalizzati ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



**10. AREA SENSIBILE RELATIVA AI  
DELITTI IN MATERIA DI  
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**





Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo la possibilità, ad esempio, di utilizzare illegalmente un programma elettronico coperto da diritti di privativa industriale altrui potenzialmente propria di ogni articolazione aziendale.

In merito alle ipotesi delittuose in esame la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura del perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme qui descritte.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- evitare comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale;

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- alterare ovvero contraffare, attraverso qualsivoglia tipo di riproduzione, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, siano essi depositati o registrati ovvero fare uso di marchi o segni distintivi alterati oppure contraffatti;
- effettuare la vendita o comunque mettere in altro modo in circolazione, opere o prodotti con nomi, marchi o segni distintivi altrui anche se non registrati, al fine di trarre in inganno il cliente;
- introdurre nel territorio dello stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione, al fine di trarre profitto, prodotti realizzati usurpando il diritto di autore o brevetti di terzi;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere o trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto di autore e da diritti connessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere.



**11. AREA SENSIBILE RELATIVA AI  
DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA**



Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose in questione e dell'analisi delle attività poste in essere dalla Società, si evidenzia come in particolare il delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria potrebbe essere potenzialmente commesso da una moltitudine di operatori appartenenti alla maggior parte delle direzioni/funzioni aziendali.

In tal senso una mappatura specifica potrebbe essere non effettiva e pertanto si preferisce in questa sede elencare solamente le principali funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- i singoli componenti il C.d.A., il Produttore e Responsabile Amministrazione e Finanze, ed i vertici aziendali in generale, in ipotesi di imputazione di alcuni di essi per reati societari
- il Consigliere delegato designato Datore di Lavoro, in ipotesi di imputazione propria o di soggetti delegati per reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
- il Consigliere delegato designato Responsabile dei rischi ambientali in ipotesi di imputazione propria o di soggetti delegati per reati in materia ambientale

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società seguirà i seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti dell'Autorità giudiziaria, in specie della magistratura inquirente e dei soggetti delegati al compimento di indagini nell'ambito di procedimenti giudiziari.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.



## **12. AREA SENSIBILE RELATIVA AI REATI AMBIENTALI**



Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere delegato designato Responsabile dei Rischi Ambientali, e le funzioni Einkauf und Arbeitsvorbereitung, Intralogistik e Vertrag und Rechtsverwaltung, per i seguenti processi:
  - a. elaborazione, invio ed informazione agli organi competenti dei rifiuti prodotti in azienda (MUD);
  - b. gestione imballaggi e dichiarazioni CONAI
  - c. tenuta dell'inventario dei rifiuti prodotti;
- il Consiglio di Amministrazione, per i seguenti processi
  - d. acquisto e vendita di fondi.

Il tema della tutela dell'ambiente è un tema di centrale rilevanza per la Società.

Nell'ambito delle attività a potenziale impatto ambientale la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA per la gestione dello smaltimento dei rifiuti devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:



- porre in essere attività fonte di danno ambientale
- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.



**13. AREA SENSIBILE RELATIVA AL  
REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI  
IL CUI SOGGIORNO IN ITALIA È IRREGOLARE**



Con riferimento all'Attività sensibile in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative processi aziendali, nell'ambito dell'attività indicata, potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati in esame:

- il Consigliere delegato designato Datore di Lavoro, il Procuratore e Responsabile Amministrazione e Finanze, e i Responsabili di Funzione (service), questi ultimi nei limiti fissati dall'Allgemeiner Verantwortungsrahmen der Führungskräfte, per i seguenti processi:
  - a. Selezione ed assunzione del personale;
  - b. valutazione della segnalazione proveniente da altra funzione societaria della necessità di assunzione di nuovo personale;
  - c. valutazione dei requisiti e dell'idoneità del personale candidato;
- la funzione Personalverwaltung, per i seguenti processi
  - a. gestione dei rapporti con lo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente per la formulazione delle offerte di lavoro e l'ottenimento delle autorizzazioni all'assunzione laddove richieste per legge;
  - b. gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale;
  - c. valutazione dei requisiti e dell'idoneità del personale candidato.

Le risorse umane sono considerate un elemento essenziale ed irrinunciabile della Società; la politica occupazionale è pertanto volta ad assicurare l'accesso al lavoro a personale selezionato sulla base delle qualità e capacità dell'aspirante e senza discriminazione di sorta, nonché a garantire un trattamento equo e rispettoso dei lavoratori.

Nell'ambito specifico delle attività a potenziale impatto sull'accesso al lavoro dei cittadini di paesi terzi (extracomunitari) la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- rispettare le procedure per l'assunzione di lavoratori – cittadini di paesi terzi, previste dalla normativa vigente ed in particolare dal T.U. sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche)
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA per la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni all'assunzione di personale extracomunitario devono essere debitamente autorizzati secondo le policies della Società; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico;





- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati dei candidati lavoratori.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.



## **14. AREA SENSIBILE RELATIVA AI REATI TRIBUTARI**



In relazione all'Area Sensibile in commento ed alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come tali reati non vengano in rilievo come criticità particolari all'interno dell'azienda: infatti le linee guida e procedure aziendali relative alla gestione dei flussi finanziari, del controllo di gestione interno e della rendicontazione e contabilizzazione delle operazioni attive e passive, sono tali da permettere un controllo adeguato sulle operazioni imponibili e sui documenti contabili da utilizzare ai fini delle dichiarazioni sui redditi ed IVA della società.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come rispetto ai reati tributari vengano in rilievo le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione dei illeciti in oggetto:

- **gestione dei rapporti con i fornitori, appaltatori, consulenti**, soggetti terzi il cui impegno nell'interesse della Società costituisca un costo strumentale all'attività aziendale e, come tale, una voce passiva da contabilizzare ai fini delle dichiarazioni fiscali
- **gestione dei rapporti con società correlate e collegate**
- **gestione e controllo dei flussi finanziari**
- **gestione della documentazione e contabilità fiscale**
- **predisposizione e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi**

nonché tutte le condotte strumentali alla realizzazione del reato presupposto in commento in parte già commentate nelle altre sezioni della presente parte speciale B:

- reati di criminalità organizzata;
- ricettazione, riciclaggio e reimpiego dei beni provenienti da reato, nonché autoriciclaggio;
- reati societari.

Al fine di presidiare correttamente l'area di rischio in commento, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento con riferimento alle seguenti attività:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i fornitori devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- garantire la trasparenza dei rapporti di approvvigionamento beni e servizi da terzi (società intercompany, società terze, fornitori, consulenti, agenti), valutando accuratamente la qualità del soggetto fornitore di beni e servizi;
- provvedere al controllo di corrispondenza tra ordinato e fornito, sia con riferimento ai beni e servizi, nonché con riferimento alla perfetta corrispondenza dei documenti formati e ricevuti riferiti all'operazione imponibile;
- ogni rapporto relativo a forniture di beni o servizi da parte di soggetti terzi ed esterni dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello e nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve



essere congruo, corrispondente a quello pattuito ed indicato nel contratto ed il servizio reso documentato o documentabile;

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le fasi della contabilità fiscale a partire dalla registrazione delle fatture, tenuta dei registri fiscali, etc., attività finalizzate alla formazione del bilancio e della dichiarazione di reddito;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nella tenuta della contabilità, elaborazione delle retribuzioni, calcolo delle imposte, nella predisposizione del bilancio, delle comunicazioni sociali, e delle dichiarazioni di richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione del bilancio di verifica ai fini della predisposizione della dichiarazione di reddito;
- identificare, analizzare e monitorare i rischi fiscali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sul rischio fiscale;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della contabilità fiscale e predisposizione delle dichiarazioni fiscali. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, ribadendo che la società ed il Gruppo cui la stessa appartiene condannano fortemente la commissione dei reati in commento, si ritiene che le previsioni inserite nel Codice Etico sul punto, così come le procedure ed i principi declinati in tema di Gestione dei pagamenti ed incassi, come anche delle operazioni infragruppo siano tali da presidiare idoneamente l'area.

In aggiunta a quanto precede, dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori previsioni contenute nelle procedure aziendali in essere relative al sistema di controllo sui flussi finanziari.

Non si ravvisa necessità di istituzione di procedure specifiche ulteriori.



**15 AREA SENSIBILE RELATIVA AI  
REATI DI CONTRABBANDO**



In relazione all'Area Sensibile in commento ed alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come tali reati non vengano in rilievo come criticità particolari all'interno dell'azienda: infatti le linee guida e procedure aziendali relative alla gestione delle importazioni ed esportazioni, del controllo interno della documentazione fiscale e doganale e contabilizzazione delle relative operazioni, sono tali da permettere un controllo adeguato sulle operazioni doganali e sui documenti fiscali da utilizzare ai fini delle relative dichiarazioni fiscali.

Alla luce dell'attività concretamente svolta dalla Società si evidenzia come rispetto ai reati di contrabbando vengano in rilievo le seguenti attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio potenziale di commissione degli illeciti in oggetto:

- **acquisto di merci in paesi extra UE-, importazione, scelta dello spedizioniere**

nonché tutte le condotte illecite strumentali alla realizzazione del reato presupposto in commento in parte già commentate nelle altre sezioni della presente parte speciale B, che configurano un delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

Al fine di presidiare correttamente l'area di rischio in commento, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento con riferimento alle seguenti attività:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, ed ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con i fornitori e spedizionieri devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- garantire la trasparenza dei rapporti di approvvigionamento di merci in paesi extra-UE, valutando accuratamente la qualità, l'affidabilità, nonché l'attendibilità commerciale e professionale del soggetto fornitore, nonché dell'eventuale soggetto terzo (spedizioniere o consulente in materia di diritti doganali) coinvolto nell'operazione doganale;
- provvedere al controllo di corrispondenza tra ordinato e fornito, sia con riferimento alla merce, nonché con riferimento alla perfetta corrispondenza dei documenti formati e ricevuti riferiti all'operazione imponibile e doganale;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi (spedizionieri e o consulenti in materia di diritti doganali) per assisterla nella gestione delle operazioni doganali, il relativo rapporto dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza del Modello e nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere



stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di incarichi esterni. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo, corrispondente a quello pattuito ed indicato nel contratto ed il servizio reso documentato o documentabile;

- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti fiscali e contabili che contribuiscono alla formazione della documentazione doganale ai fini dell'importazione di beni;
- identificare, analizzare e monitorare i rischi doganali, mediante l'adozione di adeguate procedure;
- definire un adeguato piano di informazione e formazione del personale sul rischio doganale;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di gestione della documentazione doganale e predisposizione delle relative dichiarazioni. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto divieto di

- introdurre, trasportare, detenere o scambiare merci in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni;
- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere, che hanno consentito alla Società di ottenere la certificazione AEO.



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
Ex D.Lgs. 231/01**

**SEZIONE VI  
SISTEMA SANZIONATORIO**

Revisioni
Approvato con delibera CdA del 04/12/2013
Aggiornato con delibera del CdA del 03/12/2018
Aggiornato con delibera del CdA del... 2019





## **INDICE**

- 1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO**
- 2. LE VIOLAZIONI**
- 3. LE SANZIONI**
  - 3.1. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
  - 3.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI
  - 3.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
  - 3.4. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
  - 3.5. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI
  - 3.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, LAVORATORI AUTONOMI
  - 3.7. ORGANISMO DI VIGILANZA
- 4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO**



## 1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'art. 6 comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, degli obblighi di direzione e vigilanza, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La finalità delle sanzioni qui previste è, infatti, quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e dei suoi elementi dettate ai fini della prevenzione degli illeciti penali, promuovendo nel personale aziendale e in tutti coloro che collaborano con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni o degli incarichi assegnati.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare.

## 2. LE VIOLAZIONI

Il sistema sanzionatorio trova applicazione ove ricorrano una o più delle seguenti violazioni:

- mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali richiamate a far parte integrante del Modello ed alle quali il Modello fa riferimento;
- inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, come descritto nel documento *Corporate Governance*, ad eccezione dei casi di necessità ed urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione ai soggetti titolari dei poteri;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta, relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle Aree ed Attività Sensibili (come identificate nella Parte Speciale del Modello);
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posta in essere mediante la sottrazione, distruzione e/o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti ed all'OdV del controllo o accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte di superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività sensibili;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'O.d.V. e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modelli di cui si abbia prova diretta e certa;
- violazione delle misure di tutela del segnalante;
- segnalazione, con dolo o colpa grave, di violazioni del Modello che si rivelano infondate;
- mancata comunicazione, formazione ed aggiornamento del personale interno ed esterno operante nelle Aree ed Attività sensibili.



### **3. LE SANZIONI**

#### **3.1. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello, comprese le violazioni delle misure di tutela del segnalante, nonché le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelano infondate, poste in essere da coloro che rivestono i ruoli di vertice della Società. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2476 cod.civ., a seconda della gravità dell'infrazione, e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione dell'interessato), sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura è fatta comunque salva la facoltà della Società di promuovere le azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, il Collegio Sindacale convocherà l'assemblea dei soci per l'adozione delle opportune misure di tutela.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dai soci, fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

#### **3.2. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In ipotesi di mancato rispetto del Modello Organizzativo da parte di uno o più componenti il Collegio Sindacale, l'organo amministrativo procederà agli accertamenti ritenuti necessari e ad assumere le opportune iniziative di segnalazione all'assemblea per l'adozione dei provvedimenti in conformità alla normativa vigente.

Indipendentemente dall'applicazione di misure sanzionatorie è fatta comunque salva la facoltà della Società di promuovere le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

#### **3.3. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**



Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti al quale sia imputabile la violazione delle previsioni del Modello, ivi compresi i principi del Codice Etico, nonché sia imputabile la violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché effettuati con dolo o colpa grave una segnalazione che si rivela infondata, si applicheranno pertanto le misure più idonee in conformità a quanto previsto per legge e dal CCNL applicabile, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa ed accertata sia tale da ledere e compromettere il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.

Potrà essere altresì revocata la procura conferita al dirigente stesso.

Nelle procedure disciplinari che involgono il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti deve essere necessariamente coinvolto, mediante apposita informativa, l'Organismo di Vigilanza.

### **3.4. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Modello e dal Codice Etico da parte di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod.civ.<sup>1</sup>, nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, le mansioni e compiti loro affidati, così come previsto dal vigente CCNL.

La società informa adeguatamente tutto il personale – anche con la tradizionale diffusione in bacheca aziendale ex art. 7 L. 300/70 – dell'intervenuta adozione del sistema sanzionatorio di cui al presente Modello.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello, saranno adottate in accordo ai principi di gradualità e proporzionalità, commisurando le stesse in relazione ai seguenti principi generali:

- Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- Rilevanza degli obblighi violati;
- Responsabilità connesse alla posizione di lavoro rivestita dal dipendente;
- Rilevanza del danno o del grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi;
- Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del dipendente nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- Concorso nell'infrazione di più dipendenti in accordo tra loro.

---

<sup>1</sup> Art. 2104 cod.civ. – Diligenza del prestatore di lavoro – „Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.



Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che essa verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL e dalle normative collettive aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL proporzionate, a seconda della gravità della violazione, in:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa non superiore a tre ore di retribuzione
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di tre giorni
- licenziamento con preavviso
- licenziamento senza preavviso.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

- incorrerà nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico o adottati nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, violi le misure di tutela del segnalante, dovendosi ravvisare in tali condotte omessa esecuzione degli ordini impartiti dalla Società, sia in forma scritta, che verbale;
- incorrerà nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
  - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretta in modo non equivoco al compimento di un reato contemplato dal D.Lgs. 231/01, effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, dovendosi ravvisare in tale condotta una grave infrazione disciplinare, tale da far venir meno alla radice la fiducia della Società nei confronti del lavoratore dipendente;
  - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, una condotta palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento, tale non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi aziendali.

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dall'Ufficio personale.

### **3.5. MISURE NEI CONFRONTI DI FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI**

Ove possibile, condizione necessaria per concludere contratto di ogni tipo con la Società, ed in particolare contratti di fornitura, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di



rispettare il Codice Etico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti dovranno prevedere, ove possibile, clausole risolutive o diritti di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo alla stessa, in caso di commissione di reati presupposto o di condotte finalizzate alla commissione dei medesimi, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico della Società.

In ogni caso, la consumazione di reati presupposto ovvero di condotte in violazione del Codice Etico sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

La Società si riserva comunque di agire in tutte le opportune sedi giudiziarie per la richiesta di risarcimento del danno qualora da tali condotte derivino danni di qualsiasi natura alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure, anche solo cautelari, previste dal D.Lgs. 231/01.

### **3.6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, LAVORATORI AUTONOMI**

Ove possibile, la Società inserirà nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali e di collaborazione con i propri collaboratori non subordinati specifiche clausole che la facoltizzano a recedere unilateralmente da detti rapporti per il caso in cui detti soggetti pongano in essere condotte in contrasto con i principi del Codice Etico e tali da comportare il rischio di commissione di reati contemplati dal D.Lgs. 231/01.

Verrà fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno, qualora da tali condotte derivi in concreto danno alla Società, in esso compreso il danno da applicazione da parte del Giudice competente delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

### **3.7. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sincaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti, sino alla revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della Società, verranno applicate le sanzioni stabilite dall'organo amministrativo, fatta salva, in ogni caso, l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

## **4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

La Società ribadisce, in questa sede, che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. La Società non intende perseguire alcun



vantaggio derivante da un fatto illecito e, pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia commesso, la Società sin d'ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei destinatari del Modello, siano essi dipendenti della Società, Amministratori, consulenti o partner, ed in aggiunta alle sanzioni previste dal presente sistema sanzionatorio, la Società si riserva sin d'ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno arrecato.